

150.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABBATANGELO: Sulle violazioni della normativa dello straordinario poste in essere dalla Banca d'America e d'Italia, e sul mancato intervento dell'ispettorato provinciale del lavoro (4-14631) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9337	ACCAME: Sulle norme che regolano la concessione del brevetto di volo e di specialità ai piloti delle forze armate (4-14742) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9340
ACCAME: Sulla dinamica dell'incidente avvenuto il 10 dicembre 1981 in cui ha perso la vita il palombaro Domenico Ferro in servizio presso l'arsenale militare di Taranto e sulle misure adottate al fine di rendere meno pericoloso tale lavoro (4-11566) (4-12718) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9338	ACCAME: Sui motivi del cattivo funzionamento dei carri armati <i>Leopard</i> e M60 in dotazione ai reparti corazzati del quinto corpo d'armata schierati nel Veneto e in Friuli (4-14895) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9340
ACCAME: Sulla validità del titolo di sottufficiale di complemento in congedo nei vari concorsi per sottotenente in servizio permanente effettivo che vengono di solito riservati a ufficiali di complemento in congedo o in servizio oppure a sottufficiali in servizio permanente effettivo (4-13986) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9339	ACCAME: Sui frequenti trasferimenti dei sottufficiali celibi del quinto corpo d'armata (4-15899) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9341
ACCAME: Sulla sperequazione che la modifica delle indennità operative potrà causare qualora non si tenga adeguato conto dei pensionati militari (4-14524) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9339	ACCAME: Sulla nuova perizia ordinata dal giudice istruttore del tribunale di La Spezia al professor Piero Zangani direttore dell'istituto di medicina legale dell'università di Napoli in ordine alla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta il 6 settembre 1979 alla caserma Duca degli Abruzzi di La Spezia (4-16231) (4-16232) (4-17179) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9341
		ACCAME: Sulle modalità dell'incidente avvenuto l'11 novembre 1982 a San Giovanni di Ostellato (Ferrara) in cui ha perso la vita il giovane militare David Spagnolo di Santa	

	PAG.		PAG.
Sofia d'Epiro (Cosenza) (4-17178) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9343	BATTAGLIA: Sulla partecipazione delle casse di risparmio venete ad una società finanziaria per l'acquisto della « Banca cattolica del Veneto » dalla società La Centrale (4-16990) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9347
ACCAME: Sui contatti stabiliti tra il SISDE ed esponenti dei servizi segreti argentini per giungere alla cattura di alcuni latitanti di estrema destra (4-17464) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9344	BENCO GRUBER: Sull'applicazione agli invalidi di guerra, della legge 24 maggio 1970, n. 336, sugli <i>ex</i> combattenti (4-12665) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9348
ALIVERTI: Sulla veridicità della notizia stampa relativa alla delibera del consiglio di amministrazione dell'ENEL concernente l'erogazione di un'ingente somma a favore dei dirigenti dell'ente stesso (4-14652) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	9344	BENCO GRUBER: Sulla gestione delle disponibilità finanziarie previste dalla legge per la ricostruzione del Friuli terremotato (4-15456) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9349
AMARANTE: Sulle iniziative che si intende adottare per assicurare lo svolgimento della attività turistica in provincia di Salerno (4-08587) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9345	BENCO GRUBER: Per l'adozione di opportune iniziative a favore dei sordomuti, con particolare riferimento alla messa in onda di trasmissioni televisive a loro comprensibili (4-16471) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9350
AMARANTE: Sull'azienda agricola annessa all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Castel San Giorgio (Salerno) (4-17235) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9345	BOATO: Sulla pratica di riconoscimento di obiezione di coscienza inoltrata da Roberto Magetto di Breganze (Vicenza) (4-15066) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9351
BABBINI: Sul blocco presso gli istituti di previdenza delle pratiche di pensione dei dipendenti pubblici <i>ex</i> combattenti, causato dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981 (4-17213) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9346	BOFFARDI: Per la concessione dell'assegno vitalizio agli <i>ex</i> deportati nei campi di sterminio nazisti, con particolare riferimento ai deportati del 16 giugno 1944 di Sestri Ponente (Genova) (4-13717) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9353
BARBAROSSA VOZA: Sul mancato invio, al comune di Bari, delle somme dovute dall'ISTAT quale compenso dei censitori (4-12526) (risponde RONGONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	9347	BOZZI: Sulla mancata consegna, nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 18 marzo 1980, delle monete d'argento da lire 500 fior di conio celebrative del centenario della nascita di Michelangelo, con particolare riferimento al caso della si-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

	PAG.		PAG.
ignora Angela Sabella di San Remo (Imperia) (4-12287) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9353	(4-16195) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9357
BOZZI: Sulla sentenza della Corte costituzionale con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi gli enti locali faranno fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente benefici a favore dei dipendenti pubblici <i>ex combattenti</i> (4-14317) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9354	CONTE CARMELO: Per un intervento volto a sospendere lo sfratto di 50 famiglie sinistrate di guerra che occupano le baracche già destinate a caserme site in Montecorvino Rovella (Salerno) (4-14996) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9358
CAPPELLI: Sui motivi per i quali la Consulta nazionale per la filatelia ha escluso dal programma 1984 la emissione del francobollo celebrativo della nascita di Renato Serra (4-18168) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9355	COSTAMAGNA: Per il ripristino di buoni di benzina e delle tariffe autostradali agevolate in favore dei turisti (4-12387) (4-07737), anche in relazione alla richiesta del presidente dell'Automobile club della Repubblica federale di Germania (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9359
CARLOTTO: Per l'adozione di iniziative volte a far sì che i comuni e gli altri enti locali si facciano carico della spesa derivante dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, in attesa di una disciplina legislativa che definisca le entrate con cui far fronte agli oneri corrispondenti (4-16235) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9356	COSTAMAGNA: Per la sollecita soluzione del problema della navigazione sul lago d'Orta (Novara) (4-07746) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9360
CIANNAMEA: Sui motivi della mancata emanazione del decreto che stabilisce l'anticipazione, da concedere alle imprese assuntrici di lavoro, da parte degli enti pubblici (4-13766) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9357	COSTAMAGNA: Sul rimborso da parte dell'azienda di soggiorno e turismo di Bordighera (Imperia) del prezzo del biglietto di transito sull'autostrada dei fiori ai turisti tedeschi che intendono soggiornare per almeno 7 giorni (4-08387) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9361
COMINATO: Sui ritardi nel rinnovo delle cariche elettive presso la Banca del Monte di Rovigo e sul ventilato assorbimento della stessa da parte di un altro istituto bancario		COSTAMAGNA: Sullo stato di abbandono in cui versa l'ente provinciale per il turismo di Vercelli (4-08923) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9361
		COSTAMAGNA: Per l'istituzione di un servizio telefonico che accerti immediatamente la regolarità degli assegni incassati (4-09835) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9362

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Sull'illegittimità del provvedimento della regione Piemonte che ha aumentato notevolmente la cauzione che versano le agenzie di viaggio nell'intraprendere l'attività (4-10174) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9363	(Vercelli) si svolgerà un circuito internazionale automobilistico (4-13530) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9367
COSTAMAGNA: Per un intervento volto a risolvere il problema della costituzione di una <i>pro-loco</i> nella città di Ercolano (Napoli) (4-10348) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9363	COSTAMAGNA: Per il finanziamento dei progetti relativi alla costruzione di un nuovo municipio e di una circonvallazione a Cossano (Torino) (4-13965) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9367
COSTAMAGNA: Sulla mancanza, nel quartiere Santa Rita di Torino, di impianti sportivi (4-10427) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9364	COSTAMAGNA: Per un intervento volto a far salvi i diritti acquisiti nell'applicazione dell'ordinamento INPS alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (4-14416) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9368
COSTAMAGNA: Sul mancato avvio a Torino dei corsi di promozione sportiva della stagione 1981-1982 per i contrasti tra il piano presentato dal consiglio di quartiere del centro storico di Torino e quello dell'assessorato comunale allo sport (4-10459) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9365	COSTAMAGNA: Sulle riserve evidenziate dalla Confartigianato di Vercelli in merito al trasferimento delle commissioni provinciali per l'artigianato dalle sedi delle camere di commercio alla Regione (4-14560) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	9368
COSTAMAGNA: Sul risultato del censimento degli impianti sportivi in val di Susa (Torino) (4-11271) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9365	COSTAMAGNA: Sulla costruzione di un nuovo stadio a Rivoli (Torino) (4-14852) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9369
COSTAMAGNA: Sulla mancanza di iniziative da parte del comune di Torino in merito al carnevale (4-12953) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9367	COSTAMAGNA: Sul conferimento ad alcuni studiosi della qualifica di cultori della materia per la partecipazione ad esami universitari (4-15056) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9370
COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia secondo la quale a Biella		COSTAMAGNA: Per un intervento volto a tutelare i diritti dei dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL, in relazione alla decisione della Corte dei conti di bloccare la definizione dei provvedimenti pensionistici con i benefici delle leggi n. 336 del	

PAG.	PAG.
1970 e n. 824 del 1971 relativi a detti dipendenti (4-15162) (4-15735) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 9370	tiere Vallette di Torino (4-16352) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). 9376
COSTAMAGNA: Sulla ingiustificata richiesta dell'INPS ai commercianti, non associati del Canavese, del pagamento dell'aliquota di iscrizione alla Confesercenti (4-15305) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 9373	COSTAMAGNA: Sul nuovo decreto emanato dal ministro Marcora relativamente all'orario di apertura e chiusura dei negozi (4-16389) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 9377
COSTAMAGNA: Sul riconoscimento da parte della regione Piemonte del bacino del Passo Verbanò (Novara) (4-15332) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>). 9374	COSTAMAGNA: Per la riforma del sistema del collocamento (4-16455) (4-16568) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 9378
COSTAMAGNA: Sull'amnistia condizionale proposta dal presidente del consiglio federale per i giocatori di calcio squalificati, a seguito del successo della nazionale (4-15740) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>). 9375	COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia secondo la quale i tubi disseminati lungo i bordi della strada che porta da Mergozzo (Novara) a Verbania saranno utilizzati per la diffusione del metano ma che gli abitanti di Mergozzo non potranno usufruire del combustibile (4-16523) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 9379
COSTAMAGNA: Sui gravissimi danni economici provocati al personale postelegrafonico collocato a riposo dal 1° maggio 1976 al 1° gennaio 1977, dall'entrata in vigore delle leggi 30 aprile 1979, n. 101, e 11 luglio 1980, n. 312 (4-16000) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 9375	COSTAMAGNA: Sui provvedimenti che s'intendono assumere per migliorare il servizio postale tra i soldati italiani dislocati in Libano e le famiglie degli stessi residenti in Italia (4-16612) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9379
COSTAMAGNA: Per l'adozione di iniziative volte a porre fine alle continue interruzioni alla erogazione dell'energia elettrica che si verificano a Carpignano e Sillavengo (Novara) (4-16189) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 9376	COSTAMAGNA: Sulle ripercussioni negative nei confronti delle aziende del gas a causa del ridotto adeguamento delle tariffe del gas naturale deciso dal CIP (4-16666) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 9380
COSTAMAGNA: Sulla carenza delle strutture sportive e ricreative a favore dei giovani residenti nel quar-	COSTAMAGNA: Per un chiarimento sulla effettiva utilità dell'obbligo del contrassegno IVA per i prodotti vinosi (4-16833) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>). 9380

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Per un intervento volto ad evitare la chiusura della piscina del centro sportivo Milanacchio di Borgosesia (Vercelli) (4-17147) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9381	COSTAMAGNA: Sull'eccessivo numero di postini in Italia (4-17898) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9385
COSTAMAGNA: Per la sollecita assegnazione dei finanziamenti necessari per l'installazione del ripetitore TV di Rueglio (Torino) (4-17327) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9382	COSTAMAGNA: Per la concessione del mutuo richiesto dal comune di Oldenico e da quello di Asigliano (Vercelli) per la realizzazione di opere pubbliche (4-18311) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9385
COSTAMAGNA: Per un intervento volto a sollecitare la concessione del mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione nel comune di Carcoforo (Vercelli) di opere igieniche ed elettriche (4-17623) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9383	COVATTA: Sulle valutazioni espresse dagli insegnanti dell'istituto magistrale San Vitale di Parma nei confronti del giovane studente <i>handicappato</i> Fabio Giarelli (4-16074) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9385
COSTAMAGNA: Sui tempi entro i quali saranno concessi i mutui richiesti alla Cassa depositi e prestiti dal comune di Caresana (Vercelli) per la realizzazione di opere pubbliche (4-17624) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9383	DE CATALDO: Sulle circostanze della morte del detenuto Gaetano Costanzo, avvenuta il 3 novembre 1982 presso il Policlinico di Bari, dove era stato ricoverato (4-16996) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9386
COSTAMAGNA: Sulla richiesta da parte della città di Gattinara (Vercelli) di un mutuo alla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di impianti di depurazione (4-17753) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9383	DEL DONNO: Sul fenomeno delle tangenti e dei danni provocati alle vetrine dei negozi a Bari (4-17347) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	9387
COSTAMAGNA: Per l'accoglimento della richiesta dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche in alcuni comuni della Valsesia (Vercelli) (4-17827) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9384	DUTTO: Sul trattamento discriminatorio relativo alla messa in cassa integrazione dei dipendenti di aziende fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa (4-15851) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9388
COSTAMAGNA: Per l'assegnazione di due dirigenti all'ufficio INPS di Biella (Torino) (4-17830) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9384	EBNER: Per la predisposizione di una inchiesta volta a chiarire le cause della morte, avvenuta il 9 maggio 1982, del giovane Johannes Brunner, in servizio come allievo carabiniere presso la caserma Detomaso di Roma (4-17705) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9388

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

	PAG.		PAG.
FIANDROTTI: Per la sollecita emanazione del decreto di attuazione della legge n. 416 del 1981, nella parte relativa all'erogazione dei contributi ai giornali editi all'estero (4-18363) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9389	FUSARO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per assicurare la continuità produttiva della società Paolo Morassutti salvaguardando l'occupazione (4-17607) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9394
FIORI PUBLIO: Sulla mancata corresponsione di un acconto sulla pensione alle vedove che devono prima ottenere la reversibilità (4-14753) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9389	GIADRESCO: Sulla veridicità della notizia secondo la quale il console generale di Metz (Francia) avrebbe rifiutato di ricevere una delegazione italiana di pensionati (4-15879) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9395
FIORI PUBLIO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per la sollecita definizione delle pensioni dei dipendenti comunali bloccate dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 (4-15703) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9390	GIADRESCO: Sull'erogazione, da parte del Ministero degli affari esteri, dei contributi agli enti che svolgono l'attività di assistenza scolastica ai figli degli emigrati (4-15820) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9395
FIORI PUBLIO: Sui motivi della mancata presentazione al Parlamento del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 luglio 1981, relativo all'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti statali (4-16975) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9391	GIANNI: Sul diverso trattamento di messa in cassa integrazione riservato ai dipendenti di aziende fallite o poste in stato di liquidazione coatta amministrativa (4-15848) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9397
FIORI PUBLIO: Sull'opportunità di sollecitare l'ENPAO al fine di garantire la corresponsione delle pensioni alle ostetriche in quiescenza (4-17765) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9391	GREGGI: Per trasmettere alla televisione l'angelus domenicale del Papa in piazza San Pietro a Roma (4-17547) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9398
FONTANA ELIO: Per la sollecita erogazione dei finanziamenti stanziati per il 1981 agli enti lirici, con particolare riferimento all'Ente arena di Verona, già penalizzato nella ripartizione dei fondi destinati ai contributi (4-10229) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9392	GRIPPO: Sul ritardo del richiamo dei giovani di leva del triennio 1981-1983 residenti nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 che, secondo quanto stabilito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno fatto domanda di prestare servizio civile nelle zone terremotate (4-13496) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9399
		GUALANDI: Sulla legittimità dei provvedimenti che impongono, dal 1° feb-	

PAG.	PAG.
<p>braio 1983, per tutte le confezioni di vino inferiori ai 60 litri, l'applicazione di un contrassegno IVA detto tappo fiscale (4-17909) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	<p>pubblica di Napoli in merito ai criteri di gestione del teatro San Carlo (4-06415) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).</p>
9400	9405
<p>IANNIELLO: Per l'adozione di iniziative volte a far sì che i comuni e gli altri enti locali si facciano carico della spesa derivante dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, in attesa di una disciplina legislativa che definisca le entrate con cui far fronte agli oneri corrispondenti (4-13164) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>PARLATO: Sulla morte nel carcere di Rebibbia a Roma del tossicodipendente Domenico Magnoli Carelli (4-08259) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>
9400	9406
<p>IANNIELLO: Sulle misure adottate per attuare la perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (4-13815) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>PARLATO: Sul numero dei comuni terremotati che hanno presentato richiesta, in base alla legge 14 marzo 1981, n. 319, per l'impiego di giovani di leva residenti nei comuni danneggiati in attività di servizio civile nelle zone terremotate (4-09802) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>
9401	9406
<p>LIOTTI: Per un intervento volto a risolvere la crisi finanziaria dell'ente lirico di Verona (4-11625) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).</p>	<p>PARLATO: Per l'assunzione, alle dipendenze del teatro San Carlo di Napoli, dei lavoratori dipendenti delle ditte appaltatrici dei lavori di pulizia del teatro (4-11363) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).</p>
9402	9407
<p>LOBIANCO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per rimuovere gli inconvenienti che rendono inattuabile, dal 1° febbraio 1983, la nuova disciplina fiscale relativa ai prodotti vinosi (4-18452) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	<p>PAZZAGLIA: Per un intervento volto ad evitare la chiusura della miniera di Lula (Nuoro) in seguito al mancato finanziamento regionale (4-09266) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).</p>
9403	9408
<p>MENSORIO: Per il mantenimento del posto di lavoro degli 86 coadiutori e dei 25 ragionieri assunti dall'università di Napoli tramite una graduatoria formulata ai sensi di un bando di concorso per titoli bandito nell'ottobre del 1980 (4-14102) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>PAZZAGLIA: Sulla sospensione dei benefici agli <i>ex</i> combattenti dipendenti degli enti locali, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale numero 92 dell'8 giugno 1981 e della deliberazione della Corte dei conti n. 1222 (4-15261) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
9404	9409
<p>PARLATO: Sull'esposto presentato recentemente alla procura della Re-</p>	<p>PICCINELLI: Per la restituzione al museo di Grosseto dei beni archeologici scoperti nel suo territorio e tuttora custoditi nel museo di Fi-</p>

	PAG.		PAG.
renze, con particolare riferimento al frontone di Talamone e all' <i>Artemide-Laphria</i> di Castiglione della Pescaia (Grosseto) (4-12013) (risponde VERNOLA, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	9410	QUERCI: Sui disagi derivanti agli abitanti del quartiere Rebibbia, Ponte Mammolo, Casal dei Pazzi, dai lavori di rafforzamento delle opere di sicurezza esterna del carcere di Rebibbia (4-17517) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9415
PICCOLI MARIA SANTA: Sull'invio da parte dell'ENEL di fatture riportanti le utenze di cittadini provvisoriamente alloggiati in prefabbricati nei comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia, per consumi riferiti a seconda casa (4-10694) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	9412	RIPPA: Sui provvedimenti adottati in favore dei camionisti italiani bloccati dalla polizia irachena (4-16592) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9417
PICCOLI MARIA SANTA: Sullo stato delle pratiche riguardanti la pensione privilegiata ordinaria di Stefania Gitschthaler di Pontebba (Udine) e di Maria Bastianutti di Pasian di Prato (Udine) (4-15974) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9413	RUSSO FERDINANDO: Sulle iniziative che si intendono assumere per incentivare le rimesse dei lavoratori italiani all'estero (4-15000) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9417
POTI: Per il riconoscimento del «Consorzio nazionale degli olivicoltori» (CNO) (4-09795) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	9413	RUSSO FERDINANDO: Per un sollecito intervento volto a far ultimare i lavori di riattamento dell'ufficio centrale delle poste di Mazara del Vallo (Trapani) e per la predisposizione di un progetto di costruzione di un nuovo edificio postale (4-15002) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9418
PROIETTI: Sul comportamento del direttore dell'INPS di Rieti nei confronti dell'impiegato Iannelli Saverio, sindaco del comune di Torricella (Rieti) (4-16156) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9414	RUSSO FERDINANDO: Per l'estensione agli insegnanti supplenti annuali 1981-1982 dei benefici previsti dall'articolo 57 della legge 12 maggio 1982, n. 270, sul reclutamento del personale docente (4-18164) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9420
PUCCI: Sui provvedimenti adottati in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 6 della legge concernente le norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge sull'esodo volontario degli <i>ex</i> combattenti (4-16783) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9414	SANTAGATI: Sui motivi del ritardo, da parte della RAI, del rinnovo dei consigli di amministrazione delle consociate SIPRA, SACIS, ERI, FONIT (4-13452) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9421
		SANTI: Sulla determinazione dei prezzi alberghieri (4-11119) (risponde FER-	

	PAG.		PAG.
RALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> .	9422	tuzionale che dichiara illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica i mezzi con i quali gli enti locali faranno fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970 (4-15224) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9427
SERVADEI: Per un migliore funzionamento del cosiddetto osservatorio dei prezzi realizzato dalla Unioncamere su incarico del Ministero dell'industria (4-17703) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	9422	TREMAGLIA: Per la sollecita concessione, da parte dell'INPS, della pensione di vecchiaia a favore di Carlo Giachino residente in Germania (4-16623) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9427
SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione del signor Alfredo Iammarino (4-17262) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9424	TREMAGLIA: Sul ritardo con il quale si procede al pagamento dei ratei di pensione di guerra per i connazionali emigrati (4-16625) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9428
SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità in favore di Calogero Benedettino, residente a Vasto (Chieti) (4-17645) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9424	VALENSISE: Per la sollecita realizzazione delle opere di completamento del circuito motociclistico di Pentimele di Reggio Calabria (4-10384) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9429
STEGAGNINI: Sulla mancata emanazione del decreto annuale che autorizza le amministrazioni dello Stato a concedere alle imprese fornitrici di beni e servizi prima dell'esecuzione dei relativi contratti, anticipi pari al 50 per cento del prezzo contrattuale (4-13491) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9424	VALENSISE: Per un intervento volto ad assicurare la corresponsione ad un gruppo di notai pensionati, da parte della Cassa nazionale del notariato, degli arretrati loro concessi a parziale perequazione delle pensioni con provvedimento ministeriale del 10 febbraio 1980 (4-16542) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9429
TAGLIABUE: Per una verifica dei criteri di ripartizione adottati dalla regione Lombardia della somma, ad essa attribuita, della compensazione finanziaria dei cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine (4-15926) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9425	VALENSISE: Per prorogare la concessione delle riduzioni di viaggio ai figli dei dipendenti dello Stato fino al compimento degli studi o fino al ventiseiesimo anno di età (4-17470) (risponde CASALINUOVO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	9430
TATARELLA: Sugli orari di lavoro attuati presso i vari enti delle tre forze armate (4-13801) (risponde LAGORTO, <i>Ministro della difesa</i>).	9426		
TOMBESI: Sulle conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte costi-			

	PAG.		PAG.
VENTRE: Per un intervento volto a risolvere il problema delle assegnazioni provvisorie ai docenti delle scuole elementari (4-16085) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9430	VIRGILI: Sulla dinamica dell'evasione avvenuta nel carcere di Trento nella notte tra il 27 ed il 28 maggio 1982 di tre detenuti, di cui due spacciatori di droga ed un detenuto comune (4-14711) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9433
VIETTI: Sui ritardi con cui vengono accreditate ai comuni le rate relative ai trasferimenti correnti dello Stato, integrativi dei bilanci comunali (4-16518) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9431	ZARRO: Sugli orientamenti del Governo in merito al problema degli insegnanti elementari che lavorano fuori della provincia di origine e che aspirano a rientrare, con particolare riferimento alla Campania (4-17376) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9435
VIGNOLA: Sull'assenza, nello stand ENI alla fiera dell'orologeria di Basilea (Svizzera), di manifesti e di propaganda turistica del meridione d'Italia (4-08554) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	9432	ZOPPETTI: Sul mancato esame del ricorso presentato da Ermete Aleotti di Buccinasco (Milano) teso ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria (4-15375) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	9436
VINCENZI: Sui provvedimenti che si intendono adottare affinché ai dipendenti <i>ex combattenti</i> del Ministero delle poste e telecomunicazioni vengano concessi i benefici della legge n. 336 del 1970 (4-17085) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9433	ZOPPETTI: Sulla veridicità della notizia stampa secondo cui alcuni dipendenti dell'INPS avrebbero organizzato una colossale truffa ai danni dell'istituto (4-17693) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	9437

PAGINA BIANCA

ABBATANGELO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano informati e quali provvedimenti intendano prendere nei confronti della Banca d'America e d'Italia di Napoli, per violazioni della normativa del lavoro straordinario e per illecita concorrenza, e nei confronti del dottor E. Anzilotti, capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro per le seguenti omissioni:

a) superamento delle 100 ore annue di lavoro straordinario per dipendente come da vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, articolo 67;

b) mancato preavviso dello straordinario al dipendente e conseguente mancata redazione del foglio dello straordinario, con l'indicazione dell'orario, della causale, e del personale che deve effettuarlo;

c) mancata preventiva autorizzazione firmata dalla direzione della sede sul foglio dello straordinario;

d) prolungamento dello straordinario oltre il prescritto massimo di 10 ore settimanali, che viene pagato o in diversa giornata lavorativa o non viene affatto retribuito;

e) effettuazione assolutamente vietata del lavoro durante l'intervallo per il pranzo (13,30 – 14,30) e che in genere non viene retribuito, concretizzando di fatto la fattispecie di reato di illecita concorrenza.

In particolare l'Ispettorato del lavoro che risponde dopo un anno alla denuncia presentata in data 24 aprile 1981 protocollo 8907 dalla FILCEA CISNAL dimostrando nella risposta di non aver effettuato le

necessarie indagini di legge, avrebbe compiuto di fatto le sotto elencate omissioni:

1) aver interrogato i lavoratori senza attenersi alle documentazioni e praticando un nuovo tipo di indagine non prevista da nessun codice;

2) essere consapevole che il pagamento dello straordinario avveniva un anno dopo la sua effettuazione;

3) giustificare ogni violazione richiamandosi a norme superate da un contratto collettivo nazionale di lavoro;

4) non aver effettuato controlli durante le denunciate ore di straordinario, ma durante ore di normale lavoro.

(4-14631)

RISPOSTA. — *La materia trattata nell'interrogazione esula dalle attribuzioni dell'organo preposto alla vigilanza del sistema creditizio; la Banca d'Italia ha comunque provveduto ad interessare sull'argomento la Banca d'America e d'Italia, la quale ha fornito i seguenti ragguagli:*

l'azienda si è sempre attenuta alle previsioni contrattuali in tema di lavoro straordinario, impartendo altresì a tutte le proprie filiali precise istruzioni per lo scrupoloso rispetto dei limiti contrattualmente fissati per le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro;

anche per quanto concerne le modalità di richiesta delle prestazioni di cui trattasi, la banca non ha mai mancato di osservare le previsioni della contrattazione collettiva, né ha mai richiesto che il proprio personale si trattenga nei locali dell'istituto, durante l'intervallo pomeridiano, per at-

tendere ad attività lavorative non consentite;

circa la mancata retribuzione di lavoro straordinario, lamentata da alcuni collaboratori in organico presso la filiale di Napoli, agenzia di città D, con lettera indirizzata anche all'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli e alle organizzazioni sindacali componenti la federazione lavoratori bancari, l'istituto si è prontamente attivato per fornire una puntuale risposta all'istanza in questione e, in un incontro avuto con la predetta federazione, l'azienda ha assunto l'impegno di liquidare il compenso per le ore di lavoro straordinario, la cui effettuazione era avvenuta senza alcuna richiesta aziendale. Tale liquidazione è stata regolarmente effettuata sulla base delle intese raggiunte.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla morte del palombaro Domenico Ferro, avvenuta il giorno 10 dicembre 1981 nel bacino GO 52 di Taranto, mentre la fregata *Perseo* entrava in bacino —:

quale è stata la precisa dinamica dell'incidente;

se è avvenuto che il tubo che porta aria al palombaro è rimasto schiacciato tra la nave e le pareti del bacino;

quali disposizioni di sicurezza erano state messe in atto. (4-11566)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in riferimento a precedente interrogazione dello stesso interrogante, concernente il mortale incidente accaduto nel 1981 ad un palombaro in servizio presso l'arsenale militare di Taranto nel corso delle operazioni per la immissione in bacino di una nave della Marina —:

per quanto tempo i palombari dell'arsenale abbiano sospeso le loro attività

a seguito dell'incidente, quali motivazioni siano state adottate per tale sospensione, ed in quale data esse siano state riprese;

se risponde a verità che, ai fini antinfortunistici, il consiglio sindacale di fabbrica aveva richiesto da oltre 18 mesi l'effettuazione dei seguenti interventi:

1) dotare il parco di salvataggio di nuovi scafandri forniti di sistema di comunicazione con le imbarcazioni di superficie;

2) predisporre un adeguato servizio sanitario, dotato di idonea ambulanza, in luogo più prossimo ai bacini;

3) impiegare anche un sommozzatore ai fini del diretto controllo e, quando necessario, del coordinamento del lavoro dei palombari impiegati in bacino;

4) restaurare il parco barche-pompa in modo da averne efficiente sempre un congruo numero e, in ogni caso, non meno di due.

Per conoscere altresì quali delle misure sopraelencate siano state poste in essere alla data odierna. (4-12718)

RISPOSTA. — *Per l'incidente avvenuto il 10 dicembre 1981 nel bacino di Taranto, in cui perse la vita il palombaro Domenico Ferro, è tuttora in corso un'inchiesta formale e quindi non si rende possibile fornire compiuti ragguagli sulla dinamica dell'incidente stesso. Per altro, l'attività dei palombari dell'arsenale di Taranto è stata sospesa dal 10 dicembre 1981 al 21 gennaio 1982 per consentire di ottemperare alle disposizioni dell'ispettorato provinciale del lavoro di Taranto che, a seguito dell'accaduto, ha stabilito che i contatti tra la guida e il palombaro immerso venissero assicurati anche a mezzo di apparecchiatura telefonica, non prevista dalle norme vigenti per lavori subacquei eseguiti a profondità inferiore ai 30 metri.*

Si è reso conseguentemente necessario avviare la procedura per l'acquisto di un congruo numero di telefoni subacquei,

provvedendo altresì alla loro installazione sulle imbarcazioni e sugli elmi; i relativi lavori sono stati ultimati in data 20 gennaio 1982.

I quattro palombari dell'arsenale militare marittimo di Taranto si sono immersi, per motivi di sicurezza, contemporaneamente. A seguito della perdita di uno di essi, si è reso necessario procedere all'addestramento di altri elementi per la continuazione delle attività.

Non risulta che siano state avanzate richieste di particolari misure antinfortunistiche dal consiglio dei delegati per i palombari adibiti alle operazioni di bacino e, quindi, ad esigue profondità (con attività perciò diversa dai palombari del parco di salvataggio), per i quali esiste, per altro, un adeguato servizio sanitario dello stabilimento ubicato nei pressi dei bacini stessi.

Si precisa, infine, che nell'organico degli operai della Difesa non è previsto anche il mestiere di sommozzatore e che il parco barche pompa dell'arsenale, il quale è comunque commisurato alla esigenza, è ormai in fase conclusiva di rinnovamento.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se il titolo di sottufficiali di complemento in congedo è valido nei vari concorsi per sottotenente in SPE che vengono di solito riservati a ufficiali di complemento in congedo o in servizio oppure a sottufficiali in SPE.

Quanto sopra perché non sembra chiaro perché non debbano essere previsti analoghi concorsi per la nomina a sottufficiale in SPE, magari chiedendo un grado in più di quello già conseguito dai vincitori del concorso.

Per conoscere altresì quali siano i motivi in base ai quali le forze armate non tengono conto dei corsi di aggiornamento per sottufficiali di complemento in congedo.

Per conoscere di conseguenza quali iniziative intende adottare per eliminare queste discriminazioni nei riguardi di perso-

nale spesso molto capace da un punto di vista professionale e dotato moralmente e fisicamente per il servizio.

Quanto sopra potrebbe servire tra l'altro a rinsanguare le forze armate nei bassi gradi degli ufficiali e nei sottufficiali e darebbe qualche motivazione in più a chi svolge il servizio militare da semplice sergente pur essendo dotato di titolo di studio che lo abiliterebbe a portare i gradi da ufficiale. (4-13986)

RISPOSTA. — *In base alla normativa vigente, i sottufficiali di complemento in congedo non vengono ammessi ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, ma, se sono in possesso dei requisiti prescritti, possono partecipare a quelli per l'ammissione alle varie accademie.*

Essi possono conseguire la nomina a sottufficiale in servizio permanente effettivo, superando i concorsi straordinari previsti dalla legge. Quelli finora banditi hanno consentito a tutti i sottufficiali giudicati idonei alle prove scritte di essere immessi nel servizio permanente.

Nessuna rilevanza possono assumere i corsi di aggiornamento, per altro limitati a una percentuale trascurabile di personale e a periodi di tempo non eccedenti il mese, in quanto i sottufficiali in congedo illimitato non possono conseguire alcun avanzamento.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente della grave sperequazione che la modifica delle indennità operative potrà causare qualora non si tenga adeguato conto dei pensionati militari. Ad esempio gli ex dipendenti militari di carriera (piloti d'aeroplano, elicottero, paracadutisti, ecc.) collocati in quiescenza anteriormente all'infesta data del 1° gennaio 1973, beffati dall'assegno perequativo e dal mancato beneficio delle nuove aliquote dell'indennità

di aeronavigazione, si troveranno soggetti a forti differenziazioni.

Va tenuto presente che si tratta di sottufficiali in pensione che hanno partecipato alle operazioni di guerra durante l'ultimo conflitto, e, in modo anche determinante, alla liberazione del patrio suolo dall'invasore.

Per conoscere se non ritenga opportuno prevedere l'unificazione dei criteri di determinazione delle aliquote pensionabili dell'indennità di aeronavigazione per gli aventi diritto e la riliquidazione del relativo trattamento pensionistico perché - a causa della continua perdita del potere d'acquisto della moneta - tale trattamento è ridotto a cifra praticamente irrisona. (4-14524)

RISPOSTA. — Al fine di risolvere il problema del disallineamento economico del personale militare in congedo (non solo degli ex aeronaviganti) rispetto a quello in attività di servizio, sono state avviate numerose iniziative intese ad estendere, anche se in parte, al personale in quiescenza i miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio. Esse non hanno purtroppo conseguito i risultati che ci si attendeva sia per la mancata adesione del Ministero del tesoro, preoccupato per la considerevole incidenza sulla spesa pubblica degli oneri finanziari conseguenti all'adozione di siffatti provvedimenti, sia per la dichiarata e ferma intenzione del Governo di risolvere globalmente e con legge ad hoc il problema dei pensionati.

Ciò stante, è da ritenere difficilmente proponibile una iniziativa volta a riconoscere i benefici economici ad una sola categoria di personale in quiescenza, e cioè a quella degli ex aeronaviganti.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere quali sono le norme che regolano la concessione del brevetto di istruttore di volo e di specialità ai piloti delle forze armate e se la suddetta con-

cessione è riservata specificamente, ed eventualmente in base a quali leggi, ai soli piloti di una forza armata. (4-14742)

RISPOSTA. — Il compito della formazione basilica degli equipaggi di volo è attribuito all'aeronautica militare dalla vigente normativa (determinazione ministeriale 1° agosto 1956, decreto ministeriale 1° settembre 1956, leggi 7 ottobre 1957, n. 968, e 6 marzo 1958, n. 247, e decreto ministeriale 15 ottobre 1959). Conseguentemente, l'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di volo è esclusiva dei piloti della predetta forza armata.

Il succitato decreto ministeriale 15 ottobre 1959 consente, per altro, un processo autonomo per le specialità non previste dall'ordinamento dell'aeronautica militare, per cui esiste la possibilità per le altre forze armate di poter disporre di propri istruttori di specialità, in numero proporzionale alle proprie esigenze operative.

Gli istruttori di volo e gli istruttori di specialità sono nominati con decreto ministeriale, dopo essere stati qualificati tali a conclusione di un apposito ciclo addestrativo; successivamente, quelli di volo vengono impiegati esclusivamente presso le scuole di volo e quelli di specialità presso i reparti operativi in limitate aliquote, secondo il criterio del numero chiuso.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere, in relazione alla recente esercitazione svoltasi a Capo Teulada, se e stata fatta una indagine per appurare i motivi per cui dei 4 missili controcarro filoguidati TOW uno soltanto ha raggiunto l'obiettivo e, per quanto concerne le granate lanciate dai carri armati Leopard e M60 in dotazione ai reparti corazzati del quinto corpo d'armata schierati nel Veneto e in Friuli, nessuno ha colpito il bersaglio. (4-14895)

RISPOSTA. — *Il personale impiegato nella dimostrazione tenuta a Capo Teulada era tratto da equipaggi affluiti nella zona per il normale addestramento che, per la nota carenza di poligoni, non può essere effettuato in misura completa nelle sedi stanziali.*

Ciò ha notevolmente condizionato l'efficacia del fuoco, ma in realtà tutti e quattro i missili TOW hanno colpito i rispettivi bersagli, anche se il risultato non è sembrato evidente per il mancato funzionamento dell'artificio esplodente dei bersagli stessi.

Per quanto concerne le granate lanciate dai carri armati Leopard e M60, in dotazione ai reparti corazzati del quinto corpo d'armata schierati nel Veneto e in Friuli, i bersagli erano stati collocati alla massima distanza d'impiego per il munizionamento bellico (1.800 metri); i tiri, otto colpi, sono stati effettuati, per ragioni di sicurezza, con proiettili inerti da esercitazione avente quindi caratteristiche balistiche inferiori al munizionamento ordinario, per i quali i 1.800 metri costituiscono una distanza di tiro limite.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se presso il 5° Corpo d'armata vengano effettuati per i sottufficiali celibi cambi di sede improvvisi senza motivi d'organico e senza interpellare gli interessati.

Infatti, anche un celibe ha una vita privata e degli interessi oltre la vita militare e non devono sussistere discriminazioni con gli ufficiali e i sottufficiali amogliati.

Il concetto del movimento tipo « pacco postale » non è infatti più accettabile e tanto meno lo sono discriminazioni basate su questioni di stato civile. (4-15899)

RISPOSTA. — *Il comando del quinto corpo d'armata inoltra le richieste di trasferimento alla direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'esercito*

solo per comprovati motivi organici e non prima di aver interpellato, e preavvisato il personale interessato a provvedimenti di trasferimento.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente della nuova perizia ordinata dal dottor Andrea Giordano, giudice istruttore del tribunale penale di La Spezia, al professor Pietro Zangani direttore dell'Istituto di medicina legale della I facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Napoli in ordine alla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta in data 6 settembre 1979 a La Spezia alla caserma Duca degli Abruzzi.

Per conoscere in particolare se sia al corrente che — in rapporto alla richiesta del giudice istruttore di indicare con la maggiore esattezza possibile l'epoca di produzione delle lesioni perianali rispetto all'epoca della morte ed, in particolare, se queste potessero risalire ad ore o giorni precedenti la morte — il professor Zangani, perentoriamente, avrebbe risposto che le ecchimosi escorianti riscontrate nella zona perianale erano « tali da risalire non a giorni ma ad ore ». Anzi il professor Zangani precisa che: « si trattava di lesioni perianali recenti rispetto alla morte del soggetto e dunque indicative che le manovre meccaniche pluridigitali dirette alla divaricazione e alla dilatazione dell'ano sono state effettuate, grosso modo, entro le ventiquattro ore dall'*exitus* ».

Si ha dunque la drammatica conferma che il Capuozzo è stato violentato prima della sua tragica morte. Ma dalla relazione del professor Zangani si apprende l'esistenza di un documento medico, finora non conosciuto, e redatto dal sanitario dell'ospedale militare di La Spezia (documento allegato alla consulenza tecnica di parte civile dell'ingegner Guido Mori) da cui risulta che il marinaio Capuozzo era ancora vivo dopo il tremendo urto. Si legge infatti sul certificato: « alle ore 02,20 del 6 settembre 1979 sono stato chiamato

telefonicamente. Ho provveduto all'immediato invio di ambulanza che rientrava al pronto soccorso di questo Marispedal dopo pochi minuti accompagnando l'ALM Capuozzo Bernardo matricola ... Il paziente appariva in stato di agitazione psico-motoria con parziale obnubilamento del sensorio e tendenza iterativa ad assumere la posizione seduta che però non riusciva a mantenere ricadendo in decubito supino inclinato sul lato destro con atteggiamento in adduzione e flessione dell'arto superiore sinistro mantenuto appoggiato sul dorso sinistro... Allo stimolo verbale (richiesto di dare il proprio nome) dimostrava segni di reattività e tentativo di eloquio, ma incapace ad una efficace articolazione della parola... ».

In merito il professor Zangani così si esprime: « il Capuozzo era vivo e cosciente non solo durante la precipitazione, ma perfino per un certo tempo dopo la medesima ».

Per conoscere, alla luce di quanto sopra e indipendentemente dall'azione giudiziaria in corso, quali provvedimenti sono stati presi sotto il profilo disciplinare della vicenda. Allo stato delle cose risultano sinora intraprese solo due azioni, che lasciano profondamente perplessi:

1) affidare al comandante in seconda della caserma in cui si era verificato il tragico episodio il comando di una delle più ambite unità navali della squadra navale;

2) celebrare al 6 settembre 1982, nella ricorrenza della tragica morte, il programma « caserme aperte » con un concerto per tutta la città di Antonello Venditti. Purtroppo tre anni prima da una finestra aperta della caserma si era verificata la morte del Capuozzo dopo la violenza subita. (4-16231)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta il 6 settembre 1979 e in relazione alle verifiche eseguite circa la traiettoria della caduta, se venne stabilito con esattezza

il punto in cui il giovane cadde da parte del personale della caserma.

Per conoscere se rispondono al vero le voci secondo cui sarebbero stati indicati tre diversi punti di caduta, il che vanificherebbe ogni tentativo di verifica della « prova Pinelli » che si è detto essere stata eseguita.

Per conoscere in definitiva quali furono le azioni compiute quando il marinaio Capuozzo cadde sul selciato del cortile della caserma e quali i rilievi dei carabinieri. (4-16232)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla notizia in data 12 novembre relativa ai quattro mandati di cattura per la morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta a La Spezia il 6 settembre 1979, quali provvedimenti intende prendere in relazione al responsabile della caserma, alla carenza di vigilanza, al rinvio in congedo per motivi di salute di 8 commilitoni (perfettamente sani il giorno prima), anche in rapporto alla testimonianza secondo cui un carabiniere che aveva interrogato alcune reclute avrebbe detto: « lo avete violentato e poi lo avete buttato fuori della finestra ».

Per conoscere inoltre se è al corrente che il 6 settembre 1982, anniversario della morte di Capuozzo, nell'ambito del programma « caserme aperte » fu eseguita a La Spezia una grande manifestazione canora allo stadio della marina militare. (4-17179)

RISPOSTA. — *Sul triste episodio in cui perse la vita il marinaio Bernardo Capuozzo nessuna ulteriore notizia può, al presente, essere fornita in aggiunta a quanto già reso noto con le risposte date alle precedenti interrogazioni n. 4-10455 e n. 4-12982, in quanto, essendo tuttora pendente il giudizio penale, la commissione d'inchiesta formale non ha ancora potuto riprendere i suoi lavori.*

Si può, ora, far presente soltanto che:

la concomitanza della manifestazione musicale, tenutasi a La Spezia il 6 settem-

bre 1982 nel quadro del programma caserme aperte, con la triste ricorrenza, è stata puramente casuale e dovuta esclusivamente a precedenti impegni assunti dal cantante Venditti;

l'inchiesta sommaria esperita a suo tempo mise in evidenza che il giovane Capuozzo cadde a circa 4 metri di distanza dal muro sottostante la finestra dalla quale era precipitato.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte del giovane David Spagnolo di 19 anni, di Santa Sofia di Epiro in provincia di Cosenza, nell'incidente avvenuto l'11 novembre 1982 a San Giovanni di Ostellato presso Ferrara:

- 1) quale è stata la dinamica dell'incidente;
- 2) quali erano le condizioni del camion;
- 3) quale era l'ordine di servizio;
- 4) quale era l'esperienza di guida dello Spagnolo. (4-17178)

RISPOSTA. — *L'incidente cui si riferisce l'interrogante è avvenuto alle 15,15 dell'11 novembre 1982, al chilometro 32, 600 della superstrada che collega Porto Garibaldi (Ferrara) a Ferrara, all'automezzo militare ACP targato EI609190, facente parte di un'autocolonna che trasportava personale di rientro dai tiri; esso era guidato dall'artigliere Daniele Ferruzza e non dall'artigliere David Spagnolo, deceduto in seguito all'incidente, e capomacchina era il sottotenente di complemento di prima nomina Filippo Ferrigno. Mentre procedeva a 40-50 chilometri orari, con condizioni ambientali di marcia caratterizzate da fondo stradale umido con presenza di leggera foschia, detto automezzo si spostava sulla destra della strada, fino ad impegnare, con le ruote anteriore e posteriore di destra la banchina*

erbossa laterale, fuori dell'asfalto e percorreva circa cinquanta metri; dopo aver superato un avvallamento della banchina profondo circa venticinque centimetri, mentre il capomacchina tentava, gridando, di richiamare l'attenzione del conduttore, il mezzo iniziava una deviazione verso destra che lo spostava sempre più fuori strada, fino ad impegnare la scarpata, prima con le ruote di destra, poi con quelle di sinistra, inclinandosi sempre più sino a ribaltarsi completamente sul fondo del fossato.

Ovviamente, i mezzi militari che seguivano l'automezzo si fermavano e iniziavano immediatamente le operazioni di soccorso. Prontamente avvertiti giungevano sul posto, con autogru ed ambulanze, i vigili del fuoco che, imbracato l'automezzo incidentato, lo sollevavano permettendo il recupero dell'artigliere Spagnolo, che non dava nessun segno di vita. Egli veniva, quindi, immediatamente trasportato all'ospedale Sant'Anna di Ferrara, dove però giungeva cadavere, per trauma cranico e sfondamento del torace.

L'automezzo ribaltatosi risultava perfettamente efficiente sia dai controlli di routine eseguiti prima del movimento, sia nel corso del controllo tecnico effettuato dalla sesta officina riparazioni motorizzazione esercito, due giorni prima dell'incidente.

Quanto all'ordine di servizio, si fa presente che il comandante del centoventunesimo reggimento artiglieria contraerea leggera, con ordine del 7 ottobre 1982, n. 2857/03125, aveva disposto l'effettuazione dei previsti tiri con le armi portatili per il nono scaglione 1982, presso il poligono Foci del Reno e, conseguentemente, il comando del quarto gruppo contraerea leggera, con sede in Ferrara, aveva emanato le disposizioni di dettaglio per l'esecuzione. Quest'ultimo aveva disposto, in particolare, che i tiri fossero effettuati in tre riprese l'11 novembre 1982 e che il personale interessato venisse trasportato al poligono, distante da Ferrara circa settanta chilometri, da un drappello costituito da una vettura da ricognizione e da sei autocarri al comando del capitano Enrico Casadei, effettivo al quarto gruppo e predesignato quale direttore di tiro.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

L'artigliere Daniele Ferruzza, conduttore dell'automezzo ribaltatosi, aveva già espletato diversi servizi, tra cui due uscite in autocolonna e non aveva mai manifestato, sino al momento dell'incidente, malessere o sonnolenza. Egli era in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici per espletare l'incarico di conduttore. Era altresì già in possesso di patente civile, e aveva conseguito le abilitazioni militari modello 2/A e modello 7.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso che:

1) nei primi giorni del mese di novembre l'interrogante ha presentato una interrogazione sul problema dei *desaparecidos* nella quale chiedeva che fossero svolti accertamenti per stabilire se l'Ufficio « D » del SID aveva sottoscritto nel 1975 un accordo con l'omologo servizio argentino per coordinare la lotta alle forze di sinistra nei due paesi e controllare i fuorusciti argentini in Italia;

2) da notizie in possesso dell'interrogante, pare che il SISDE abbia stabilito, senza alcun frutto concreto, un contatto con esponenti dei servizi segreti argentini per giungere alla cattura di alcuni latitanti di estrema destra -

se, qualora corrispondano a verità le premesse di cui sopra, non gli sembrino purtroppo logici e conseguenziali, alla luce degli accordi sottoscritti dal SID, i risultati pratici conseguiti dal SISDE;

per conoscere, in relazione a quanto sopra, quanto si intende fare per avere ulteriori chiarimenti e notizie circa i dati in possesso dei servizi segreti. (4-17464)

RISPOSTA. — *L'argomento dei desaparecidos in generale è stato esaurientemente trattato dal ministro degli affari esteri, Emilio Colombo, nella seduta della Camera dei deputati dell'11 gennaio 1983. Per ogni*

chiarimento sui quesiti posti si rimanda pertanto al resoconto sommario relativo la seduta suddetta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

ALIVERTI, CITARISTI, GARZIA E TESINI ARISTIDE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

— Per conoscere se corrisponde a verità la notizia pubblicata sull'agenzia giornalistica *Repubblica* relativamente alla delibera del consiglio di amministrazione dell'ENEL in data 13 maggio 1982 colla quale si dispone di corrispondere, sotto forma di obbligazioni, 52 miliardi ai 1.300 dirigenti dell'ente, in base ad un accordo del 1979.

Per sapere altresì se non ritenga opportuno avere spiegazioni circa tale accordo, sulla validità giuridica e contrattuale dello stesso e se, in relazione alla situazione finanziaria, non ritenga di intervenire per sospenderne l'esecuzione e per la conseguente disdetta. (4-14652)

RISPOSTA. — *In data 25 maggio 1982 il titolare di questo Ministero ha chiesto al presidente dell'ENEL, ingegner Corbellini, la sospensione dell'esecuzione dell'accordo stipulato in data 13 maggio 1982, con la FNDAI (federazione nazionale dirigenti aziende industriali).*

Successivamente, e precisamente in data 16 ottobre 1982, l'ingegner Corbellini è stato di nuovo invitato a sospendere l'efficacia dell'accordo suddetto fino a che non sarà tornata in equilibrio la situazione finanziaria dell'ENEL. Con l'occasione il presidente dell'ENEL è stato altresì invitato a ricercare con la rappresentanza sindacale dei dirigenti una soluzione del problema meno onerosa di quella contemplata nell'accordo in parola.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

AMARANTE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che la notizia circa il mancato ripristino della linea aliscafi da Napoli per le varie località turistiche della provincia di Salerno ha sollevato giusto malcontento tra gli operatori turistici e le popolazioni interessate — se e quali iniziative intendano intraprendere, con l'urgenza che la situazione richiede, per assicurare i collegamenti necessari per lo svolgimento della attività turistica in provincia di Salerno già fortemente posta in discussione dal sisma del 23 novembre 1980 e dalle sue conseguenze. (4-08587)

RISPOSTA. — *L'assessorato al turismo della regione Campania ha reso noto che i servizi in questione si sono regolarmente effettuati con inizio dal mese di luglio 1981.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

a) che nel comune di Castel San Giorgio in provincia di Salerno è operante una scuola coordinata dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura (con indirizzo di « esperto orticoltore ») alla quale è annessa un'azienda agricola di tremila metri quadrati, fittata dal comune e concessa in uso alla scuola;

b) che gli insegnanti di esercitazioni agrarie hanno ripetutamente chiesto al preside dell'Istituto, senza ottenere neppure risposta, di conoscere l'entità della superficie agraria sulla quale programmare le esercitazioni, richieste, tra l'altro, anche dagli alunni —:

1) se risulta che solo recentemente il preside abbia comunicato — e solo oralmente — di aver destinato 2.500 metri quadrati per le esercitazioni della sede di Ca-

stel San Giorgio e 2.500 metri quadrati per gli alunni della sede coordinata di Angri;

2) quale destinazione è stata data agli altri 25.000 metri quadrati dell'azienda e quali organi abbiano deciso l'eventuale destinazione;

3) se e quali entrate finanziarie vi sono state, negli anni decorsi, dalla utilizzazione dei suddetti tre ettari nel caso risulti accertato che alcuni ettari sarebbero stati concessi in compartecipazione a persone estranee alla scuola;

4) se il bilancio della suddetta azienda agricola sia stato affisso all'albo della scuola e se sia stato portato a conoscenza degli organi collegiali della scuola medesima. (4-17235)

RISPOSTA. — *Il piano di utilizzazione a scopi didattici delle aziende annesse alle scuole coordinate dell'istituto professionale per l'agricoltura di Salerno risulta approvato dalla giunta esecutiva e dal competente consiglio di istituto, in relazione alle previsioni operative effettuate dai singoli docenti e sulla base di criteri formulati in apposite delibere dei predetti organismi.*

Per quanto concerne, in particolare, la ripartizione del fondo rustico dell'azienda agraria annessa alla scuola coordinata di Castel San Giorgio, il capo di istituto ha precisato che, in aggiunta alle informazioni rese tempestivamente ai docenti interessati, dettagliati elementi sono stati comunicati direttamente ai professori Cerullo e Mennella; alla scuola in questione, in conformità della deliberazione adottata dal consiglio di istituto nella seduta del 20 ottobre 1982, è risultata assegnata, per l'anno scolastico 1982-1983, una superficie ritenuta indispensabile per la concreta utilizzazione, con l'intesa che, ove comprovate esigenze didattiche ed operative debitamente evidenziate dai consigli di classe dovessero richiederlo, la scuola stessa potrà senz'altro disporre di aree più ampie.

Risponde, comunque, al vero che una parte dell'azienda agricola di cui trattasi è stata concessa in compartecipazione, pre-

via deliberazione del consiglio di istituto (atto del 20 dicembre 1978, n. 18), con apposito contratto, a decorrere dal 1° aprile 1979.

Le motivazioni che, sulla base di un'esperienza compiuta nell'anno 1978, indussero l'organo collegiale suindicato a dare la propria adesione alla stipula del contratto, si fondavano sulla opportunità di affidare a terzi, in conformità al sistema praticato largamente nella zona, e fatta salva la parte di fondo riservata ai fini didattici, quelle parti di terreno eccedenti che, destinate a colture orticole, abbisognavano di interventi soprattutto nel periodo estivo, quando le lezioni sono terminate; in sostanza l'istituto intendeva evitare che parte del terreno restasse abbandonato per mancanza di costante intervento operativo, tenuto anche conto che l'elevato costo della mano d'opera agricola, nel periodo estivo, avrebbe comportato gravosi oneri, ove ai lavori di manutenzione e coltivazione avesse dovuto provvedere la scuola. Al riguardo non pare che le suaccennate motivazioni siano da censurare, considerato altresì che nessuna condizione ostativa alla realizzazione della conduzione da parte di terzi era stata posta dall'amministrazione comunale.

In ordine alle determinazioni come sopra adottate — che non hanno tuttavia impedito le previste esercitazioni in campo aperto da parte degli alunni dell'istituto — opportuni chiarimenti sono stati di recente chiesti al provveditore agli studi di Salerno, delegato ad accertare se e quali implicazioni possano derivare, alla luce della nuova normativa sui contratti agrari, dal particolare tipo di accordo stipulato tra la scuola e i terzi.

Premesso, infine, che gli atti e la documentazione concernenti le entrate dell'azienda agraria predetta sono stati acquisiti agli atti dell'istituto, si aggiunge che il capo di istituto non ha ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione, all'albo della scuola, del bilancio della medesima azienda, essendo quest'ultimo un atto preparatorio interno non soggetto a pubblicità. D'altra parte al riscontro di legittimità e di merito sui bilanci in esame sono preposti, com'è

noto, i revisori dei conti ed il provveditore agli studi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

BABBINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) per quali ragioni non siano stati fino ad ora adottati i necessari provvedimenti, peraltro già sollecitati dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 30 ottobre 1981, per rimuovere gli ostacoli che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 9 aprile 1981 ha frapposto allo svolgimento delle operazioni conseguenti alla legge n. 336 del 1970 a favore degli ex dipendenti di enti pubblici, loro consorzi ed aziende;

b) se non ritenga opportuno, ad oltre un anno dalla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, sbloccare la situazione degli istituti di previdenza (in particolare la Cassa pensioni dipendenti da enti locali - CPDEL), presso i quali sono ferme migliaia di pratiche di pensione, con grave disagio per i numerosi interessati;

c) se non ritenga, inoltre, alla luce delle esaurienti e puntuali argomentazioni svolte dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - con lettera n. 32011 dell'11 dicembre 1981, di assumere urgentemente iniziative, anche sul piano legislativo, per fare sì che, tenuto conto del vigente sistema di finanziamento dei bilanci degli enti locali e, in via indiretta, delle loro aziende di servizi, si introduca una generale conferma di legittimità dei provvedimenti concessivi dei benefici in questione, e se ne sancisca la regolarità di copertura, da parte degli enti datori di lavoro, mediante l'utilizzazione degli appositi stanziamenti iscritti nella parte corrente dei rispettivi bilanci, trattandosi nel caso di enti locali, loro consorzi ed aziende, di onere che lo Stato ha di fatto corri-

sposto e corrisponde nel rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. (4-17213)

RISPOSTA. — Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del Tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1971, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che

vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali. Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BARBAROSSA VOZA, DI CORATO, MASIELLO E SICOLO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere le ragioni del ritardo per cui l'ISTAT non ha ancora accreditato al comune di Bari la somma necessaria per il compenso ai censitori, i quali hanno ricevuto sinora solo un acconto di lire 100.000.

Per sapere se si pensa di alleviare i disagi della disoccupazione giovanile non retribuendo in tempo debito le prestazioni lavorative effettuate. (4-12526)

RISPOSTA. — L'ISTAT ha accreditato al comune di Bari, nel febbraio 1982, la somma necessaria per corrispondere i compensi ai rilevatori impegnati nelle operazioni censuarie. Nello stesso mese di febbraio 1982 l'amministrazione comunale interessata ha provveduto, con procedura d'urgenza, al pagamento dei compensi nella misura dell'80 per cento, ritenendo opportuno procedere al saldo dopo l'effettuazione del controllo e riscontro dei questionari consegnati. La liquidazione definitiva è stata disposta, a operazioni ultimate, nel successivo mese di giugno 1982.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

BATTAGLIA E RAVAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che le Casse di risparmio venete hanno deliberato la loro partecipazione a una società finanziaria avente per oggetto specifico l'acquisizione della Banca cattolica del Veneto dalla società « La Centrale » —:

in base a quali autorizzazioni del tesoro e dell'organo di controllo le Casse

di risparmio venete abbiano preso le deliberazioni accennate;

quale sia l'orientamento generale del Governo in ordine al patrimonio bancario indirettamente controllato dal « Nuovo Banco Ambrosiano »;

se esista un particolare orientamento favorevole alla cessione della Banca cattolica del Veneto;

se il Governo consideri realistico il prezzo ipotizzato alle Casse di risparmio venete per la cessione da esse auspicata;

se, e quando eventualmente, l'intero problema sarà trattato in sede di Comitato per il credito. (4-16990)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nelle riunioni in data 10 settembre 1982 e 11 ottobre 1982, ha autonomamente deliberato di partecipare al capitale della società per azioni Carifin Veneto, con una quota del 32 per cento. Analoga deliberazione di partecipazione alla Carifin è stata assunta, in data 12 ottobre 1982, dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia, limitatamente ad una quota del 19 per cento.

In particolare si precisa che la cennata società — avente per oggetto l'acquisizione e la vendita di partecipazioni bancarie — si proporrebbe l'acquisto del pacchetto azionario della Cattolica, attualmente detenuto dalla società per azioni La Centrale Finanziaria.

Per altro, le istanze avanzate dalle predette casse per essere autorizzate all'assunzione delle menzionate partecipazioni non sono state accolte in quanto la Carifin Veneto, per l'ambito operativo che la contraddistingue, non risulta inquadrabile fra le partecipazioni detenibili dalle aziende di credito ai sensi della delibera del comitato di credito del 28 gennaio 1981. Sulla base di tale delibera l'organo di vigilanza ha, inoltre, previsto che le aziende di credito producano un piano organico, approvato dai competenti organi amministrativi, per il riassetto o la dimissione di quelle parteci-

pazioni che non risultino in linea con quanto espressamente previsto dal comitato.

Anche il Nuovo banco Ambrosiano è stato pertanto invitato a predisporre al più presto un piano di riassetto della propria partecipazione nella società per azioni Centrale Finanziaria, attraverso la quale attualmente controlla una quota del capitale della banca cattolica del Veneto.

In ogni caso, rientra nell'esclusiva sfera di competenza del consiglio di amministrazione del Nuovo banco Ambrosiano la decisione se optare per l'alienazione della partecipazione nella banca cattolica del Veneto a soggetti non collegati o per l'assunzione diretta dell'interessenza in questione.

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

BENCO GRUBER. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere in quale modo sia stata resa applicabile, a tutela dei diritti della categoria degli invalidi di guerra ed ex combattenti — già per sé stessa duramente colpita — la legge 24 maggio 1970, n. 336, che prevedeva per la predetta categoria maggiorazioni, rese ormai imprescindibili, delle rispettive spettanze, il cui diritto sia quanto meno insorto da molti anni.

Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per avviare a soluzione il problema segnalato. (4-12665)

RISPOSTA. — L'interrogazione stessa sembra intesa ad ottenere chiarimenti in ordine alla questione insorta a seguito della sentenza del 9 aprile, n. 92, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e loro consorzi dovranno far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico dalla predetta legge.

Al riguardo, con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati,

disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate.

In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1971, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali. Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BENCO GRUBER. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se si intenda adottare il criterio in base al quale in materia di rifinanziamento della legge sulla ricostruzione del Friuli terremotato tutte le disponibilità finanziarie convogliate al FRIE dalle leggi sulla ricostruzione predetta abbiano ad essere gestite attraverso il Medio Credito di Udine, escludendo con ciò le Casse di Risparmio che, per rappresentare gli istituti di credito più capillari e di più facile accesso da parte degli utenti delle zone periferiche e delle categorie economiche più popolari, verrebbero ingiustificatamente dequalificate: in questo senso si sono già pronunciate le categorie produttive e sociali isontine affinché non sia modificato il vigente sistema gestionale del FRIE senza introdurre criteri discriminativi a danno di coloro che debbono utilizzare al meglio le disponibilità finanziarie della ricostruzione.

(4-15456)

RISPOSTA. — *In forza delle leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546, contenenti norme per la ricostruzione delle zone suindicate colpite dal terremoto nel 1976, la possibilità di operare con i fondi recati dalle leggi citate è consentita a tutti gli istituti di credito operanti nella Regione. Né allo stato attuale sussiste alcun progetto diretto a modificare la vigente normativa ed a riservare al mediocredito la gestione esclusiva delle anzidette disponibilità.*

Del resto l'attuale sistema fondato sulla pluralità degli istituti gestori (mediocredito e casse di risparmio) ha consentito un ampio soddisfacimento delle esigenze creditizie degli operatori locali e di pervenire, nell'opera di ricostruzione delle zone sinistrate, a risultati che, per unanime riconoscimento delle categorie interessate, sono da considerarsi oltremodo positivi.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BENCO GRUBER. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità.*

— Per sapere quali provvidenze siano state prese o si intendano prendere per mettere i sordomuti, soggetti ad una delle più gravi menomazioni, in condizione di usufruire, come ormai in atto in molti paesi civili, di almeno una trasmissione quotidiana di telegiornale ad essi dedicata, con metodi e mezzi ormai ampiamente sperimentati.

Inoltre, sempre allo scopo di rompere l'isolamento al quale è costretto il sordomuto, si chiede di conoscere se è prospettata l'introduzione con modalità specifiche di telefoni scriventi che consentano al sordomuto contatti personali, familiari, professionali e di urgenza con uffici pubblici, ospedali e unità sanitarie, socio-assistenziali ed altri, nonché l'installazione di speciali attrezzature elettroniche già in uso in molti paesi per la sottotitolazione delle produzioni e trasmissioni televisive che consentano ai sordi di seguire le trasmissioni senza disturbo per l'utente non sordo.

Si chiede inoltre se non si ritenga opportuno costituire una commissione tecnica presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'utilizzo anche in Italia di apparecchiature e sistemi più idonei a facilitare la comunicazione e la partecipazione ai programmi televisivi malgrado le sofferte restrizioni di udito e di parola che non trovano neppure riscontro in una riduzione del canone televisivo che i sordomuti utilizzano solo visivamente.

(4-16471)

RISPOSTA. — *La questione, posta dall'interrogante, implica la preventiva soluzione dei problemi di natura squisitamente tecnica, per l'esame dei quali a seguito di richieste formulate dall'ente nazionale sordomuti e dell'interessamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, si sono tenute presso questo Ministero alcune riunioni tra i rappresentanti del suddetto ente, della RAI e di questa Amministrazione.*

Nel corso di dette riunioni l'ente nazionale sordomuti, nel rappresentare le iniziative più opportune da adottare per venire

incontro alle esigenze dei minorati dell'udito e della parola, ha chiesto che vengano impiegati nelle trasmissioni televisive idonei apparati elettronici affinché le trasmissioni siano accessibili alla categoria.

In questo quadro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si sta adoperando affinché — anche in applicazione del disposto dell'articolo 11 della nuova convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, la quale prevede che la RAI è impegnata a studiare nuove tecniche, specialmente in relazione ai sistemi televideo, e ad applicarle in via graduale, compatibilmente con gli aspetti tecnici, economici e della domanda dell'utenza, per rendere comprensibili ai privi dell'udito ed ai non vedenti i programmi televisivi, con particolare riguardo ai notiziari informativi — si riprendano i contatti tra le parti interessate per pervenire quanto prima ad una soddisfacente soluzione del problema.

La concessionaria RAI, ha inoltre precisato che il TGI, oltre a fornire costantemente informazioni sul problema dei sordomuti, ha in corso di approntamento un telegiornale dedicato agli stessi che, sia pure in formato ridotto, avrà una frequenza giornaliera.

Per quanto attiene invece il settore telefonico, la concessionaria SIP interessata al riguardo ha fatto sapere che purtroppo in Italia ancora non esistono apparecchiature ad uso specifico dei sordomuti. Comunque la concessionaria ha ribadito che a tal uopo ha costituito un gruppo di lavoro per lo studio delle modalità pratiche per la soluzione di suindicati problemi.

Si fa presente, infine, che l'azienda di Stato per i servizi telefonici e la concessionaria SIP, sensibili alle condizioni in cui si trovano i portatori dei suddetti handicaps stanno avviando ricerche e studi diretti a raccogliere indicazioni concernenti il numero degli utenti privi dell'udito e della parola e quindi poter andare incontro alle loro esigenze.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

BOATO, ZAVAGNIN, GALLI MARIA LUISA, BROCCA, CRUCIANELLI E FERRARI MARTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

a) il giovane obiettore di coscienza Roberto Moggetto di Breganze (Vicenza) ha in corso la pratica per il riconoscimento della propria domanda di obiezione di coscienza, finora respinta dal Ministero della difesa e per la quale ritiene di avere invece diritto, ragion per cui è ricorso alla autorità giudiziaria amministrativa;

b) gli interroganti, per il rispetto verso la magistratura e per la doverosa autonomia della stessa, si astengono dall'esprimere considerazioni sul fondamento dell'obiezione (i cui motivi ispiratori condividono) e quindi dal chiedere inammissibili interventi dell'esecutivo in questa sede;

c) ciò che però non è possibile sottrarre, e che rappresenta un fatto gravissimo, di obiettiva insidia alle istituzioni e di anomalo deprecabile intervento di pressione sull'autorità giudiziaria, è il documento intestato e datato « Legione Carabinieri di Padova — Tenenza di Thiene — 36016THIENE (VI), li 30 Gennaio 1980 — n. 54109/3 di prot. "P", che è una informativa (si dice infatti nel testo testualmente « esito informazioni ») che la tenenza di Thiene rivolge al comando del Distretto militare di Vicenza — Sezione reclutamento;

d) evidentemente, di fronte ad una richiesta di riconoscimento di obiezione di coscienza, il Distretto militare di Vicenza ha ritenuto fosse legittimo affiancare l'accertamento devoluto ad altre autorità con un suo proprio personale intervento, da svolgersi attraverso la tenenza dei carabinieri di Thiene — comando di Breganze — (e infatti l'intervento del Distretto militare porta il numero 2814/05594 del 20 dicembre 1979, come pure si legge in epigrafe al documento);

e) a parte tale intervento del Distretto militare, se il Distretto usa ritenere « notizie utili » l'espressione di apprezza-

menti e di giudizi che sono solo infondati e per alcuni aspetti ingiuriosi, sembra si sia oltrepassato ogni limite di tollerabilità quando si esamini come la tenenza di Thiene — comando di Breganze — risponde alla richiesta di informative: il documento datato 30 Gennaio 1980 è un miscuglio inammissibile di apprezzamenti personali e soggettivi dell'estensore nei confronti del Maggetto e di informazioni tendenziose e senza alcun fondamento di verità obiettiva, allo scopo di mettere in cattiva luce il Maggetto stesso;

f) il Maggetto non ha alcuna possibilità di difendersi rispetto al contenuto del documento lamentato, poiché la data dello stesso rientra nei termini previsti dal recente provvedimento di amnistia che copre quindi la diffamazione realizzata dall'estensore dell'informativa;

g) tale informativa comincia col precisare che il Maggetto è « elemento facilmente influenzabile », che la sua domanda di obiezione « non corrisponde ai suoi sentimenti e alla sua piena volontà » e, scendendo ai particolari, il Maggetto viene additato come « attivo partecipante a dimostrazioni di sciopero », colpevole di blocco stradale con elementi « anche di autonomia operaia »; con tale atteggiamento egli avrebbe realizzato « violenza anche se in parte passiva », che si vorrebbe « sconfessare » con la domanda di obiezione di coscienza; sempre a proposito di fatti, i carabinieri di Breganze segnalano che il Maggetto aveva « manifestato l'intenzione » di arruolarsi nei carabinieri;

h) il documento conclude che il Maggetto ha una ideologia « contraria all'ordinamento democratico dello Stato » e che « pertanto » l'obiezione di coscienza non rispecchia la sua volontà;

i) c'è davvero da rimanere allibiti di fronte alla violenza di un simile linguaggio che mescola gravissime notazioni psicologiche che attengono alla sfera del pensiero dell'interessato con addebiti di fatto denunciati con espressioni che denotano chiaramente una avversione di chi

scrive (personale e di ufficio) nei confronti del Maggetto;

l) la verità è completamente diversa e facilmente dimostrabile, come l'avrebbe dimostrata il Maggetto se avesse potuto dar corso alla sua querela; egli è talmente contrario alle istituzioni che non solo ha sempre civilmente esercitato il diritto-dovere di voto, ma si è anche prestato su proposta della sezione locale del PCI ad assolvere il compito di scrutatore; oltre alle considerazioni sfornite di ogni fondamento per quanto viene « sentenziato » sulla sua influenzabilità e sul carattere, quando si viene nel concreto, si consente di cogliere l'assurdità di incolpazioni specifiche; così per quanto riguarda la militanza sindacale dell'interessato: il partecipare allo sciopero viene considerato un fatto riprovevole e contrario ad un certo concetto di ordine, che ha maggior assonanza con quello prima del 1945 che con quello successivo;

m) i principi della nonviolenza che il Maggetto proclama sono stati riconosciuti con documenti scritti da mons. Bettazzi, vescovo di Ivrea e presidente della *Pax Christi*, dal Consiglio di zona dei metalmeccanici, dai partiti politici, dalle ACLI provinciali e da centinaia di firme di solidarietà dei suoi concittadini;

n) uguale non fondamento, o solo fondamento in una fertile inventiva o in una deplorabile preconcetta animosità, riveste lo stranissimo « addebito » che i carabinieri muovono al Maggetto, addebitandogli la colpa di avere « manifestato l'intenzione di assolvere il servizio militare nell'arma quale carabiniere ausiliario » -;

1) se il Ministro della difesa è al corrente che per l'obiettore di coscienza Roberto Maggetto, i carabinieri di Breganze hanno avuto richiesta dal Distretto militare di Vicenza di informazioni e se il Ministro ritiene che corrisponda a legge che le richieste « notizie utili » diventino una serie di apprezzamenti ingiuriosi e soggettivi;

2) se risulta al Ministro che sia pratica consuetudinaria, e « normale », che tali informazioni vengano chieste e che tali informazioni si estendano a valutazioni e apprezzamenti che in nessun modo possano definirsi « notizie utili »;

3) nel deprecato caso positivo, quale uso giudiziario, amministrativo o genericamente politico, viene fatto di tali informative e se il Ministro non ritenga che comunque, qualunque uso ne venga fatto, vi sia ragione di immediato intervento per far cessare tali prassi;

4) se il Ministro ritenga di richiedere alla tenenza di Thiene - comando di Breganze - in base a quali fatti, documenti o testimonianze i carabinieri hanno formulato i giudizi generici sulla personalità del Maggetto e gli addebiti specifici di cui al documento del 30 gennaio 1980, e se, ove risultasse che, come è vero, le informative dei carabinieri di Breganze sono gratuite, infondate e per alcuni versi diffamatorie, non si ritenga di sottoporre a procedimento disciplinare l'estensore delle informative stesse;

5) se per tutti gli obiettori di coscienza esista, in fascicolo e in misura più o meno riservata, un tipo di informative quali quelle relative al Maggetto;

6) se infine il Ministro non ritenga - visto che il procedimento penale non è radicabile dall'interessato per intervenuta amnistia per il reato di diffamazione - di informare dei fatti il pubblico ministero di Vicenza, il procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e il Comando generale dell'arma dei carabinieri, per quanto eventualmente di competenza specifica di ciascuna di dette autorità. (4-15066)

RISPOSTA. — Il giovane Roberto Maggetto, a suo tempo non riconosciuto obiettore di coscienza, ha prodotto, mentre era detenuto nel carcere militare di Roma per aver rifiutato di prestare il servizio militare di leva, altra domanda di ammissione al servizio civile sostitutivo, ai sensi della leg-

ge 15 dicembre 1972, n. 772. A seguito del parere favorevole espresso dalla competente commissione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 772, tale ultima istanza è stata accolta con decreto ministeriale 1° giugno 1982; pertanto, l'interessato in data 22 luglio 1982 è stato distaccato presso il comune di Vicenza per la prestazione del servizio civile.

Si soggiunge che al necessario accertamento della esistenza e della fondatezza dei motivi addotti a sostegno della eccezionale obiezione di coscienza concorrono anche le informazioni che i competenti comandi dell'arma dei carabinieri forniscono, indistintamente per tutti i richiedenti, in ottemperanza a disposizioni che furono impartite nel 1974 dal ministro della difesa allora in carica.

Non si ravvisano, al presente, giustificati motivi per abrogare tali disposizioni, volte semplicemente ad acquisire obiettivi elementari di conoscenza e non di valutazione che spetta soltanto alla anzidetta commissione, per il parere d'obbligo, e al ministro, per la determinazione.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

BOFFARDI, RICCI, SANTI E BIONDI.
Al Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere — premesso che:

con legge 18 novembre 1980, n. 791 (Gazzetta Ufficiale n. 329 del 1° dicembre 1980) si riconosce la istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.;

la Presidenza del Consiglio con proprio decreto datato 24 marzo 1981 ha proceduto alla nomina della commissione prevista dall'articolo 3 della legge n. 791 del 1980;

i beneficiari di questo provvedimento sono un gruppo di cittadini, detti anche « deportati 16 giugno 1944 » che hanno inoltrato istanza tendente a conseguire i benefici previsti e tuttora attendono la definizione di quanto richiesto;

gli stessi furono i protagonisti di un noto episodio verificatosi a Genova il 16

giugno 1944 quando, quasi 2.000 operai furono prelevati da un gruppo di fabbriche del Ponente e deportati a Mathausen ed in altri campi di sterminio;

il comune di Genova ha intitolato diverse strade e posto targhe commemorative a ricordo di quel tragico giorno del quale gli scriventi vissero i momenti, e possono attestarlo —

quali ulteriori adempimenti questi cittadini devono espletare per vedere finalmente riconosciuto quanto è loro dovuto e quali provvedimenti si intenda predisporre affinché sollecitamente la normativa possa essere applicata con legittimità e giustizia.
(4-13717)

RISPOSTA. — L'assegno vitalizio previsto dalla legge 791 del 1980 viene riconosciuto ai cittadini italiani che, per motivi politici, razziali o ideologici, siano stati deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti designati con la sigla KZ (Konzentration zenter) meglio conosciuti con il nome di campi di sterminio o di annientamento (vernichtungslager).

Per quanto concerne, in particolare, le istanze inoltrate da un gruppo di cittadini di Genova, detti anche deportati 16 giugno 1944, si precisa che esse, già esaminate dall'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state respinte poiché nella specie non si sono riscontrate le condizioni previste dalla legge citata n. 791 del 1980, in quanto i richiedenti sostarono in un campo di smistamento presso Mathausen, donde furono avviati nei vari campi di lavoro, e non furono ristretti, per altro, in alcuno fra i campi di eliminazione, di sterminio o di punizione (Konzentration zenter).

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BOZZI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere — premesso:

che con decreto ministeriale 18 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale

n. 106 del 17 aprile 1980, è stata consentita la prenotazione, senza limitazione di numero, di monete da lire 500 in argento 835 per mille « Fior di conio » celebrative del centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti;

che per le prenotazioni fatte nei modi ed entro i termini stabiliti lo stesso decreto prevedeva la consegna delle monete, in speciali custodie, entro sessanta giorni dalla chiusura delle prenotazioni (e, cioè, in sostanza, entro l'agosto 1980);

che a tutt'oggi non sono state consegnate le dieci monete prenotate dalla signora Angela Sabella, via Martiri della Libertà 334, Sanremo (Imperia), nei termini e nei modi prestabiliti anche per quanto riguarda il versamento sul conto corrente postale n. 79871000, intestato all'« Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato », della somma di denaro all'uopo necessaria —

i motivi della mancata consegna delle monete al di là di ogni ragionevole ritardo o della mancata restituzione della somma versata sul citato conto corrente postale, nonostante i ripetuti solleciti fatti con lettere raccomandate R/R dall'interessata. (4-12287)

RISPOSTA. — *Le dieci monete commemorative di Michelangelo furono spedite alla signora Angela Sabella il giorno 11 marzo 1981 con assicurata n. 0764.*

L'ufficio postale di Sanremo restituì all'istituto poligrafico e zecca dello Stato, nel mese di giugno 1981, le citate monete in quanto l'interessata non si presentò per il ritiro delle stesse, nonostante i tre avvisi inviati dal suddetto ufficio postale.

Si aggiunge che l'istituto poligrafico, dopo lunghe ricerche per reperire il numero telefonico dell'interessata, supponendo un errore di indirizzo postale segnalato sul conto corrente di prenotazione, è riuscito a rintracciare ed a contattare la madre dell'interessata la quale ha dichiarato che la propria figlia è stata per qualche periodo assente.

Le monete in questione sono state ora spedite con assicurata del 5 gennaio 1983,

n. 624, alla madre della prenotataria signora Angela Bausiro, via Martiri della Libertà, n. 424, Sanremo.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'« illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico », oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente benefici a favore dei dipendenti pubblici *ex combattenti*; che a seguito di tale sentenza comuni e aziende municipalizzate, i quali avevano potuto concedere con propri mezzi finanziari i benefici previsti dalle citate norme ai propri dipendenti forniti dei prescritti requisiti, reclamano la restituzione di quanto corrisposto, considerandolo come non dovuto; che siffatta situazione, oltre a determinare palese disparità fra categorie di dipendenti pubblici, ha provocato giustificate perduranti proteste da parte dei dipendenti colpiti — se non s'intendono dare prontamente i necessari indirizzi perché si possa ottenere la completa legittima operatività dei benefici previsti, sanando il vizio riscontrato dalla Corte costituzionale.

Ciò, considerato che solo il Governo è in grado di provvedere nei modi dovuti alla indicazione della copertura finanziaria secondo quanto richiesto dalla Corte, colmando la lacuna in cui è incorso il Parlamento. (4-14317)

RISPOSTA. — *Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici *ex combattenti* ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese*

quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1971, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CAPPELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

il comune di Cesena (in data 12 marzo 1982), il comitato per l'edizione nazionale degli scritti di Renato Serra (in data 15 aprile 1982), il circolo filatelico numismatico di Cesena (in data 2 maggio 1982) hanno richiesto l'emissione di un francobollo celebrativo della nascita di Renato Serra (5 dicembre 1884-5 dicembre 1984);

in data 22 maggio 1982 il direttore centrale dei servizi postali, assicurava il presidente del comitato per l'edizione nazionale degli scritti di Renato Serra che la proposta sarebbe stata presa in esame, con la dovuta attenzione, in sede di definizione del programma filatelico per il 1984;

da notizie di stampa si è appreso che il 17 novembre 1982 si è riunita la Consulta nazionale per la filatelia che ha varato il programma per il 1984 senza accogliere le richieste citate —

i motivi che hanno portato la Consulta nazionale ad escludere dal programma 1984 il francobollo celebrativo della nascita di Renato Serra.

Per sapere, alla luce anche di un più approfondito esame del profilo e dei documenti allegati alle richieste, se non ritenga opportuno procedere ad una modifica o ad una integrazione del programma di emissioni filateliche 1984 per ricordare degnamente Renato Serra, critico letterario di finissimo gusto, ugualmente aperto ai valori della tradizione classica come alle istanze più inquiete della poesia e della narrativa moderna; scrittore di esemplare nobiltà stilistica; intellettuale di statura europea; italiano dal severo impegno civile; ufficiale di complemento nell'arma di fanteria, caduto nella guerra 1915-1918, mentre conduceva all'attacco del Podgora la compagnia da lui comandata: l'altezza del suo messaggio letterario ed umano è testimoniata nella sua interezza nel decreto del Presidente della

Repubblica 13 gennaio 1981 che ha promosso la edizione nazionale delle sue opere, e nel successivo decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 11 febbraio 1981, che ne ha affidato la cura al comitato già citato. (4-18168)

RISPOSTA. — Nel programma di emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per il prossimo anno 1984 non è compreso alcun francobollo commemorativo di Renato Serra. La proposta, infatti, avanzata da più parti, è stata esaminata dall'apposita consulta per la filatelia, con la dovuta attenzione, ma non ha potuto trovare accoglimento.

Si precisa, in proposito, che essendo stato adottato, da alcuni anni, il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi e commemorativi, non tutti gli avvenimenti, i personaggi, le ricorrenze, eccetera, anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile.

Ad ogni modo la proposta anzidetta, in concorso con molte altre analoghe, sarà tenuta nella dovuta considerazione, per il caso che si dovesse provvedere ad una integrazione del citato programma di emissioni per l'anno 1984.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

CARLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere - premesso:*

che la legge 9 ottobre 1971, n. 824 ha dettato norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati;

che, in particolare, l'articolo 6 della legge precitata accolla l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro;

che la Corte costituzionale con sua sentenza del 9 aprile 1981, n. 92 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precitato articolo 6 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;

che, di conseguenza numerosi comuni hanno sospeso il versamento alla CPDEL e all'INADEL dei contributi previsti dalla legge n. 336 del 1970 e successiva n. 824 del 1971 relativi al loro personale ex combattente od assimilato collocato a domanda, in quiescenza in attesa della emanazione di una nuova legge ovviante il vizio rilevato dalla Corte costituzionale;

che, a fronte di tale sospensione, la CPDEL e l'INADEL hanno sollecitato i versamenti in parola ripromettendosi di applicare gli interessi di mora per i ritardi di versamento -

se non ritiene di intervenire in merito per chiarire agli enti interessati la portata della dichiarazione di illegittimità costituzionale sopra menzionata dettando specifiche norme di comportamento evitando così incertezze applicative e conseguenti ritardi di pagamento. (4-16235)

RISPOSTA. — Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971 n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma

della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1981, n. 824, indicando le fonti per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvolute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali. Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controverse pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CIANNAMEA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, indispensabile per determinare l'anticipazione da concedersi da parte degli enti pubblici alle imprese assuntrici di lavori.

La mancata emanazione di tale decreto impedisce la concreta attuazione della norma di cui all'articolo 3 della legge 10 di-

cembre 1981, n. 741, con gravissimo danno soprattutto per le medie e piccole imprese, che sono costrette a ricorrere a prestiti bancari, i cui interessi, come è noto, sono particolarmente elevati. (4-13766)

RISPOSTA. — Con decreto di questo Ministero in data 21 aprile 1982 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1982, n. 117) si è provveduto ad estendere alle imprese fornitrici di beni e di servizi, aggiudicati entro il 31 dicembre 1981, ancorché l'esecuzione dei relativi contratti abbia avuto o abbia inizio successivamente a tale data, le disposizioni relative alla concessione di anticipi contenute dal decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977.

Con successivo decreto di questo Ministero, in data 22 aprile 1982 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1982, n. 117), si è altresì provveduto ad applicare ai lavori e alle forniture, da aggiudicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto e fino al 31 dicembre 1982, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1982, come modificato dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977.

Si precisa, infine, che con decreto ministeriale 8 novembre 1982 (Gazzetta ufficiale del 20 novembre 1982, n. 320) il beneficio dell'anticipazione previsto dal citato decreto ministeriale 22 aprile 1982 è stato prorogato anche per il 1983.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COMINATO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere —

premesso che la Banca del Monte di Rovigo è rimasto l'unico istituto bancario a livello locale e che assolve ad una positiva funzione in questo delicato settore;

constatato che attualmente si trova in una situazione di carenza direzionale in quanto, mentre lo Statuto prevede il

rinnovo delle cariche elettive ogni quattro anni, si è in presenza di un presidente il cui mandato è scaduto da 6 anni e mezzo e dell'assenza di un vicepresidente da oltre 9 anni;

che inoltre, da notizie apparse sulla stampa locale e da voci ricorrenti fra i cittadini ed in ambienti interessati, sembra siano in corso trattative per l'assorbimento o la fusione con altro istituto bancario per andare incontro ad esigenze politiche e personali e non certo collettive —

se il Ministro sia a conoscenza di questa non chiara situazione e dei motivi che hanno concorso a creare la precaria direzione dell'istituto bancario;

se non intenda intervenire urgentemente per ripristinare una corretta ed efficiente direzione di questo istituto, salvaguardandone l'autonomia e potenziandone la vita nell'interesse degli operatori e dei piccoli e medi risparmiatori locali.

(4-16195)

RISPOSTA. — *L'articolo 47 della legge bancaria stabilisce che nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra casse di risparmio e monti di credito su pegno le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale, approva poi, con suo decreto, le nuove norme statutarie.*

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un monte di credito su pegno di un'altra azienda di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta della Banca d'Italia.

La procedura viene avviata ad iniziativa dei competenti organi amministrativi delle aziende interessate i quali devono sottoporre l'ipotesi di fusione alla Banca d'Italia per gli adempimenti di sua competenza, prima che tale proposta venga approvata dal Comitato del credito, ai sensi dell'articolo 47 surrichiamato.

La Banca d'Italia, all'uopo interpellata, ha comunicato di essere, ovviamente, a

conoscenza delle notizie — riportate anche dalla stampa locale — riguardanti l'ipotesi di incorporazione della banca del monte di Rovigo da parte di un'altra azienda della categoria. Non è però pervenuta al predetto istituto, da parte di competenti organi aziendali, alcuna comunicazione formale idonea a promuovere il ventilato procedimento di fusione.

In relazione poi all'attuale situazione nelle cariche della banca in oggetto, si fa presente che l'argomento è iscritto all'ordine del giorno del comitato del credito per essere esaminato in una prossima riunione nel quadro del rinnovo degli organi di vertice di un residuo, limitato numero di enti della categoria.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CONTE CARMELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

se è vero che lo Stato ha messo in essere una iniziativa per sfrattare 250 cittadini che dal 1947, in qualità di sinistrati di guerra, occupano le « baracche già destinate a caserme » site in Montecorvino Rovella (SA);

se non ritiene di dover disporre la immediata sospensione di ogni provvedimento per dare al problema una soluzione che non metta alla disperazione cinquanta famiglie, che ancora sopportano le terribili conseguenze dell'ultima guerra.

(4-14996)

RISPOSTA. — *Con ordinanza 30 gennaio 1942 l'allora Ministero della guerra requisì alcuni terreni delle ditte De Feo e Granozio, siti nel comune di Montecorvino Rovella, facendovi costruire delle casermette in muratura per l'alloggiamento delle truppe. Tali manufatti, abbandonati nel 1943 a seguito degli eventi bellici, furono occupati da famiglie senza tetto. Cessato il regime della requisizione il 31 agosto 1947, le autorità militari competenti emisero decreto di occupazione di urgenza, cui fece seguito, per il terreno di proprietà De Feo, il*

decreto prefettizio di esproprio, mentre, per l'altro immobile, ritenuto non più necessario a fini militari, venne disposta la restituzione alla ditta Granozio, la quale non accettò, reclamando il fondo stesso libero da persone e da cose.

A causa di tale situazione, la ditta De Lorenzo, subentrata all'originario proprietario, ha agito contro l'Amministrazione difesa, che, con sentenza 30 maggio 1966 del tribunale di Napoli, confermata in appello, è stata condannata al pagamento di un'indennità annua fino al giorno della restituzione dell'immobile, libero da pesi. Una nuova causa, intesa ad ottenere la rivalutazione del suddetto indennizzo, è tuttora pendente. Si è pertanto reso necessario procedere in giudizio contro le famiglie che occupano abusivamente i baraccamenti ex militari insistenti sul terreno in parola, al fine di poterlo restituire nelle condizioni richieste dal proprietario e far cessare, in tal modo, il pagamento annuo dell'indennizzo a carico dello Stato.

L'azione giudiziaria è stata estesa dall'Avvocatura dello Stato anche nei confronti delle famiglie che detengono abusivamente i manufatti costruiti sui terreni espropriati, allo scopo di recuperarne la disponibilità alla difesa, che, quale usuaria del bene, ha l'obbligo di mettere in atto tutte le azioni necessarie perché gli stessi siano riportati alle loro destinazioni istituzionali.

Allo stato dei fatti, non vi è dunque alcuna possibilità di sospendere le azioni avviate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per allontanare sia gli abitanti dei baraccamenti che sorgono sul terreno della ditta De Lorenzo, sia di quelli che insistono sul terreno ex De Feo, ora appartenente allo Stato. Per questi ultimi, per altro, contatti sono stati presi con le competenti amministrazioni locali per trovare soluzioni alternative più favorevoli.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere, dopo che il presidente dell'Automobil

Club di Germania ha richiesto che urgentemente il nostro Governo decida, all'inizio dell'anno nuovo, provvedimenti a favore dei turisti tedeschi, se la « promessa » da parte italiana della reintroduzione dei buoni benzina per gli automobilisti stranieri e degli sconti sulle autostrade per vetture con targa estera ha già avuto esito positivo. (4-12387)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del turismo e delle finanze. — Per sapere - in considerazione che è la dinamica di movimento dei costi al consumo delle due componenti elementari del turismo, che sono il viaggio ed il soggiorno, che fa oscillare e quindi determina il livello di competitività dell'offerta turistica, nella sua globalità, sui mercati turistici della domanda, costi di entrambe le componenti che nei tempi più recenti hanno subito, ovunque, uno strepitoso aumento, tant'è che tutti i paesi dell'offerta turistica sono corsi ai ripari, per non uscire fuori mercato, escogitando le più sofisticate forme di incentivazione e di agevolazione; tenendo presente che la crisi energetica, scoppiata in tempi ancora più recenti, ha elevato i costi-viaggio a tal punto da rompere il rapporto preesistente di 20 a 80 rispetto ai costi-soggiorno e quindi ha appesantito l'incidenza dei costi-viaggio sull'intero « pacchetto » turistico; e in riferimento al fatto che i vettori aerei, ferroviari e marittimi hanno studiato ed introdotto tariffe turistiche agevolate, più le cosiddette « tariffe premio » e le tariffe per i lavoratori italiani all'estero per facilitare enormemente la « circolazione turistica », misure che costituiscono un indispensabile aiuto per risolvere l'oneroso problema dell'occupazione turistica (ora terribilmente bassa) della nostra ricettività alberghiera -

i motivi per i quali non sono state adottate misure per incentivare i viaggi, via terra, in automobile, dei nostri turisti stranieri, essendo risaputo che un buon 70 per cento dei turisti stranieri, che soggiornano

nano nel nostro paese, raggiunge lo stesso via terra, con la propria autovettura e da provenienze evidentemente europee;

per sapere inoltre se è vero che sono stati sospesi, per disposizione del Ministro delle finanze, i buoni benzina ENIT/ACI, togliendo le agevolazioni tariffarie autostradali per gli stranieri;

per sapere infine se il Governo non ritenga necessario ripristinare immediatamente, in vista della prossima stagione turistica 1981, i buoni benzina e le tariffe autostradali agevolate al fine di intervenire in modo pratico sulla tendenza che in questo ultimo periodo il movimento turistico straniero ha manifestato verso l'Italia. (4-07737)

RISPOSTA. — Il Ministero, ben consapevole che una incisiva azione incentivante nei riguardi dei turisti stranieri, ed in particolare di quelli europei che privilegiano l'automobile per i loro movimenti, deve concretarsi in tangibili misure agevolative che favoriscano l'ingresso in Italia di correnti turistiche motorizzate e le inducano a percorrere la penisola, si è fatto promotore di un provvedimento di legge che ha ripristinato i buoni-benzina ed ha disposto la concessione di facilitazioni sui pedaggi autostradali per le auto straniere che potranno godere, altresì, del soccorso stradale gratuitamente effettuato dai mezzi di soccorso dell'ACI.

La legge 22 febbraio 1982, n. 44 prevede infatti la concessione di due quantitativi di benzina a prezzo agevolato, un primo contingente di 150 litri viene assegnato a tutti i turisti stranieri che si recano in Italia con il loro veicolo, mentre la successiva assegnazione aggiuntiva di 200 litri viene concessa a coloro che scelgono di recarsi nelle aree del Mezzogiorno d'Italia.

In modo analogo è strutturato il sistema di facilitazioni relativo ai pedaggi autostradali per favorire al massimo la penetrazione dei turisti verso le regioni del sud. Tali incentivi, sono divenuti operanti il 10 giugno 1982, ed hanno determinato un più favorevole incremento del turismo motoriz-

zato di provenienza europea nel contesto di una generale ripresa dei flussi turistici verso il nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del turismo e dei lavori pubblici. — Per sapere, in relazione alla ripresa del servizio di navigazione sul lago D'Orta (Novara) e sulla promessa dell'assessore regionale al turismo di assegnare un nuovo natante, a condizione che si costituisca una accettabile struttura gestionale ad evitare il rilancio effimero di un servizio già altre volte durato il breve spazio di un mattino, come mai non esiste un servizio di navigazione regolare sul lago e come mai esiste invece il servizio tra Orta e l'Isola;

per sapere infine, per non correre il rischio di un ennesimo fallimento, se ritengano che sia utile un servizio esclusivamente turistico e stagionale, che fatalmente si limiterebbe al triangolo Isola-Orta-Pettenasco oppure se occorra coinvolgere tutti i centri rivieraschi convenendo o un avvio immediato, con il promesso finanziamento regionale a fondo perduto, oppure un approfondimento di ogni aspetto di questa realtà complessa, in modo da arrivare ad una proposta economicamente sostenibile. (4-07746)

RISPOSTA. — La prefettura di Novara ha reso noto che agli inizi degli anni settanta fu riorganizzato un servizio di trasporto di persone analogo al precedente che dopo qualche anno cessò l'attività per difficoltà finanziarie.

Attualmente esiste un servizio privato di navigazione stagionale che collega per fini turistici il centro di Orta San Giulio (Novara) all'Isola di San Giulio.

Gli operatori economici e la popolazione locale sono favorevoli alla istituzione di un servizio ai fini esclusivamente turistici che colleghi tutti i comuni rivieraschi: Orta

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

- Isola San Giulio - Gozzano - San Maurizio d'Opaglio - Pella - Pettenasco e Omegna (Novara) in quanto darebbe un ulteriore impulso allo sviluppo turistico della zona. Tale tipo di servizio comporta però notevoli costi di gestione di molto superiori alle prevedibili entrate per cui la sua istituzione è subordinata all'intervento finanziario della regione Piemonte.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che l'azienda di soggiorno e di turismo di Bordighera ha in programma di rimborsare ai turisti tedeschi che intendano soggiornare, per almeno 7 giorni, negli alberghi di quella splendida località turistica, il prezzo del biglietto di transito sull'autostrada dei Fiori;

per sapere se è vero che iniziative analoghe, anche con rimborsi di benzina, siano allo studio in località del meridione;

per sapere se non ritengano che la cosa sia valida ed interessante ed indubbiamente assai più giusta e coerente che non il generalizzato ribasso sulle tariffe autostradali a tutti i turisti stranieri, indipendentemente dal periodo e dalla modalità del loro soggiorno nel nostro paese e indubbiamente anche più valida della concessione agli stessi stranieri dei « buoni benzina »;

per sapere se è vero che in passato si è svolto un grande traffico dei « buoni benzina », da parte di molti turisti stranieri, specialmente tedeschi a danno dell'erario e del contribuente italiano, data la facilità di falsificazione degli stessi « buoni benzina », del complesso lavoro che essi richiedono ai distributori di carburante sulle nostre strade e dato che era veramente vergognoso il commercio dei buoni che interessava non poche categorie di commercianti ed albergatori. (4-08387)

RISPOSTA. — *Il Ministero dei lavori pubblici ha reso noto che il presidente dell'azienda di soggiorno di Bordighera (Imperia) ha confermato l'iniziativa mirante a rimborsare, ai turisti tedeschi soggiornanti per almeno sette giorni negli alberghi di Bordighera, il prezzo del biglietto di transito sull'autostrada dei Fiori. Di iniziative analoghe, anche con rimborsi di benzina, in località del meridione non si è al corrente.*

Va riconosciuto che ogni iniziativa promozionale a carattere locale può validamente integrare le misure di ordine generale che sono state adottate per incentivare i flussi turistici motorizzati e favorire la penetrazione verso il Mezzogiorno d'Italia.

Infatti la legge 22 febbraio 1982, n. 44, ha ripristinato i buoni-benzina per i turisti stranieri e le facilitazioni di transito autostradale stabilendo inoltre che il turista straniero motorizzato possa godere, a titolo gratuito, del soccorso stradale offerto dall'ACI.

Va precisato che per la stampa dei buoni-benzina sono stati usati particolari accorgimenti tecnici per rendere estremamente difficile ogni tentativo di contraffazione ed evitare così possibili abusi.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia vero che la nuova cartina turistica della provincia di Vercelli ed una serie di *depliants* aggiornati su Biella e sulle zone turistiche più interessanti della provincia sono stati ristampati ed aggiornati fuori bilancio, con il sostegno finanziario della Camera di commercio e dell'amministrazione provinciale di Vercelli e del comune di Biella;

per sapere quindi se sia vero che questo potrebbe denunciare in quale condizione è stato lasciato l'ente provinciale del turismo di Vercelli e se non ritenga che avrebbe invece dovuto ricevere mag-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

gior interessamento da parte della regione Piemonte, trattandosi allo stato di un ente provinciale del turismo quasi abbandonato a se stesso, con scarsa disponibilità finanziaria, se è vero che il suo bilancio attuale è pari a quello del 1964. (4-08923)

RISPOSTA. — *L'ordinamento e la dotazione finanziaria degli enti provinciali del turismo rientrano nella esclusiva competenza regionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, con il quale sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera.*

Tanto premesso, si comunica che l'assessorato al turismo della regione Piemonte ha precisato che il fatto che la provincia, la camera di commercio di Vercelli e il comune di Biella (Vercelli) abbiano sostenuto finanziariamente iniziative promozionali dell'ente provinciale per il turismo è indicativo della partecipazione degli enti locali ad un comune lavoro di valorizzazione del proprio territorio. Tali fatti sono del resto frequenti anche per gli altri EPT (enti provinciali per il turismo).

L'organo regionale ha segnalato che, per quanto poi riguarda la consistenza del bilancio degli EPT, occorre tenere presente che i compiti di questi ultimi sono stati notevolmente ridimensionati e ridotti sia in virtù dei decreti delegati per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sia in virtù di una serie di leggi regionali che hanno posto direttamente a carico della Regione o dei comuni funzioni prima gravanti su tali enti.

Si segnalano in particolare i compiti di promozione della domanda turistica assolti direttamente dalla Regione in virtù della propria legge 26 giugno 1979, n. 35; le funzioni amministrative in materia di incentivazione delle strutture turistico-ricettive ora svolte dalla stessa Regione in virtù di proprie leggi 12 agosto 1974, n. 23, 31 agosto 1979, n. 56, 12 agosto 1981, n. 281;

le funzioni amministrative in materia di campeggi ora gravanti sui comuni in virtù della legge 31 agosto 1979, n. 54. Tale riduzione di compiti rende per ora più che sufficiente le attuali dotazioni di bilancio, i cui ammontare sono stati per altro notevolmente maggiorati in questi ultimi anni. Per quanto riguarda specificatamente l'EPT di Vercelli si osserva, infatti, che l'ammontare dei contributi in suo favore risultano, nel corso di un decennio, più che triplicati: da lire 44 milioni nel 1971 la Regione ha assegnato al medesimo ente nel 1980 lire 142 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere se conoscono che in Francia è stato istituito, per iniziativa di un privato più volte truffato con assegni rubati, un servizio di informazioni telefoniche al quale commercianti e imprenditori possono abbonarsi (e i primi sono stati 250 utenti ai quali sono stati convalidati assegni per un importo di circa 4 milioni di franchi), rendendo così possibile accertare che, in genere, la truffa tramite assegno viene consumata, con assegni rubati, nel giro di 48 ore ed in Francia ogni anno vengono rubati circa 60.000 libretti di assegni (circa 1 milione e mezzo di potenziali assegni con i quali truffare il prossimo) e secondo quanto dichiarato dai commercianti aderenti all'iniziativa è sfuggito al controllo solo lo 0,25 per cento degli assegni presentati con un danno, quindi, assai limitato;*

per sapere se il Governo italiano non intenda seguire l'esempio francese installando un numero telefonico per conoscere se un assegno è regolare. (4-09835)

RISPOSTA. — *Non appaiono chiare le ragioni per le quali l'istituzione del servizio in questione, svolto in Francia da privati cittadini, dovrebbe essere affidato, in Ita-*

lia, all'iniziativa del Governo, anziché, come parrebbe più logico, a quelle delle aziende di credito e dei loro correntisti.

L'intervento delle istituzioni pubbliche attiene invero alla prevenzione ed alla repressione dei fatti costituenti reato. In proposito va precisato che la pena accessoria prevista dagli articoli 139-141 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (divieto di emettere assegni bancari per un periodo da uno a tre anni, nei casi più gravi di emissione di assegno non autorizzato o di assegno a vuoto) dovrebbe operare efficacemente in funzione di prevenzione dei reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio, ma necessita di un congruo periodo di sperimentazione, prima del quale sarebbe prematuro porre allo studio eventuali ulteriori iniziative di legge destinate ad operare sul piano della prevenzione degli stessi reati.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere —

considerato che le agenzie di viaggio di Torino hanno dichiarato guerra alla regione Piemonte per una disposizione del marzo 1980 che ha aumentato da 50.000 lire a 4 milioni la cauzione che si versa quando si intraprende l'attività;

considerato altresì che la regione Piemonte non sembra debba ritenersi competente in materia, in quanto la licenza viene rilasciata dalla questura, quindi dallo Stato, e la cauzione è strettamente legata alla licenza;

rilevato infine che le nuove disposizioni della regione Piemonte rischiano di portare ad una discriminazione tra le agenzie piemontesi e quelle di altre regioni, limitando il diritto del cittadino di svolgere in qualsiasi parte del territorio nazionale il proprio lavoro —

quale sia il pensiero del Governo in proposito e quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda eventualmente assumere. (4-10174)

RISPOSTA. — *Il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 6, relativo al trasferimento di funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera alle regioni, ha attribuito alla esclusiva competenza regionale la disciplina delle agenzie di viaggio per cui questa Amministrazione non ha alcuna possibilità di intervento in materia.*

Tanto premesso si ritiene di dover precisare che il deposito della cauzione non costituisce presupposto per il rilascio della licenza, ma condizione per l'esercizio dell'attività, stante la caratteristica di garanzia per danni eventualmente arrecati ai terzi (articoli 14 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523), per cui la fissazione della cauzione rientra senz'altro nella competenza delle regioni che hanno provveduto ad elevare l'ormai sufficiente misura fissata in lire 50 mila dalla normativa statale. Tale è stato anche il parere reso dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'interno che aveva ritenuto sussistente la competenza statale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Va precisato che le eventuali difformità di trattamento tra le legislazioni regionali saranno eliminate in prosieguo di tempo, attraverso l'autocoordinamento tra le stesse regioni anche sulla base delle direttive formulate nella legge-quadro sul turismo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ove si prevede che l'Amministrazione detti norme per la fissazione di criteri uniformi circa la determinazione del deposito cauzionale che i titolari delle agenzie di viaggio sono tenuti a versare.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del turismo e spettacolo e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere —

considerato che in seguito a denunce, esposti, diffide e querele, nella città di

Ercolano (Napoli), centro turistico di fama internazionale, due *pro loco* si contendono il diritto di priorità e di legittimità;

considerata l'importanza che la costituzione di una *pro loco* riveste nella città di Ercolano al fine di una tutela del patrimonio archeologico di interesse mondiale e dell'incremento del turismo —

se il Governo sia informato dello sviluppo delle indagini che sta conducendo la procura della Repubblica di Napoli dal 18 giugno 1981 su responsabilità gravissime di alcuni dirigenti dell'Ente provinciale del turismo di Napoli, denunciate da alcuni benemeriti cittadini;

per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per risolvere la spinosa questione di queste due tanto discusse *pro loco*, caso certamente unico nella storia della Repubblica. (4-10348)

RISPOSTA. — *Nel comune di Ercolano (Napoli) risultano effettivamente due pro-loco: la prima che risale al 1971 fa capo a Maria Saggese, ed ha ottenuto il parere favorevole dell'ente provinciale per il turismo di Napoli circa la iscrizione nell'albo regionale delle pro-loco. La stessa Maria Saggese è stata poi nominata commissario straordinario della pro-loco, con provvedimento dell'ente provinciale per il turismo di Napoli, a seguito dello scioglimento degli organi sociali.*

La seconda associazione è stata costituita con atto notarile del 19 dicembre 1980; il presidente di tale sodalizio, Giovanni Pafundi, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica privata senza per altro ottenere il relativo parere favorevole da parte dell'ente provinciale per il turismo di Napoli ai fini della successiva inclusione nell'albo regionale.

È venuta così a crearsi una situazione di conflittualità tra i presidenti dei due sodalizi che hanno presentato reciproci atti di denuncia che, secondo quanto comunicato dal Ministero di grazia e giustizia, sono all'esame dell'autorità giudiziaria. La procura della Repubblica di Napoli ha infatti disposto le necessarie indagini affidate

al locale nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri.

Va per altro considerato che la scrivente Amministrazione non può disporre alcun intervento sia perché sui fatti oggetto di interrogazione risulta in corso una istruttoria da parte dell'autorità giudiziaria, sia in considerazione del fatto che i profili turistici della questione relativa alla esistenza di due associazioni pro-loco rientrano nella esclusiva competenza degli organi regionali.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se è a conoscenza che a Torino il quartiere Santa Rita, quello dello Stadio comunale, dei campi di calcio Combi, del centro tennistico Circolo della stampa Sporting, del campo militare di Piazza d'Armi, non ha un solo impianto sportivo per i suoi 80 mila abitanti, in quanto nel quartiere esistono i centri agonistici più importanti della città, ma gli abitanti della zona non li possono usare;*

per sapere, inoltre, se non ritenga di prospettare al comune di Torino l'opportunità di far applicare la convenzione con l'autorità militare per l'uso parziale del campo militare di Piazza d'Armi per qualche ora e se analoghe convenzioni si potrebbero sottoscrivere con la società Juventus per l'uso part-time di uno dei campi Combi e dei campi da tennis del Circolo della stampa Sporting, dove in particolare, con la convenzione che sarà rinnovata per altri 5-6 anni, gli impianti hanno bisogno di essere salvaguardati.

(4-10427)

RISPOSTA. — *L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, demanda alla piena competenza regionale la realizzazione di impianti ed attrezzature destinate ad attività sportive*

e ricreative per cui questa Amministrazione non ha alcun potere di intervento diretto in materia.

Tanto premesso si comunica che la prefettura di Torino, interpellata dalla scrivente Amministrazione su quanto forma oggetto di interrogazione, ha reso noto che il consiglio di quartiere Santa Rita di Torino, si è da tempo posto in contatto con l'assessorato allo sport del comune per dare soluzione ai problemi prospettati dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo* — Per conoscere il suo pensiero sulla situazione venutasi a creare a Torino, dove i corsi di promozione sportiva della stagione 1981-82 non possono iniziare per i contrasti tra il piano presentato dal consiglio del quartiere Centro di Torino e quello programmato dall'assessorato comunale allo sport.

Ad avviso dell'interrogante i corsi dovrebbero tenersi nelle palestre delle scuole del quartieré ed essere curati dagli istruttori delle società sportive che operano nella zona Centro: Centro sportivo italiano, Borgo Cavour, Gruppo sportivo Lasalliano, Under 16, Palestra DOJUKAI, Spazio Dispari, escludendo le società, come l'AICS, l'ACS, il CUS e la Libertas, che non hanno caratteristiche di quartiere, al fine di non comprimere lo spazio delle associazioni del quartiere, facendo saltare i loro orari e compromettendo il funzionamento dei corsi. (4-10459)

RISPOSTA. — *L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, domanda alla piena competenza regionale la promozione di attività sportive e ricreative per cui questa Amministrazione non ha alcun potere di diretto intervento in materia.*

Tanto premesso si comunica che la prefettura di Torino, interpellata dalla scrivente Amministrazione circa le questioni prospettate dall'interrogante, ha reso noto che il problema del mancato avvio dei corsi di promozione sportiva nel quartiere Centro di Torino, per la stagione 1981-1982, ha formato oggetto di attento esame da parte del competente assessorato comunale e del consiglio di quartiere.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il risultato del censimento degli impianti sportivi nella Valle di Susa (Torino) attualmente in corso di svolgimento ad opera delle comunità montane;

per sapere se è vero che in alta Val Susa, a parte gli impianti sciistici, per quanto riguarda i campi di calcio si è a livello decisamente insufficiente, in quanto vi sono, in quasi tutti i paesi, piccoli o medi campi di calcio utilizzati per pochi mesi all'anno (utilizzo per lo più gratuito e libero quasi a tutti), mentre vi sono campi di golf al Sestriere e a Clavière e tutto sommato, campi di bocce compresi, l'estate è stagione con problemi risolvibili, mentre campi di tennis o piazze saltuariamente attrezzate con reti di pallavolo si trovano un po' ovunque, risolvendo così più i problemi turistici che le esigenze locali;

per sapere, inoltre, se è a conoscenza che d'inverno la situazione invece diventa drammatica, in quanto in tutta la alta Valle di Susa vi sono due sole palestre scolastiche ad Oulx e Bardonecchia, che sono sedi di scuole medie inferiori e superiori e alcune palestre più piccole per le scuole elementari, tenendo presente che Bardonecchia ha quasi ultimato un « palasport » polivalente, che avrà pieno utilizzo per la prossima stagione 1982-1983 e se è vero che a Oulx si è realizzata una palestra che, invece di essere,

data la sua collocazione geografica, punto di riferimento per molte delle attività in alta valle, non ha tenuto conto delle misure necessarie alla omologazione per la attività federale e quindi per alzarla occorrerà del tempo, mentre è impossibile giocare a basket e a volley;

per sapere se è vero che per quanto riguarda gli impianti sportivi da Oulx a Susa esiste il deserto, in quanto Chiomonte, che svolge attività federale, « deve » accettare la gentile ospitalità delle scuole medie di Susa e accodarsi alle esigenze delle società locali ed aspettare la agibilità della nuova palestra dell'istituto Nuovo Pinin Farina, che costa la bellezza di 250 milioni, mentre a Venaus, Susa, Bussoleno e via via in quasi tutti i comuni della bassa valle vi sono campi di calcio che consentono attività federale e promozionale, ed anche qui molti campi all'aperto di tennis, bocce, baseball e gli spazi polivalenti: il numero è certamente insufficiente ma la situazione è decisamente meno peggiore che in alta valle e anche le palestre sono più di 10 di cui almeno 3 molto grandi;

per sapere che cosa intende fare il Governo, in attesa del censimento degli impianti, per migliorare l'attività sportiva soprattutto in alta Valle di Susa. (4-11271)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcuna facoltà di diretto intervento in materia in quanto l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha sancito che spetta alle regioni la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.

Si comunica, per altro, che la prefettura di Torino, interpellata da questo Ministero, ha reso noto che in Val di Susa, esiste nei comuni indicati, una serie di impianti sportivi che si elencano:

Sestriere: un trampolino da salto, un lago di pesca sportiva, due campi sportivi, una piscina.

Sauze d'Oulx: un campo sportivo, quattro campi da tennis, una palestra, do-

dici campi da bocce, un campo da pallavolo, un campo da tiro al piattello, una pista da fondo.

Bardonecchia: un campo sportivo, un campo da pallavolo, una palestra, una pista da fondo.

Clavière: un campo da tennis e due in fase di realizzazione, un campo di calcio in fase di realizzazione.

Slbertrand: un campo sportivo, una palestra.

Oulx: un campo sportivo, una palestra, un campo da bocce, una pista da fondo.

Chiomonte: un campo sportivo, tre campi da bocce.

Borgone di Susa: un campo di calcio, una palestra, sei campi da bocce.

Bruzolo: è in previsione un campo di calcio.

Bussoleno: due campi di calcio, un complesso sportivo polivalente in previsione, due campi da tennis, due bocciodromi, una palestra comunale, due palestre scolastiche.

Caprie: un campo di calcio, nove campi da bocce.

Chianocco: un campo di calcio, due campi da bocce.

Chiusa San Michele: un campo di calcio parrocchiale, tre campi da bocce privati.

Condove: un campo di calcio, nove campi da bocce, tre campi da tennis, una palestra scolastica.

Mattie: una palestra scolastica in disuso, un campo di calcio.

Meana di Susa: due campi da tennis, otto campi da bocce.

Moncenisio: un campo da tennis, un campo da bocce, un laghetto.

Mompantero: un campo da tennis privato, un campo di calcio, un bocciodromo privato.

Novalesa: un campo di calcio, un campo da tennis, un campo polivalente per pallavolo e palla canestro, quattro campi da bocce.

San Didero: un campo da bocce.

Sant'Antonio di Susa: un campo di calcio, un campo da Baseball, due campi da tennis, quattro campi da bocce privati, una palestra scolastica.

Susa: una piscina all'aperto in disuso, un campo di calcio, un campo da tennis, cinque campi da bocce, quattro palestre scolastiche.

Vaie: un campo di calcio, quattro campi da bocce, una palestra comunale.

Venaus: un campo di calcio, due campi da bocce.

Villar Focchiardo: un campo di calcio, in previsione un campo da tennis.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza della mancanza d'iniziativa delle autorità competenti torinesi riguardo al carnevale. Infatti, al contrario di altre città italiane quali Venezia ed in misura minore Milano, nel capoluogo torinese non si è fatto alcunché per rendere più allegra la città durante il periodo di carnevale.

Per sapere inoltre quali provvedimenti sono allo studio del Governo per favorire le visite di turisti stranieri ed italiani a Torino anche durante l'inverno. (4-12953)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione non ha alcun titolo per effettuare interventi volti a favorire il turismo in una singola località in quanto, come è noto, la promozione delle attività turistiche in ordine locale rientra nella esclusiva competenza delle regioni che, all'attuale sistema legislativo,*

sono altresì titolari del potere di disporre manifestazioni e spettacoli tesi a valorizzare la cultura ed il folclore locale.

Nel pieno rispetto di tale realtà ordinamentale questo Ministero non ha mancato mai, tuttavia, di operare per l'ulteriore sviluppo dei flussi turistici dall'estero verso l'Italia, promuovendo il turismo in tutte le città italiane.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere, premesso che a Biella negli anni 1934 e 1935 si svolgeva il circuito internazionale automobilistico che diede un impulso turistico al biellese e che a Netro si costruì la prima automobile in Italia, se è vero che si svolgerebbe quest'anno nuovamente un circuito internazionale automobilistico. (4-13530)

RISPOSTA. — *L'automobil club di Biella ha reso noto che nel 1982 non si è svolta alcuna manifestazione a carattere internazionale. Tuttavia l'ente ha posto in rilievo di avere promosso ed effettuato a Biella, dal 10 al 13 giugno 1982 il quinto rally internazionale della lana, competizione valida per il campionato europeo conduttori, per il campionato dei rallies internazionali, per il campionato svizzero rallies, per il sesto campionato A/112 70 HP e per il campionato Tri-Veneto.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di intervenire attraverso la Cassa depositi e prestiti per finanziare i due progetti che dovrebbero dotare Cosano (Torino) di un nuovo municipio e di

una circonvallazione che colleghi la strada per Caravino con quella per Borgo Dale;

per sapere inoltre se si può sperare nella asfaltatura della strada Cossano-Caravino. (4-13965)

RISPOSTA. — A tutt'oggi non risultano pervenute alla Cassa depositi e prestiti, da parte del comune di Cossano, richieste di mutuo relative alla costruzione di un nuovo municipio e di altre opere di cui è cenno nell'interrogazione stessa.

Si precisa, comunque, che le opere di cui trattasi sono finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti del plafond che verrà assegnato al comune interessato in applicazione dell'articolo 8 lettera b) del decreto-legge n. 952 del 1982.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — considerato che non si può concepire in uno « Stato di diritto » la chiara, aperta violazione dei diritti acquisiti, quando si prevede improvvisamente una sostanziale decurtazione superiore al 20 per cento sulla pensione acquisita con regolari versamenti al massimo della carriera presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali, con l'applicazione (seppure transitoriamente senza *plafond*) dell'ordinamento INPS — se il Governo non ritenga che una nuova eventuale regolamentazione dovrebbe valere solo per i nuovi iscritti ma non per i vecchi che hanno acquisito a pagamento un legittimo diritto;

per sapere se il Governo non ritenga che un improvviso cambiamento di regolamentazione provocherebbe un massiccio esodo di dirigenti e quadri con maggiore professionalità ed esperienza nelle aziende municipalizzate italiane che metterebbe in seria difficoltà le stesse.

(4-14416)

RISPOSTA. — *Le perplessità che talune disposizioni del disegno di legge concernente la riforma del sistema pensionistico, attualmente all'esame da parte del Parlamento (atto Camera n. 1296), hanno sollevato sotto il profilo dell'effettiva salvaguardia dei diritti acquisiti e delle aspettative del personale attualmente in servizio — sulla base della normativa vigente nei diversi ordinamenti previdenziali —, sono ben presenti all'attenzione del Governo. Nel corso dell'ulteriore iter parlamentare sarà cura di questo Ministero valutare, anche alla luce del contributo che le forze politiche non mancheranno di apportare, se e quali modifiche si renderanno eventualmente necessarie al fine di evitare l'insorgere di situazioni distorsive nell'ambito del settore pensionistico dei dipendenti degli enti locali.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — in merito al decreto numero 118 della regione Piemonte « norme per la valorizzazione degli organi rappresentativi dell'artigianato e per la delega alle province ed alle comunità montane di funzioni concernenti la materia » — se è a conoscenza delle riserve evidenziate dalla Confartigianato di Vercelli sul trasferimento delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA) dalle sedi abituali presso le camere di commercio alla regione, malgrado la diversità di compiti e carichi di lavoro esistenti e l'esigenza di non appesantire i vincoli di natura burocratica gravanti sulle imprese artigiane, essendo necessario procedere ad un trasferimento graduale nell'ambito di un quadro legislativo nazionale certo e ben definito, onde scongiurare il pericolo di porre mano ad un'azione priva dei necessari riferimenti giuridico-normativi;

per avere notizie sull'intendimento di delegare alle province alcune funzioni amministrative tra cui quella della tenuta dell'albo delle imprese artigiane con il

conseguente trasferimento della CPA, con il rischio di abbattere una struttura come quella attuale, che funziona, per crearne un'altra su poche fondamenta perché manca il quadro normativo a livello nazionale che demarchi i vari ambiti di competenza e indirizzi i necessari atti legislativi della regione e perché i soggetti delegati, come le province, abbisognano di un preventivo potenziamento strutturale per poter garantire l'espletamento delle nuove attribuzioni;

per sapere inoltre se è vero che sottraendo la tenuta dell'albo alle camere di commercio si disconoscono le correlazioni esistenti tra questo e l'anagrafe cameraria facendo venir meno gli automatismi esistenti, aumentando la burocratizzazione degli uffici a scapito della rapidità dei servizi offerti. (4-14560)

RISPOSTA. — *La legge-quadro sull'artigianato, in atto all'esame del Parlamento, prevede la possibilità che le commissioni provinciali per l'artigianato abbiano una sede diversa da quella attuale, a seguito di convenzione tra le camere di commercio e le regioni da stipularsi ad iniziativa di queste ultime.*

Al momento, però, la materia è disciplinata dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, il cui articolo 12 prevede testualmente che presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una commissione provinciale per l'artigianato.

Si ritiene altresì utile precisare che l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce alla competenza dei comuni gli atti di istruzione e di certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese.

Al riguardo si sottolinea che le regioni provvedano a coordinare in maniera funzionale ed organica tali competenze con l'attività istituzionale delle commissioni per quanto attiene alla procedura di iscrizione, revisione e cancellazione, riservando inderogabilmente alle suddette commissio-

ni provinciali per l'artigianato le funzioni inerenti alle valutazioni di merito.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici. — Per sapere, dopo che a Rivoli (Torino) è stata varata la programmazione sportiva della città, se ritengano che la costruzione di un nuovo stadio alla Valletta sia una scelta veramente utile, considerato il costo complessivo dell'opera ammontante a 4 miliardi e mezzo e la cui realizzazione avverrà in seguito ad espropri;*

per sapere inoltre se è questa, secondo il Governo, la strada verso uno sport popolare e di massa. (4-14852)

RISPOSTA. — *L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha demandato alla esclusiva competenza regionale la promozione delle attività sportive e ricreative nonché la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature. Questo Ministero, pertanto, non ha alcuna possibilità di intervento diretto in materia.*

Dagli elementi forniti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla prefettura di Torino è emerso che l'Amministrazione comunale di Rivoli (Torino) (giunta PSI-PCI), nella stesura del bilancio finanziario per l'anno 1982, ha previsto, tra l'altro, la creazione di un nuovo complesso sportivo nell'area denominata Valletta. Tale complesso, da realizzarsi attraverso un piano d'investimento pluriennale (1982-1984), sarà costruito in località equidistante dai vari comuni della prima e seconda cintura di Torino (Rivoli, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Pianezza), così da costituire un punto di riferimento per i circa 250 mila abitanti di Rivoli e comuni vicini, venendo, altresì, a sostituire l'attuale campo di calcio sito nell'abitato di Rivoli in un'area destinata, secondo il piano regolatore, alla costruzione

del nuovo municipio. Esso si estenderà su un'area di 265.600 metri quadrati ancora da espropriare e comprenderà un campo di calcio, una pista di atletica, con relativi servizi ed adeguate aree di parcheggio.

Per la realizzazione del complesso in questione, è prevista una spesa complessiva di circa sei miliardi di lire da reperirsi attraverso:

la cassa delle opere di urbanizzazione;

prestiti sportivi;

finanziamenti della cassa depositi e prestiti;

interventi finanziari della regione Piemonte.

Il costo dell'opera, negli intendimenti degli amministratori, si colloca in un quadro di interventi programmati, che tengono conto dei limiti antinflazionistici fissati dalle autorità di Governo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - considerato:

1) che numerose università, non fornite di un adeguato numero di collaboratori (assistenti di ruolo e ricercatori) hanno conferito ad alcuni studiosi la qualifica di « cultori della materia », utile esclusivamente per partecipare alle sedute di esami;

2) che tale decisione non è in contrasto con la normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 380 - se non ritenga di dovere specificare con apposita circolare che la qualifica di « cultore della materia » può essere attribuita dalle facoltà solo in alcuni casi, a studiosi noti, al fine di consentire che i docenti dispongano di collaboratori nelle sedute di esame. (4-15056)

RISPOSTA. — *Ai sensi della normativa vigente in materia di studi universitari, il cultore della materia non diventa tale per la formale attribuzione di una qualifica, bensì per la sua qualità di studioso di riconosciuta notorietà e per la sua conseguente idoneità ad un rilevante apporto culturale, che lo abilita a far parte delle commissioni di esami alla pari dei liberi docenti (articolo 42 del regolamento degli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269).*

L'esigenza, nel caso in esame, di una adeguata preparazione scientifica è ulteriormente comprovata dalle disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che attribuiscono ai ricercatori, oltre ai compiti scientifici e didattici ivi precisati, anche la possibilità di partecipare alle commissioni di esame e di profitto come cultori della materia.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 42 del regolamento degli studenti sopra citato, il preside di facoltà può nominare come terzo componente, nelle suddette commissioni, un libero docente, ovvero, quale cultore della materia, un ricercatore o personale estraneo all'università che egli ritenga studioso della disciplina.

Si ritiene, pertanto, che i limiti in cui le disposizioni su richiamate consentono il ricorso al cultore della materia siano chiaramente precisati.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - in relazione alla notizia pubblicata dal n. 6 del giugno 1982 del periodico *Esperienza* edito dalla ANLA Federmaestri - Associazione nazionale lavoratori anziani (che ha una considerevole diffusione) dal titolo: « Un'altra tegola sui pensionati ex combattenti », notizia che per chiarezza, si riporta integralmente qui di seguito:

« Un'ulteriore perla viene ad arricchire il già ricco paniere di quanti, fidando nella cosiddetta chiarezza legislativa, sono stati collocati in quiescenza con i cosiddetti benefici delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e della successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824. Un decennio dopo l'emanazione delle norme, la Corte costituzionale, con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981, ha sentenziato: " L'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate, e i relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico ".

A rendere più esplicito e concreto il dettame, la Corte dei conti, con decisione a sezioni unite del gennaio scorso, ha disposto che le sezioni di controllo non possono ammettere a registrazione i provvedimenti riguardanti i provvedimenti pensionistici con i benefici delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 di tutti i dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL.

Invero sono rimasti bloccati a tutt'oggi i provvedimenti di liquidazione, riliquidazione del personale dei comuni, province, regioni, ecc. collocato a riposo dal 1976 in poi e che da anni attendono la definizione delle proprie pensioni.

Alla nota lungaggine burocratica per l'istruttoria ora si aggiunge un fermo del quale non si conosce la durata.

È doloroso, infatti, constatare come nessuno abbia sollecitato agli organi responsabili le opportune iniziative per rimuovere l'ulteriore ostacolo conseguente la sentenza della Corte.

Nessuna voce, per quanto flebile, si è sentita provenire da partiti, sindacati, associazioni varie per richiamare il Ministro del tesoro a far presto a dirimere la questione perché i pensionati " non hanno " davanti a loro molto tempo da perdere.

Il danno prodotto dalla svalutazione costante, dall'inflazione galoppante dei generi di prima necessità, dei *ticket* sui medicinali ed ora anche della compartecipa-

zione alle spese delle analisi cliniche non ha bisogno di essere ancora illustrato.

Quel che con forza bisogna denunciare è l'incuria che i pubblici poteri e le istituzioni dimostrano quando debbono affrontare e risolvere i problemi che colpiscono le categorie meno protette.

Ritenuto, comunque sufficientemente chiarito il danno economico di chi, da anni, attende di vedere definita la propria pratica pensionistica, vale la pena di considerare quali possono essere le conseguenze ulteriori della sentenza in trattazione.

Se, infatti, in linea per ora di pura ipotesi, tutti coloro che nel tempo sono stati collocati a riposo con i benefici della legge n. 336 del 1970 oggi chiedessero la riammissione in servizio, in quali termini potrebbero rispondere le amministrazioni?

È questa una domanda retorica che però trova legittimazione nella *vacatio* della norma sino a quando il legislatore ordinario non abbia provveduto a sanare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 come e nei termini prescrittivi dichiarati dalla Corte costituzionale.

È chiaro e notorio che la pronuncia di incostituzionalità abroga la norma sin dal suo insorgere e produce le conseguenze di annullamento sugli atti applicativi della disposizione abrogata.

Si immagini il caos in cui verrebbe gettata la pubblica amministrazione se si dovesse riaprire, come appare legittimo, un processo di casi di dipendenti morti, purtroppo, e vivi che dal 1970 sono stati pensionati.

Il mancato e tempestivo adempimento alla pronuncia della Corte rappresenta veramente un atto di aberrante incoscienza.

Non ci si rende conto di essere seduti su un barile di dinamite pronto a scoppiare! Eppure tutto tace. Cosa fare per richiamare l'attenzione dei nostri patrii amministratori? La risposta è implicita: inoltrare subito alle proprie amministrazioni domanda di riammissione in servi-

zio e, poiché la norma abrogata agisce *ex tunc* "richiedere altresì la corresponsione dei benefici economici e di carriera verificatisi dal momento del collocamento a riposo sino al conseguimento del 65° anno di età".

Qualcuno a questo punto vorrà pur dare una risposta!

Non è possibile che in un paese che costantemente si dichiara civile e rispettoso del diritto, s'ignori pretestuosamente un problema che riguarda decine e decine di migliaia di lavoratori rinviando *sine die* le posizioni pendenti, fidando nella "buona morte" dei lavoratori stessi».

(Articolo firmato da Emanuele Papparella) —

se è esatto ovvero se risponde a verità il contenuto del citato articolo ed in caso affermativo, come è probabile, qual è la linea urgente che intende seguire il Governo allo scopo di rendere immediata giustizia a questa categoria di benemeriti, non protetti, evitando di continuare a lucrare sulle loro modeste spettanze;

qual è la risposta alle diverse ipotesi sostenute in detto articolo;

considerato che la CPDEL non riconosce ai propri pensionati interessi sui ritardati pagamenti, quale forma di indennizzo verrà corrisposto a sanatoria di un caso così eclatante;

infine, come possa giustificare l'arroganza degli uffici della CPDEL che sistematicamente non rispondono a richieste di precisazioni, sul tipo di quella che è l'oggetto della presente interrogazione, e demandano l'eventuale colloquio fra pensionato ed ente a ricorso da presentarsi alla Corte dei conti che deve essere depositato direttamente alla segreteria della Sezione III giurisdizionale della Corte dei conti - Roma. Inoltre il ricorso ovvero domande di chiarimenti devono essere contemporaneamente notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, al direttore generale *pro tempore* degli istituti di previdenza quale rappresentante della Cassa

pensioni, che ha conferito il trattamento di quiescenza. Non è questo un mezzo antidemocratico per inibire al pensionato di accedere ad informazioni che gli competono di buon diritto? (4-15162)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premesso che: l'applicazione della nota legge n. 336 del 1970 in favore degli ex combattenti statali, ha determinato disparità di trattamento iniquo con gli altri ex combattenti, e sta ora provocando altre disparità all'interno della categoria degli stessi beneficiari statali che, pur avendo titolo alla attribuzione dei benefici, vengono attualmente esclusi per una complessa vicenda di giurisprudenza incrociata tra la Corte costituzionale e la Corte dei conti, in quanto con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni e loro consorzi faranno fronte agli oneri loro derivati dall'applicazione della legge sopraindicata e a sua volta la Corte dei conti, con delibera della sezione di controllo 28 gennaio 1982 ha stabilito che fino a quando non si interverrà in sede legislativa con apposita norma di copertura, sono illegittime le deliberazioni di comuni e loro consorzi, attributive dei benefici *ex lege* n. 336 del 1970; che a complicare il quadro la sentenza della Corte dei conti parla solo di comuni, consentendo ad alcune province di ritenersi tuttora legittimate a procedere come di rito, mentre altre, invece, (ad esempio la amministrazione della provincia di Torino) hanno sospeso gli atti deliberativi e le regioni, a loro volta, si comportano come meglio credono (alcune applicano la legge, altre, appellandosi alla giurisprudenza sopra citata respingono le domande dei vari interessati), creandosi una situazione veramente assurda in un paese dove si difonde il principio dell'incertezza del diritto —

quali provvedimenti ha allo studio il Governo per perequare il trattamento dei pensionati interessati. (4-15735)

RISPOSTA. — Con legge 24 maggio 1970, n. 336 sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1981, n. 824, indicando le fonti per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rin-

venute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere se è vero che molti commercianti del canavese sarebbero vittime di una truffa, in quanto, pur non essendosi associati, ricevono il bollettino dell'Istituto di previdenza sociale per il pagamento dei contributi obbligatori, dove compare quest'anno un collonino con la cifra di 36.000 lire come quota per la Confesercenti;

per sapere ancora se è vero che lo INPS ha sottoscritto una convenzione a livello nazionale facendosi esattore per conto della Confesercenti e pertanto ha inviato la richiesta di pagamento a tutti quei commercianti il cui nome compare su elenchi forniti dal sindacato (come evidenza il funzionario dell'Istituto previdenziale di Ivrea sul giornale *La Sentinella* della scorsa settimana facendo presente l'esistenza di decine di esposti scritti di commercianti che lamentano l'ingiustificata richiesta del contributo). (4-15305)

RISPOSTA. — La materia che forma oggetto dei quesiti posti dall'interrogante non rientra nella competenza primaria di questo Ministero. Per altro, sulla base degli elementi forniti dagli altri ministeri ai quali è parimenti diretta l'interrogazione cui si risponde si precisa quanto segue.

Diciassette commercianti di Ivrea (Torino), non iscritti alle rispettive confederazioni sindacali, sono stati, erroneamente, inseriti nei tabulati che la Confcommercio (Confederazione italiana commercio) e la

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

Confesercenti (Confederazione italiana esercenti attività commerciali ausiliarie e del turismo) trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per consentire, a quest'ultimo ente, il prelievo dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali.

L'INPS, cui compete, altresì, la riscossione di lire 36 mila, quale quota fissa da parte di ciascun iscritto nei tabulati compilati dalle confederazioni dei commercianti e degli esercenti, ha prelevato direttamente la somma in questione. Gli imprenditori suddetti, conseguentemente, hanno contestato l'illecita trattenuta, presentando opposizione all'INPS, che, nei giorni scorsi, l'ha accolta, restituendo la relativa somma agli interessati.

Con l'occasione si fa presente che, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS ha stipulato con la Confesercenti una convenzione per l'espletamento del servizio di riscossione delle quote associative di pertinenza di tale confederazione, mediante lo stesso bollettino di conto corrente postale con il quale viene versata la contribuzione obbligatoria degli artigiani e dei commercianti, di cui all'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Tale atto convenzionale, regolarmente approvato dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato sottoscritto sulla base della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 12 giugno 1981 ed è conforme ai criteri indicati dal legislatore nella citata legge n. 311 del 1973.

Nel rispetto della convenzione in parola, l'INPS individua i titolari di impresa soggetti al pagamento delle quote associative esclusivamente sulla base degli elenchi forniti dalla Confesercenti e dalle altre organizzazioni di categoria che si avvalgono del servizio di riscossione. Queste ultime, pertanto, assumono ogni responsabilità circa la esattezza dei nominativi segnalati come propri iscritti. Le errate imposizioni di quote associative, che comunque non sono da attribuirsi alla responsabilità dell'INPS, debbono, come per altro si è verificato in altre circostanze, comportare una regola-

mentazione reciproca tra le confederazioni direttamente interessate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è vero che tra le zone di competenza dei singoli « bacini » la regione Piemonte ha riconosciuto ciò che « naturalmente » già esiste, cioè il bacino del Passo Verbano che ad Arona (Novara) ha storia, struttura geografica, interessi politici, amministrativi e turistici ben diversi dai bacini del centro e dell'Alto Lago. (4-15332)

RISPOSTA. — *L'assessorato al turismo della regione Piemonte ha reso noto che la giunta regionale ha presentato un disegno di legge relativo alla riforma dell'organizzazione turistica locale. Tale disegno di legge prevede tra l'altro la individuazione di ambiti territoriali che presentano caratteristiche di unitarietà ed integrazione sotto il profilo ambientale e di servizio di ricezione e ospitalità.*

Uno di questi ambiti territoriali, definiti bacini turistici, è stato individuato nel lago Maggiore, compresa l'area di Arona, Dormelletto e Castelletto Ticino (Novara), che ha una sua unitarietà geografica (il lago appunto), di immagine turistica e di integrazione di servizi (ad Arona, che si definisce la porta del lago, confluisce il sistema dei trasporti ferroviari e di navigazione del lago). Ciò non toglie che il bacino turistico si articoli poi in sottosistemi aventi proprie caratteristiche ed interconnessioni, che però devono riflettere individuabili esigenze reali.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere - visto che il Presidente del Consiglio dei ministri è sempre pronto a dare una svolta a tanti fatti della vita politico-amministrativa dello Stato - se sia vero che « simpaticamente » avrebbe proposto agli organismi dello sport italiano una amnistia condizionale per i giocatori squalificati per i fatti di alcuni anni fa e, visto il successo della Nazionale, la Federcalcio avrebbe concesso agli squalificati la possibilità di tornare a giocare, dal prossimo novembre, soltanto nelle squadre di serie B e di C-1, fino al termine della squalifica vera e propria.

Per sapere inoltre se ritengano che questa formula attraverso la quale la Federcalcio vorrebbe dare agli squalificati il modo di tornare sui campi di calcio, ma in serie inferiori, rappresenti pur sempre una punizione. (4-15740)

RISPOSTA. — *Il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), ha reso noto che il provvedimento di clemenza, adottato dal consiglio federale nella sua riunione del 31 luglio 1982, ha trovato spunto e ragione nella terza vittoria nazionale italiana nel campionato del mondo.*

Il condono si applica automaticamente alle sanzioni relative ai fatti commessi a tutto l'11 luglio 1982 da dirigenti e calciatori; esso è articolato in rapporto al tipo ed alla durata della sanzione, talché l'inibizione definitiva è commutata in inibizione a sei anni; il ritiro definitivo della tessera di calciatore o di inibizione in via definitiva, a carico dei tecnici di ogni categoria sono commutati in squalifica o inibizione per quattro anni. Per le sanzioni disciplinari a termine, il condono viene applicato fino a due anni. Anche per le sanzioni disciplinari irrogate a società è previsto il condono, che si applica alla metà del periodo soggetto a sanzione.

I termini per il computo del condono decorrono, per le sanzioni commutate o ridotte, dalla data di irrogazione della sanzione da parte del primo organo disciplina-

re competente. E previsto, altresì, che il provvedimento in questione possa essere revocato se, entro i due anni dalla sua emanazione, i soggetti beneficiati contravengono al regolamento di disciplina e venga loro inflitta una sanzione superiore ad un anno.

Non rientrano nella previsione del provvedimento di clemenza gli arbitri, le sanzioni pecuniarie, le sanzioni di espulsione dai ruoli federali a carico di società o di dirigenti e tesserati.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se si è provveduto, con apposito provvedimento legislativo, ad eliminare i gravissimi danni economici e morali provocati dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni con le leggi n. 101 del 3 aprile 1979 e n. 312 dell'11 luglio 1980 (articolo 160), nei confronti del personale postelegrafonico, collocato a riposo dal 1° maggio 1976 incluso al 1° gennaio 1977 incluso.

L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, se sono state iniziate azioni giudiziarie da parte degli interessati nei confronti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, in quale sede sono in trattazione e se vi sono stati esiti definitivi favorevoli e/o contrari ai pensionati stessi.

Poiché la questione è vecchia di diversi anni e corre il rischio di incancrenirsi, si chiede la massima urgenza nella risposta. (4-16000)

RISPOSTA. — *Nei confronti del personale postelegrafonico, cessato dal servizio nel periodo indicato dall'interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, nessun provvedimento legislativo è intervenuto per modificare il trattamento di fine servizio. Pertanto, nei confronti del citato personale, continuano ad applicarsi le norme vigenti*

prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende postelegrafoniche.

D'altra parte, né tale legge né quella successiva riguardante gli altri dipendenti dello Stato (legge 11 luglio 1980, n. 312) potevano disciplinare tali posizioni, visto che esse si riferivano al triennio contrattuale avente inizio il 1° gennaio 1977.

Si informa, infine, che non risulta a questa Amministrazione che siano state promosse azioni giudiziarie da parte del personale di cui trattasi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, premesso che l'estate 1982 sarà ricordata dagli abitanti di Carpignano e di Sillavengo (Novara) come «l'estate buia», in quanto si può ben dire che a partire dalla metà di luglio si sono avute quasi quotidianamente, naturalmente in misure e tempi diversi, interruzioni all'erogazione della corrente elettrica e buona parte di queste sono avvenute in ore notturne, perciò, inosservate —:

quanto influiscono i fenomeni atmosferici sulla normale erogazione di energia elettrica ai paesi di Carpignano e di Sillavengo e se è vero che per i due comuni alimentati dalla stessa linea partente dalla stazione di Momo con termine proprio a Carpignano non si prevedono soluzioni a breve scadenza, in quanto purtroppo tutti i guasti di notevole entità, che avvengono a monte, comportano per questi due comuni un disservizio;

quando finirà la fase di studio di una nuova stazione a Biandrate che permetterà di ridurre al minimo i rischi e l'incubo di interruzioni continue dall'erogazione di corrente, come quelle avvenute in questa estate da *black-out*. (4-16189)

RISPOSTA. — *Allo stato attuale i comuni di Carpignano e Sillavengo (Novara),*

sono alimentati dalla cabina primaria di Momo (Novara) con una linea aerea su isolatori rigidi che si sviluppa per una lunghezza di circa 25 chilometri. Data la natura e l'ubicazione della linea, i fenomeni atmosferici, in particolare i temporali estivi, influiscono negativamente sulla continuità del servizio provocando frequenti guasti.

A tale proposito l'ENEL ha già predisposto un piano di rinnovamento e potenziamento per l'alimentazione dei predetti comuni che ridurrà notevolmente il numero e la durata delle interruzioni di energia elettrica.

Il piano prevede l'inserimento in rete della nuova cabina primaria di Biandrate (Novara) ed il completo rifacimento in isolatori sospesi della linea esistente che utilizza isolatori rigidi.

Si prevede che i lavori per la costruzione della cabina di Biandrate possano essere completati entro il 1986; pertanto solo dopo tale data sarà possibile dare corso al piano di rinnovamento e potenziamento rete che interessa anche i comuni di Carpignano e Sillavengo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se è vero che nel quartiere «Vallette» a Torino le strutture sono carenti soprattutto per i ragazzi, che non hanno altra scelta che rimanere in mezzo alla strada tutto il giorno in quanto non possono giocare al pallone perché sono disponibili solo tre campi pubblici a pagamento e uno, della parrocchia, è chiuso, né a pallacanestro (la palestra della sacra Famiglia è quasi ingiungibile) e non hanno un posto dove trovarsi con i coetanei in quanto il centro sociale apre i battenti solo ai pensionati, e non si ha neppure un cinema, un bar aperto nelle ore serali, una cremeria, una discoteca perché dalle 20 in poi c'è il deserto, e non esiste neppure una piscina;

per sapere che cosa intende fare per sopperire alle carenze delle strutture denunciate nel quartiere le Vallette di Torino. (4-16352)

RISPOSTA. — *Nel quartiere Vallette di Torino esistono i seguenti impianti sportivi comunali: quattro campi di calcio, due palestre, otto campi da tennis. Nel parco della Pellerina, adiacente al citato quartiere, sono inoltre in funzione un percorso ginnico attrezzato, una piscina estiva, cinque campi da tennis, cinque campi di calcio e numerosi campi di bocce. In corso Lombardia sta per essere ultimata la costruzione di una piscina che funzionerà anche durante la stagione invernale, che verrà ad aggiungersi ad un campo di calcio, di proprietà di una società sportiva, sito nei pressi.*

Il centro parrocchiale Sacra Famiglia, cui l'interrogante ha fatto riferimento, dispone di un campo di calcio, gestito direttamente dalla parrocchia e aperto a tutti i ragazzi del quartiere dalle 14,30 alle 19, di una palestra annessa, che sarà ripristinata entro breve tempo, e un centro famiglia dotato di campi di bocce e di sale per riunioni.

Quanto, infine, alla carenza di locali pubblici nel quartiere, si fa presente che ciò deriva da precise scelte contenute nel piano regolatore, in considerazione della esuberante presenza di esercizi pubblici nelle zone limitrofe.

Il Ministro dell'interno: **ROGNONI.**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — considerato che i negozi sono obbligati a stare aperti almeno tre ore al giorno, dalle 9,30 alle 12,30, per il nuovo decreto del ministro Marcora che modifica il precedente orario (9-13; 17-19) e l'apertura pomeridiana è facoltativa, mentre gli esercenti, comunque, potranno essere a disposizione del pubblico, se lo vorranno, sino ad un massimo di dieci ore al giorno — se non ritenga che questo nuovo decreto, seppure ovvio (visto che*

chi vuol vendere tiene aperto il negozio certamente nel periodo di maggiore afflusso della clientela, quali possono essere le ore centrali del mattino), ha scontentato tutti, in primo luogo perché, a giudizio delle associazioni commerciali, non si possono imporre orari uguali per tutti i negozi e per tutti i centri abitati, ponendo sullo stesso piano la grande città e le piccole realtà urbane, e in secondo luogo perché, come in particolare a Torino, la ASCOM si sta battendo per le 44 ore di apertura settimanali, secondo le esigenze delle varie località e in terzo luogo perché chi pagherà le conseguenze di un « obbligo » così limitato sarà il consumatore;

per sapere, inoltre, dato che a Torino negli scorsi mesi era entrato in vigore una specie di orario lungo, con la possibilità di tenere aperti gli esercizi in fasce comode anche per la donna che deve rispettare i turni d'ufficio, se non ritenga che con il nuovo decreto si pongono comuni, commercianti e cittadini di fronte al fatto compiuto, proprio alla vigilia dell'incontro tra il Ministero e gli assessori al commercio dei capoluoghi di regione, per discutere questo problema. (4-16389)

RISPOSTA. — *Il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, ha sostituito il decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, e non reca più l'indicazione della fascia oraria dei negozi dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Il nuovo testo, infatti, limita unicamente a stabilire che i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Con tale normativa viene garantita, quindi, un'ampia possibilità di scelta degli orari di vendita agli esercenti i quali, considerata la diversità dei settori merceologici, possono adottare una solut-*

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

zione che tenga conto delle abitudini di acquisto della clientela e delle esigenze di gestione dell'impresa.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta della ditta ASCOM di Torino in merito al limite delle 44 ore di apertura settimanali, occorre osservare che tale richiesta contrasta con il regime imposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558. Tuttavia non si può che concordare sull'opportunità di introdurre orari di vendita elastici al fine di assicurare la necessaria dinamicità dell'esercizio dell'attività commerciale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — dopo che ieri mattina al cinema Adriano a Torino è intervenuta la polizia per la tensione tra i disoccupati durante la consueta « chiamata » dell'ufficio di collocamento, e per la violenta protesta di uomini e donne da tempo senza lavoro — se il Governo non ritenga che questi disoccupati abbiano ragione quando sostengono di essere presi in giro per questo sistema a punteggio che non funziona, considerando tra l'altro che i lavoratori in cassa integrazione hanno uno stipendio, mentre questi disoccupati non esistendo posti di lavoro, sono ridotti alla fame;

per sapere quindi se non si ritenga giunto il momento di prendere atto che questa struttura del collocamento con un punteggio (ridicolo ed ingiusto) non funziona, per il fatto che a chi ha figli e la possibilità di ottenere un posto di lavoro assicurato, l'ufficio di collocamento non concede il nulla-osta, mentre i lavori a termine, pur essendo pochissimi, non risolvono nulla perché chi li accetta, spinto dalla fame, perde il posto in graduatoria e dopo 3-5 mesi si ritrova al punto di partenza o peggio;

per sapere inoltre, dato che la polemica coinvolge oltre che il Governo anche il

sindacato, se non si ritenga che occorra al più presto porre allo studio nuove norme per far trovare almeno i posti sia presso gli artigiani che attualmente non possono più assumere per i troppi vincoli esistenti e sia presso i commercianti ed i piccoli industriali che chiedono di assumere, come si è sempre fatto in passato, con la chiamata « nominativa ». (4-16455)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — considerata la tensione e le proteste dei disoccupati alla chiamata pubblica nel limbo del cinema « Adriano » di Torino aspettando un lavoro... con l'offerta dell'altro ieri di nove posti (otto provvisori) e con duemila persone che gridavano: « Basta, facciamo una manifestazione » —:

se è vero che vi sono due ordini di « chiamata »: all'inizio del mattino vengono proposte le offerte per « lavoratori generici », seguono quelle per gli « specializzati » e verso le dieci tocca agli « impiegati »;

dato che è raro trovare un posto e non ce ne sono in giro e per lo più si tratta di brevi periodi per sostituire lavoratori in malattia o in maternità, se il Governo non ritenga di far finire questa « pagliacciata », proponendo al più presto una modifica sostanziale al settore del collocamento, abolendo queste « fantomatiche » chiamate numeriche, per ritornare alla chiamata personale, caratteristica di una seria occupazione per aziende torinesi che vogliono lavorare scegliendosi personale di fiducia e bisognoso di lavoro.

(4-16568)

RISPOSTA. — *Le operazioni descritte nel testo dell'interrogazione, riguardo alla chiamata pubblica dell'ufficio di collocamento di Torino, operazioni che per motivi logistici si svolgono nei locali del cinema Adriano, vengono effettuate in applicazione delle norme di legge che attualmente disciplinano il mercato del lavoro.*

Com'è noto, infatti, la normativa vigente in materia prescrive che la scelta dei

disoccupati da avviare al lavoro deve seguire la graduatoria stabilita ed approvata dalla commissione locale per il collocamento, con lavoratori della categoria e della qualifica richieste dai datori di lavoro.

La facoltà di effettuare la richiesta nominativa è prevista solo per particolari qualifiche, espressamente indicate nel decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1973.

Effettivamente, a causa della persistente grave crisi occupazionale e del conseguente forte scompensamento fra domanda e offerta di lavoro, le procedure e gli adempimenti sopra accennati possono presentare, come nel caso citato dall'interrogante, aspetti e reazioni talvolta drammatici.

Premesso ciò, va sottolineato che l'Amministrazione del lavoro ha già da tempo rilevato gli inconvenienti derivanti da una legislazione ispirata a criteri di rigidità in base a principi in gran numero superati, tanto che nel disegno di legge n. 1602 si prevede espressamente la possibilità di effettuare esperimenti pilota miranti ad attenuare alcune delle riconosciute rigidità attuali.

Per altro, in attesa del riordino generale dell'intera materia del collocamento, il recente decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, all'articolo 8 ha notevolmente ampliato, sia pure temporaneamente le possibilità di effettuare richieste nominative prevedendo, tra l'altro, che i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se è vero che i tubi disseminati lungo i bordi della strada che porta da Mergozzo (Novara) a Verbania saranno utilizzati per la diffusione del metano ma che purtroppo i mergozzesi dovranno accontentarsi di osservare i tubi in quanto le forniture del metano giun-

geranno solo fino alla zona del piccolo lago cioè alla linea di confine di quella che fu la repubblica dell'Ossola.

Per sapere perché anche Mergozzo non può usufruire di questo utile combustibile e di questo importante servizio. (4-16523)

RISPOSTA. — Le tubazioni per la diffusione del metano predisposte lungo la strada Mergozzo Verbania (Novara) appartengono alla società Padana gas, concessionaria del comune di Verbania per la distribuzione del gas naturale.

Si fa inoltre presente che la distribuzione del metano per usi civili, nell'ambito comunale, rientra nella sfera di competenze specifiche delle amministrazioni locali e che quindi è necessario ricorrere ad esse per ottenere la fornitura del gas.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della difesa e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere quali provvedimenti intendono assumere per migliorare il servizio postale tra i 1.200 soldati italiani dislocati in Libano a disposizione del Corpo di Pace delle Nazioni Unite e le famiglie degli stessi, residenti qui in Italia.

Sembrerebbe che al centralino telefonico romano del Ministero della difesa sia stato installato un disco registratore che a chiamate esterne da parte di familiari di notizie dei propri congiunti militari in Libano, risponde automaticamente: « Suo figlio sta bene, tutto procede normale ».

Se ciò è vero, la cosa può assumere in qualche caso sapore di beffa, ed a ciò si deve ovviare. (4-16612)

RISPOSTA. — Il servizio postale inteso come scambio di corrispondenza fra il contingente militare in Libano e l'Italia, organizzato d'intesa con l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, risponde pie-

namente alle aspettative e alle esigenze della particolare utenza interessata. Al riguardo, si precisa che il centro informazioni famiglie, istituito presso lo stato maggiore dell'esercito, non si avvale di alcuna registrazione per rispondere alle varie richieste di notizie. L'informazione generica che viene fornita in prima istanza all'interlocutore è dovuta al fatto che il centro — tenuto costantemente al corrente — tende principalmente a fornire alle famiglie interessate un quadro completo e aggiornato della situazione in generale.

In caso di eventi particolari o di incidenti riguardanti singoli militari, lo stato maggiore dell'esercito provvede direttamente ad informare le relative famiglie, come è avvenuto nel caso dei due militari rimasti feriti a Beirut. Si soggiunge, inoltre, che il predetto centro provvede ad inoltrare brevi messaggi da e per l'Italia, su richiesta degli interessati.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza che il consiglio direttivo dell'ANIG, l'associazione di categoria delle industrie del gas che operano in regime di concessione, si è riunito a Milano per esaminare la situazione delle aziende dopo la delibera del CIP che ha aumentato il prezzo del gas naturale distribuito a mezzo rete urbana di lire 40 al metro cubo, di cui mediamente 15 lire alle aziende stesse per il costo del servizio e 25 lire alla SNAM;

se è vero che in base ai consuntivi di spesa ed ai programmi di espansione previsti nel settore, l'aumento concesso doveva ammontare a circa 25 lire e la ingiustificata riduzione dell'adeguamento tariffario comporterà ovviamente una ridotta ripresa degli investimenti che le aziende del gas avevano già sospeso in attesa del provvedimento CIP;

se il Governo è a conoscenza che i ridotti adeguamenti tariffari si rifletteran-

no ovviamente anche sulle condizioni del rinnovo del contratto. (4-16666)

RISPOSTA. — *Il Comitato interministeriale prezzi ha ratificato, con provvedimenti del 9 ottobre 1982, nn. 40 e 41, gli aumenti tariffari prospettati dalla commissione centrale prezzi nella riunione del 1° ottobre 1982.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere — dato che col decreto ministeriale del maggio 1981 è stato introdotto l'obbligo del contrassegno IVA per i prodotti vinosi — se il Governo possa fornire notizie sulla effettiva utilità del provvedimento che, presentato come uno strumento di lotta alle frodi e alle sofisticazioni, porta a legalizzare un prodotto la cui origine potrebbe essere incerta, poiché è sul momento della produzione, piuttosto che su quello dell'imbottigliamento, che si dovrebbero rivolgere i controlli;

per sapere quindi se è vero che lo stesso ministro delle finanze avrebbe riscontrato l'opportunità di semplificare gli adempimenti previsti dal decreto;

per sapere inoltre — dato che il provvedimento dovrebbe entrare in vigore il 1° novembre 1982 — se non si ritenga indispensabile, data la ristrettezza dei tempi, modificare il decreto e informare i produttori vinicoli della nuova normativa, accettando la proroga dello stesso provvedimento richiesta dalla Confederazione dell'agricoltura e procedendo ad un riesame da parte dei Ministri delle finanze e dell'agricoltura al fine di risolvere i doppioni di formalità mediante il coordinamento tra normativa fiscale e comunitaria.

(4-16833)

RISPOSTA. — *L'Amministrazione sensibile alle obiettive difficoltà da più parti rappresentate e nella specifica considerazione della difficoltà di reperimento dei contrassegni in alcune zone del territorio nazionale, ha ritenuto opportuno prorogare al 1° marzo 1983, il termine del 1° febbraio 1983 previsto dall'articolo 16 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 come modificato dal decreto ministeriale 20 ottobre 1982.*

A ciò si è provveduto con il decreto ministeriale 1° febbraio 1983 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 febbraio 1983, n. 34.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto lamentato dal club sommozzatori Borgo Sesia e dalla società Borgo Sesia nuoto circa la chiusura della piscina del centro sportivo milanaccio di Borgosesia (Vercelli), per il periodo invernale, decisione che sconvolge i programmi delle due società al punto di far rinunciare all'attività sportiva e didattica;

per sapere — essendosi venuto a creare un completo vuoto di strutture che portavano allo sport bambini di età scolare e al fine di non privare l'intero comprensorio di un servizio di pubblica utilità — se non ritenga di intervenire per non far cessare la diffusione di questa attività sportiva. (4-17147)

RISPOSTA. — *L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha demandato alla competenza regionale la costruzione di impianti sportivi e la gestione delle relative attrezzature per cui questo Ministero non può esercitare alcun intervento diretto in materia. Sulla questione sono state richieste notizie sia al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) che alla prefettura di Vercelli.*

Dagli elementi forniti è emerso che:

il centro sportivo Milanaccio di Borgosesia (Vercelli) inaugurato il 26 ottobre 1970, è stato costruito su iniziativa del grande ufficiale Valentino Milanaccio, nativo di Borgosesia e deceduto il 25 gennaio 1973.

Il centro sportivo si estende su di una superficie di circa 25 mila metri quadrati. L'armonia di linee, l'arditezza delle concezioni, la compiutezza e la complessità dei servizi, sono improntati alla tecnica più avanzata. Le attrezzature sono state progettate per le esigenze di oltre 50 mila abitanti. L'intento del costruttore era quello di donare il complesso all'amministrazione comunale di Borgosesia. Finora, per altro, il centro è stato amministrato prima dal grand'ufficiale Valentino e poi dal suo erede ragioniere Giovanni Milanaccio unitamente all'amministratore delegato dottor Ettore Montanaro.

Il complesso — che in poco tempo è diventato il polo trainante di molte attività sportive della zona — comprende:

palazzetto dello sport (per pallavolo, pallacanestro, tennis e pallamano);

palestra ginnastica (attrezzistica, scolastica);

palestra judo;

piscina coperta, riscaldata, di metri 25×10 ed altezza di metri tre;

piscina per bambini, coperta, di metri 10×7;

bocciodromo coperto;

pista di pattinaggio, minigolf, quattro campi da tennis, parco giochi per bambini, all'aperto;

bar e tavola calda.

Previo preavviso dato al comune di Borgosesia verso la fine del mese di luglio del 1982 le due piscine sono state chiuse, per decisione degli attuali amministratori il 30 settembre 1982 e ciò dopo 12 anni di ininterrotta attività. Si prevede che la chiusura durerà fino a tutto il mese di febbraio 1983. Tale decisione sarebbe scaturita solo ed esclusivamente per l'alto costo energetico,

essendo le tariffe dei consumi energetici lievitate rispetto al passato di ben quattro volte; e ciò a fronte di presenze per lo più costanti.

Dopo i recenti aumenti del gasolio occorrerebbero infatti, 350 mila lire al giorno per tenere aperte le piscine, più le spese per il costo dell'energia elettrica e del personale addetto per altre 150 mila lire circa, contro un incasso medio di lire 200 mila giornaliere, con frequenza media di circa 200 persone, compreso i corsi scolastici.

La spesa suddetta è stata ritenuta insostenibile per il periodo invernale. Per i mesi primaverili non esistono problemi finanziari in quanto la piscina è a tempo pieno perché vi sono i corsi riservati alle scuole elementari e medie, quelli di apprendimento per chi vuole imparare a nuotare ed una discreta partecipazione di frequentatori nelle ore di apertura al pubblico, oltre alla Borgosesia nuoto ed al club sommozzatori che coprono quasi per intero l'esercizio giornaliero delle piscine di cui trattasi. Da settembre sino a metà febbraio, invece, l'utenza è scarsa.

L'amministrazione di Borgosesia da quattro anni elargisce al centro sportivo Milanaccio un contributo di lire otto milioni per il suo funzionamento. Tale contributo, rimasto invariato, non può essere aumentato stante il consolidamento dei trasferimenti da parte dello Stato. Esso corrispondeva a circa 65 mila litri di gasolio per la cui fornitura occorrerebbero, ai costi attuali, lire 35 milioni circa.

La direzione del centro ha sempre auspicato che il quantitativo di gasolio necessario potesse essere riconfermato per il futuro e ciò al fine di permettere il regolare proseguimento dell'attività natatoria, tanto richiesta dalle scuole e dalle società sportive, che lamentano di aver dovuto rinunciare, per la chiusura delle uniche piscine coperte della Valsesia, all'attività sportiva e didattica, protrattasi felicemente per oltre un decennio. Della privazione di un servizio ritenuto di pubblica utilità, le società sportive hanno informato la regione Piemonte, il comune di Borgosesia e la stampa locale.

Durante la chiusura delle piscine del centro sportivo Milanaccio di Borgosesia,

il personale addetto non è stato licenziato in quanto destinato quale supporto per le altre attività del centro, le quali continuano con soddisfazione della cittadinanza, anche perché non comportano costi energetici molto alti.

Si prevede, comunque, che le piscine saranno riaperte quando le spese di gestione raggiungeranno livelli supportabili.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FERRALASCO.

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere se è vero che il nuovo ripetitore TV di Rueglio (Torino) è fermo in attesa dei finanziamenti;

per sapere se è vero che nel 1979-1980 era stato assegnato un contributo di 10 milioni per l'installazione dell'antenna e questa era andata in cantiere, appaltata dalla comunità montana della zona ma invano sono passati un paio di anni quando è stato posato il traliccio di sostegno; se è vero che l'installatore aveva segnalato di aver superato i 10 milioni previsti, con un aumento dei costi per 22 milioni e mezzo;

per sapere, inoltre, se è vero che le apparecchiature di questo ripetitore comporterebbero attualmente una spesa di oltre 37 milioni;

per sapere, infine, quando alla comunità montana Valchiusella sarà assegnato un contributo. (4-17327)

RISPOSTA. — Il servizio di diffusione da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata nell'interrogazione, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

entrambi impegnati al massimo grado — gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo — per migliorare ovunque occorra il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

È il caso anche di ricordare che l'articolo 10 della nuova convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti, e per la terza rete TV la diffusione del 65 per cento della popolazione di ogni regione. Lo stesso articolo attribuisce alla RAI la facoltà di stipulare convenzioni con enti locali al fine di favorire l'estensione del servizio anche ad altre zone con minore entità demografica.

Per quanto concerne in particolare le località indicate dall'interrogante la concessionaria RAI, interessata al riguardo, ha fatto presente che i quesiti contenuti nell'interrogazione concernono interventi da eseguirsi a cura della locale comunità montana, con il contributo finanziario della regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72.

Pertanto la RAI, che è da considerare presente all'iniziativa limitatamente all'apporto della propria consulenza tecnica, rimane estranea a ciò che riguarda gli altri aspetti del problema, trattandosi di zone che non rientrano negli interventi d'obbligo previsti dalla summenzionata convenzione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se intenda intervenire al fine di sollecitare la concessione del

mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione nel comune di Carcoforo (Vercelli) di opere igieniche per 823 milioni e per opere elettriche per 25 milioni. (4-17623)

RISPOSTA. — A tutt'oggi non risulta pervenuta alla Cassa depositi e prestiti alcuna domanda da parte del comune di Carcoforo (Vercelli) relativa ai mutui in questione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se è a conoscenza che il comune di Caresana (Vercelli) attende l'approvazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (13 milioni per la costruzione di immobili, 15 milioni per l'acquedotto, 17,9 milioni per altra costruzione di immobili);

per sapere, dato che è urgente la realizzazione di queste opere pubbliche, quando si presume potrà avvenire l'accensione dei suddetti mutui. (4-17624)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, in data 22 novembre 1982, ha dato per tutti i mutui in questione il relativo affidamento di massima. Per altro per il mutuo di 13 milioni per la costruzione di immobili, si è in attesa, ai fini della sua concessione, dei relativi atti istruttori, già sollecitati con nota del 26 gennaio 1983 dalla Cassa depositi e prestiti.

Per quanto concerne poi i mutui di 15 milioni per l'acquedotto e di 17,9 milioni per altra costruzione di immobili, si fa presente che in data 1° febbraio 1983 è già stato provveduto alla loro formale concessione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

se è vero che la città di Gattinara (Vercelli) ha richiesto un mutuo alla Cas-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

sa depositi e prestiti per la realizzazione di impianti di depurazione per 500 milioni;

se non ritenga di sollecitare tale erogazione. (4-17753)

RISPOSTA. — *La Cassa depositi e prestiti ha concesso il mutuo in questione in data 29 giugno 1982.*

A tutt'oggi però non risulta alla Cassa suddetta, da parte del comune di Gattinara, alcuna richiesta di erogazione del mutuo in discorso.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere se non ritenga di appoggiare celermente la richiesta dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche ai comuni della Valsesia: Quarona (Vercelli) per quattrocentosessantadue milioni di fognatura; Fobello per 22,8 milioni di acquedotto; Vocca per 150 milioni di fognature.* (4-17827)

RISPOSTA. — *In data 29 giugno 1982 è stato concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Quarona il mutuo di lire 462 milioni, per la realizzazione delle fognature.*

La stessa Cassa ha espresso, altresì a favore dei comuni di Fobello e Vocca (Vercelli), in data, rispettivamente, 4 settembre 1982, le adesioni di massima ai finanziamenti da essi richiesti, per gli importi e per le opere indicati nell'atto parlamentare di cui trattasi.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se è vero che tra le varie assunzioni, tramite concorso, operate dall'INPS, per*

quel che riguarda la sede di Biella, è previsto l'arrivo di una quarantina di nuovi addetti più due dirigenti i cui nominativi già si conoscono avendo sostenuto e superato l'apposito concorso, e se è vero che essi, essendo residenti a Roma, hanno rinunciato al loro incarico presso la sede di Biella;

per sapere inoltre, considerando l'incoerenza della partecipazione ad un concorso senza poi accettarne le conseguenze da parte di vincitori che hanno rifiutato il trasferimento, se non ritenga necessario assumere iniziative per modificare questa normativa confusa e spesso inconcludente che grava sugli enti pubblici, in questo caso sull'INPS di Biella, provocando gravi disservizi;

per sapere infine cosa intende fare l'INPS per assicurare a Biella questi due dirigenti, che sono quanto mai necessari. (4-17830)

RISPOSTA. — *L'INPS, con apposita delibera consiliare del luglio 1981, ha indetto il concorso a 170 posti di dirigente ai fini della copertura delle relative posizioni funzionali. La delibera suddetta, oltre a regolare la nomina e l'assegnazione nelle sedi di servizio dei vincitori del concorso, prevede altresì che i posti rimasti vacanti in seguito a eventuale rinuncia dei vincitori stessi saranno conferiti, con successiva delibera consiliare, ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.*

I due candidati vincitori, assegnati alla sede zonale di Biella (Vercelli), hanno effettivamente rinunciato alla nomina a dirigente non avendo raggiunto, così come stabilisce la citata delibera regolante il concorso in questione, la sede di servizio entro 30 giorni dal provvedimento di assegnazione. Pertanto, l'istituto ha in corso gli adempimenti necessari per la nomina, con assegnazione alla sede di Biella, di due candidati idonei, in base all'ordine di graduatoria, in sostituzione dei rinunciatari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che il numero dei postini italiani è pari alla metà di quelli degli Stati Uniti, che ha una popolazione quadrupla di quella italiana e un territorio trentuno volte più vasto. (4-17898)

RISPOSTA. — *Secondo le notizie fornite dai competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il personale attualmente applicato, in Italia, al recapito della corrispondenza ammonta a circa 40 mila unità.*

Si precisa che negli Stati Uniti il servizio in argomento viene svolto da circa 200 mila addetti.

Da quanto precede è agevole rilevare che il rapporto tra il numero dei postini in servizio in Italia e negli Stati Uniti è notevolmente inferiore a quello rappresentato dall'interrogante e che la consistenza del personale in argomento è, nei due paesi, proporzionato, in misura pressoché uguale alle rispettive popolazioni servite.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **GASPARI.**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali iniziative ha allo studio il Ministro per concedere il mutuo richiesto dal comune di Oldenico (Vercelli) di 14 milioni per sistemazione di strade alla Cassa depositi e prestiti nonché il mutuo di 26,5 milioni richiesto dal comune di Asigliano per la realizzazione e la costruzione di immobili. (4-18311)

RISPOSTA. — *In data 23 giugno 1982 la Cassa depositi e prestiti ha concesso i due mutui di cui è cenno nell'interrogazione. In particolare, per quanto si riferisce al mutuo di 14 milioni in favore del comune di Oldenico per sistemazione stradale, si precisa che detto mutuo è già stato quasi integralmente erogato (lire 10.917.281).*

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

COVATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intenda prendere a proposito del caso del ragazzo handicappato Fabio Giarelli, che frequenta l'istituto magistrale « S. Vitale » di Parma, il quale è stato respinto perché « insufficiente o non classificabile » in quattro materie dotate di valutazione scritta;

se ritenga opportuno un intervento ispettivo, anche alla luce delle difficoltà — poi faticosamente superate — che detta scuola frappose un anno fa al momento dell'iscrizione del giovane, e alla luce di quanto affermato nel verbale del primo quadrimestre, dove è scritto: « [...] handicappato fisico con grande difficoltà nell'attività motoria degli arti inferiori e superiori, non può assolutamente essere valutato nello scritto di matematica, dove anche se sapesse la materia non potrebbe mai esprimere quello che sa »;

se ritenga che tale metodo di giudizio contrasti, oltre che con valutazioni di ordine morale, anche con tutte le recenti disposizioni di legge tendenti alla piena integrazione scolastica dei portatori di *handicaps* anche nelle scuole superiori.

(4-16074)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti in ordine alla mancata promozione dell'allunno Fabio Giarelli, deliberata nel giugno dell'anno scolastico 1981-1982 dal competente consiglio di classe, non sono emersi fatti tali da giustificare il richiesto intervento di questo Ministero, tenuto anche conto che le determinazioni adottate, in materia di scrutini e esami, sono insindacabili nel merito.*

La questione è stata, per altro, oggetto di apposito e tempestivo ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) dell'Emilia Romagna che, con ordinanza del 25 agosto 1982, n. 86/82, ebbe a disporre l'annullamento della decisione del consiglio di classe e la conseguente ammissione dell'allunno, con riserva, agli esami di riparazione della sessione autunnale, come di fatto

risulta essere avvenuto, sia pure con esito nuovamente negativo.

In relazione alla vicenda, si deve comunque premettere che, in sede di prima iscrizione del giovane Giarelli presso l'istituto magistrale Sanvitale di Parma, la domanda dell'interessato era stata accettata in un primo tempo con riserva — come ha fatto rilevare l'interrogante — non certo per un inammissibile atteggiamento preconcepito della scuola, ma solo in quanto la richiesta dal medesimo alunno presentata era risultata incompleta della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Superato tale inconveniente, le varie componenti della comunità scolastica, ed in particolare gli alunni, i bidelli e gli insegnanti, si sono sempre adoperati e prodigati, a volte con alto senso di abnegazione, per rendere meno disagiata l'inserimento del giovane — affetto da grave menomazione agli arti inferiori e superiori — per attenuare il più possibile le notevoli difficoltà, connesse soprattutto alla carenza di un adeguato servizio di assistenza specialistica, che i competenti enti locali forse non sono stati in grado di assicurare.

La mancata promozione dell'alunno nella sessione estiva non fu, pertanto, determinata da un presunto disinteresse della scuola o da un insufficiente impegno dei docenti, ma esclusivamente dagli scarsi risultati che l'interessato, nonostante gli aiuti ricevuti, riuscì a conseguire nelle varie discipline di studio.

Né tali risultati ebbero a migliorare, quando al ragazzo, in adempimento della suaccennata ordinanza del giudice amministrativo, venne concessa la possibilità di sostenere con riserva gli esami della sessione di riparazione.

Per tale circostanza, all'alunno furono date tutte le agevolazioni ed i sussidi consentiti dall'articolo 102 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nel senso che gli si diede l'opportunità di avvalersi, a sua scelta, sia dell'uso della macchina per scrivere, sia della facoltà di dettare i compiti e le traduzioni ad insegnanti di altre discipline.

A conclusione delle prove come sopra sostenute, la commissione giudicatrice, con decisione sofferta ma adottata all'una-

nimità, non ritenne nella sua autonoma valutazione, come dianzi accennato, di poter esprimere un giudizio positivo.

A prescindere, per altro, da tutte le considerazioni che il caso umano indubbiamente merita, non può, tuttavia, non osservarsi che, in casi del genere, le autorità scolastiche debbono comunque preoccuparsi che il diritto allo studio degli alunni handicappati non si traduca in un mero e sterile inserimento nella scuola secondaria superiore, ma sia finalizzato, non diversamente da quanto si richiede per la generalità degli alunni, ad assicurare anche una formazione culturale adeguata, indispensabile per un proficuo inserimento, a livello professionale, nella più vasta comunità sociale.

Si auspica, conclusivamente, che l'esperienza acquisita e la solidarietà della scuola e degli organismi locali preposti all'assistenza scolastica e specialistica, siano in grado di assicurare anche al giovane in questione il conseguimento del predetto obiettivo.

Dal proprio canto, il ministro, per il tramite del provveditore agli studi di Parma, non mancherà di seguire con la dovuta attenzione le vicende dell'alunno, che al momento frequenta la prima classe del suindicato istituto magistrale.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DE CATALDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se il Governo è a conoscenza della morte del giovane detenuto Gaetano Costanzo, avvenuta il 3 novembre 1982 presso il Policlinico di Bari, dove lo stesso era stato ricoverato a seguito di una caduta dal letto a castello della cella del carcere in cui era ristretto.

Per conoscere quali indagini sono state avviate al fine di chiarire le circostanze del decesso, e quali le risultanze delle stesse.

Per sapere altresì se risponde a verità che il Costanzo era tossicodipenden-

te e, in caso affermativo, quali misure precauzionali di sorveglianza erano state predisposte nei suoi confronti.

Infine, per conoscere se risponde a verità che lo stesso dormiva al quarto piano del letto a castello dal quale sarebbe precipitato. (4-16996)

RISPOSTA. — Gaetano Costanzo, nato a Bari il 16 gennaio 1950, cadendo il 27 ottobre 1982 dal quarto posto, alto tre metri, di un letto a castello della casa circondariale di Bari, riportò ferite che ne cagionarono poi la morte, avvenuta presso il policlinico della stessa città il 3 novembre 1982.

Imputato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e detenuto in attesa del giudizio d'appello, il Costanzo era stato associato all'istituto penitenziario di Bari il 20 febbraio 1982, data dell'arresto. Fin dal suo arrivo era stato sottoposto a terapia disintossicante, essendo risultato tossicodipendente alla visita medica d'ingresso e a quella, successiva, del neurologo.

Durante il periodo della carcerazione era stato poi sottoposto a continue visite mediche ed a numerosi esami di laboratorio. Durante i mesi estivi le sue condizioni fisiche erano andate gradatamente migliorando, tanto che al momento dell'incidente, il Costanzo non era più ritenuto tossicodipendente e di conseguenza nessuna misura precauzionale era stata disposta dalla direzione del carcere o proposta dai sanitari.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, cui compete, territorialmente, ogni accertamento sulla vicenda, ha riferito in proposito quanto segue.

La acquisita relazione del medico di turno, immediatamente accorso nella casa circondariale, mette in evidenza, tra l'altro, che il ferito versava in stato di etilismo subacuto, con lievi vertigini. Ogni altra indagine, finora compiuta, non ha offerto elementi rilevanti ai fini penali o disciplinari.

La condizione del settore penitenziario resta ancora, purtroppo, caratterizzata da difficoltà non facilmente superabili, le cui cause risiedono, essenzialmente, nel perdurante sovraffollamento di tutti gli istituti penitenziari.

Per la migliore e più sollecita realizzazione dell'ampio programma di potenziamento delle strutture edilizie questo Ministero, di concerto con quello dei lavori pubblici, ha predisposto un disegno di legge, il cui aspetto più rilevante consiste nella creazione di un ufficio tecnico con competenze specifiche nel settore, in relazione alle complesse problematiche proprie dell'istituzione penitenziaria. Il completamento del programma edilizio, che dovrebbe portare alla realizzazione di 24 mila nuovi posti e che richiede un ulteriore fabbisogno di circa duemila miliardi, è preventivamente per i prossimi cinque-sei anni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

DEL DONNO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

1) se è a conoscenza del fenomeno delle tangenti e delle spaccate alle vetrine che in Bari improvvisamente va insprendosi destando serie preoccupazioni;

2) quali indagini e quali provvedimenti si intendano prendere contro il diffondersi di questo nuovo grave fenomeno. (4-17347)

RISPOSTA. — In effetti negli ultimi mesi del 1982 sono stati registrati a Bari alcuni attentati dinamitardi e infrazioni di vetrine a danno di negozi. A seguito di tali episodi, certamente legati al fenomeno delle estorsioni, le autorità responsabili della pubblica sicurezza hanno disposto l'intensificazione dei servizi investigativi e di vigilanza.

Inoltre, sebbene i titolari degli esercizi colpiti non abbiano in nessun caso denunciato di aver ricevuto richieste di pagamento di tangenti, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha dedicato una apposita riunione all'esame del fenomeno stesso e alle conseguenti misure da adottare.

Comunque, le indagini immediatamente avviate — e che proseguono attivamente — hanno già portato all'arresto di una perso-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

na, presunta affiliata ad una banda di taglieggiatori responsabili degli attentati, mentre sono stati assicurati alla giustizia tutti gli autori delle spaccate verificatesi a Bari e a Mola di Bari (Bari) dal 19 al 23 novembre 1982.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

DUTTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere —

premessi che l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, assicura la integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese industriali in fallimento ma non prevede esplicitamente simile trattamento per i dipendenti di imprese in liquidazione coatta anche se per questi sono ugualmente rilevanti sul piano sociale e dell'occupazione le ragioni di un intervento integrativo —

se sia possibile assicurare una equivalente condizione ai lavoratori delle imprese fallite e ai lavoratori delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa eliminando una disuguaglianza non giustificata da motivi sostanziali.

All'interrogante sembra infatti che una interpretazione estensiva della legge 27 luglio 1979, n. 301, potrebbe portare ad una soluzione del problema. (4-15851)

RISPOSTA. — Per una migliore considerazione della questione che viene proposta circa l'estensibilità, in via interpretativa, ai casi di liquidazione coatta amministrativa, dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979, col quale, modificando l'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si prevede la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti operati da aziende industriali fallite e la prosecuzione del rapporto di lavoro ai soli fini dell'intervento della cassa integrazione, per un massimo di 24 mesi, deve farsi preliminarmente un necessario richiamo ai lavori parlamentari che hanno portato alla formulazione della norma ed agli indispensabili collegamenti di ordine logistico e sistematico.

L'articolo 25 della legge n. 675, nella sua formulazione originaria, prevedeva che la dichiarazione di fallimento degli imprenditori di aziende, per le quali è stata dichiarata la crisi aziendale, pur non escludendo l'applicazione delle norme relative alla mobilità, faceva decadere, però, appunto nel caso di fallimento, la concessione del trattamento di integrazione. Con l'articolo 2 della legge n. 301, in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, si è cercato quindi di creare una condizione di parità sia per quanto riguarda la mobilità che per la concessione del trattamento di integrazione.

Così come pure indiscutibile è che lo stato di crisi aziendale deve precedere la dichiarazione di fallimento. Come si vede siamo fuori di qualsiasi previsione di fattispecie connessa alla liquidazione coatta amministrativa.

Si ritiene che il problema sollevato, che per altro è da tempo all'attenzione di questo Ministero, non possa trovare soluzione nel senso auspicato dall'interrogante, proprio perché si è del parere che rientri nella tutela della norma sopra citata esclusivamente la fattispecie del fallimento, essendo tale fattispecie l'unica considerata espressamente dal legislatore.

Pertanto, allo stato della legislazione non si ritiene che possano essere ricomprese nell'articolo 2 della sopracitata legge n. 301, altre fattispecie, quali la liquidazione coatta amministrativa, che, anche se presentano delle analogie con il fallimento, sono da considerarsi, comunque, procedure distinte da quella fallimentare.

In ogni caso, il problema formerà oggetto di ulteriori approfondimenti per l'adozione di eventuali iniziative da assumere in sede di revisione organica della disciplina concernente interventi a garanzia del salario.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

EBNER, BENEDIKTER E RIZ. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso:

che il 9 maggio 1982 verso le ore 22 è morto per un colpo di pistola il giovane Johannes Brunner, nato a Chiusa (Bolzano) il 15 agosto 1963 e residente a Chiusa, Griensburck 78, in servizio come allievo carabiniere presso la caserma « Detomaso », 3^a compagnia, Via Legnano, 3, Roma;

che Johannes Brunner aveva iniziato il servizio presso la suddetta caserma nell'ottobre 1981. Il suo addestramento sarebbe durato fino al 27 maggio 1982, la sua permanenza presso l'arma fino all'ottobre 1984;

che ai familiari non sono state comunicate ufficialmente le cause della morte —:

se è stata ordinata un'autopsia del giovane Brunner per verificare le vere ragioni della morte, e se non è stata ordinata un'autopsia, per quali ragioni;

se risulta che il capitano comandante la 3^a compagnia sia stato trasferito subito dopo il 9 maggio 1982;

se il Ministro della difesa non intenda istituire subito una commissione di inchiesta al fine di chiarire le vere cause della morte del giovane Brunner. (4-17705)

RISPOSTA. — *Le circostanze relative al decesso del carabiniere Johannes Brunner, avvenuto il 9 maggio 1982, sono state sottoposte all'esame dell'autorità giudiziaria ordinaria militare. Il giudice istruttore del tribunale militare di Roma ha stabilito di non promuovere, al riguardo, l'azione penale mentre l'autorità giudiziaria ordinaria non ha, a tutt'oggi, adottato provvedimento alcuno. Conseguentemente non è possibile fornire, in via ufficiale, compiuti ragguagli circa le cause che possano aver determinato la morte del Brunner.*

L'esame autoptico, effettuato il 10 maggio 1982, sul cadavere del militare ha consentito di accertare che il decesso è avvenuto per ferita transfossa del bulbo. Si è trattato di un colpo di arma da fuoco penetrato

a livello del palato molle e fuoriuscito dalla regione occipitale.

Giova rilevare, infine, che nei confronti del capitano Luigi Baccelli — comandante della terza compagnia allievi carabinieri di Roma — non risulta essere mai stato adottato alcun provvedimento, né tale eventualità è stata mai considerata in ragione della sua totale estraneità alla vicenda.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

FIANDROTTI, ACHILLI, COVATTA, FERRARI MARTE E GANGI. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che numerosi giornali italiani per gli emigrati versano in gravi difficoltà finanziarie, e molti hanno sospeso le pubblicazioni — se vi siano motivi che ritardano il decreto di attuazione della legge n. 416 del 1981 nella parte relativa alla erogazione dei contributi ai giornali editi all'estero. (4-18363)*

RISPOSTA. — *Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 febbraio 1983, ha deliberato l'approvazione del decreto in questione. Detto provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dopo la prescritta registrazione alla Corte dei conti.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere:*

se risponde a verità che mentre a tutti i lavoratori che vengono collocati a riposo viene immediatamente disposto un acconto sulla loro pensione, ciò non avviene per le vedove che devono prima ottenere la reversibilità della pensione del marito defunto;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere al fine di eliminare tali gravissime disparità di trattamento.

(4-14753)

RISPOSTA. — *In base alla vigente normativa, l'istituto della pensione provvisoria è previsto in linea generale solo per le pensioni dirette. Infatti, nei casi di collocamento a riposo dei dipendenti statali per limiti di età, per effetto dell'innovazione introdotta dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i decreti concessivi del trattamento di quiescenza acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute sul presupposto del controllo che la Corte dei conti effettua in via successiva. In tal modo, oltre ad assicurare agli interessati il tempestivo pagamento della pensione definitiva, si è, di conseguenza, limitata la concessione del trattamento provvisorio soltanto a particolari eccezionali casi.*

Per quanto riguarda la concessione della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato statale, le direzioni provinciali del Tesoro, dopo aver accertato il diritto alla reversibilità stessa, per effetto delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 31 e 32 della legge 29 aprile 1976, n. 177, modificativi degli articoli 160, e 180 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, provvedono, entro brevissimo tempo e comunque non oltre due-tre mesi dalla morte del dante causa, a liquidare, senza l'adozione di provvedimento formale, la pensione di reversibilità agli aventi titolo.

Pertanto il ricorso al trattamento provvisorio di reversibilità viene consentito soltanto per i casi previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e precisamente a favore del coniuge superstite e degli orfani minori del dipendente statale deceduto in attività di servizio ovvero del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione e cioè in tutti i casi in cui non è possibile liquidare entro brevissimo tempo la pensione definitiva di reversibilità.

Per quanto sopra esposto non sembra, stante la vigente legislazione in materia, che sussista sperequazione di trattamento tra pensioni dirette e pensioni di reversibilità.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI PUBLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se è a conoscenza che a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, si è praticamente bloccata la definizione delle pensioni dei dipendenti comunali. Conseguentemente tali pensionati sono costretti a vivere con il solo « acconto » con i comprensibili e gravi disagi che ne derivano.*

Si chiede di conoscere quali provvedimenti s'intendano prendere per eliminare tale illegittima situazione. (4-15703)

RISPOSTA. — *Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).*

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come

gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1981, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI PUBLIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 18 luglio 1981, per l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti statali, non sia stato ancora presentato al Parlamento. (4-16975)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione pubblica — ha di recente predisposto uno schema di disegno di legge per l'omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio per i pubblici dipendenti con il quale si intendono eliminare le differenze attualmente esistenti nelle normative concernenti i trattamenti di fine servizio in capitale nei diversi settori del pubblico impiego tenendo presente la disciplina introdotta in materia con la legge 20 maggio 1982, n. 297. Con tale provvedimento viene prevista l'inclusione tra gli elementi costitutivi della retribuzione valutabile, anche della indennità

integrativa speciale nella misura del 25 per cento del suo importo.

Il provvedimento di cui è cenno nell'interrogazione, prevedeva invece il computo di detta indennità nella misura massima fissata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 197, n. 91, abrogato con la predetta legge n. 297 del 1982. Con la modifica apportata si è introdotto un criterio di dinamicità al computo di detta indennità, rapportandola ad una percentuale fissa dell'importo spettante al momento della cessazione dal servizio.

Tenuto conto di tale innovazione e considerato altresì che il nuovo provvedimento contiene una disciplina organica ed unitaria dell'indennità di fine servizio di tutti i pubblici dipendenti, è da ritenersi superato lo schema a suo tempo approvato dal Consiglio dei ministri.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI PUBLIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere —

premessi che in base alla legge 2 aprile 1980, n. 127 il trattamento previdenziale stabilito per le ostetriche pensionate iscritte all'ENPAO (Ente nazionale previdenza ed assistenza ostetriche), è passato dalla corresponsione di una quota di lire 20.000 mensili (stabilite in base alla vecchia legge 27 luglio 1967, n. 661) a lire 90.000 mensili;

tenuto presente che dopo circa due anni dall'entrata in vigore della predetta legge l'ENPAO nel mese di giugno del 1982 comunica di aver esaurito le disponibilità bancarie per l'erogazione delle pensioni, inviando dopo quattro mesi lire 90.000 a titolo di acconto e promettendo l'invio di altre lire 90.000 entro il mese di dicembre 1982, bloccando così definitivamente la normale corresponsione delle pensioni;

considerato che per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge 2 aprile 1980, n. 127, e cioè fino al 2 aprile 1983, il trattamento di previdenza previsto a favore delle ostetriche pensionate è interamente gestito dall'ENPAO, essendo poi previsto che allo scadere di tale termine tutta la gestione ed il personale ENPAO passerà all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) che provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche —

se non ritenga doveroso intervenire affinché, sollecitando l'ENPAO, venga assicurata la prevista corresponsione stabilita secondo il dettame della legge 2 aprile 1980, n. 127 a favore delle ostetriche pensionate, così come anche dispone l'articolo 38 della Costituzione. (4-17765)

RISPOSTA. — Effettivamente i rilievi formulati dall'interrogante trovano obiettivo riscontro nell'attuale situazione finanziaria dell'ENPAO. È noto che l'applicazione della legge n. 127 dell'aprile 1980 ha comportato il totale utilizzo dei capitali disponibili, impiegati, pressoché esclusivamente, per erogare le pensioni di vecchiaia ed invalidità alle ostetriche.

Infatti, la nuova normativa, se da un lato ha riconosciuto alle iscritte prestazioni notevolmente superiori a quelle in godimento, con la rivalutazione dei trattamenti pensionistici e la riduzione dell'età pensionabile, dall'altro non ha previsto un corrispondente adeguamento delle fonti di entrata. Ed è per queste ragioni che l'ente ha potuto corrispondere solo un acconto di 90 mila lire per il bimestre luglio/agosto 1982 ed altre 90 mila lire sono state corrisposte nel dicembre 1982.

Per altro, appena l'ente potrà disporre delle somme derivanti dalla riscossione dei contributi a carico delle iscritte, a cominciare dalle quote previste dalla legge n. 545 dell'agosto 1982 — che con decorrenza dal 1° gennaio 1981 ha elevato da 300 mila a 500 mila lire l'importo minimo del contributo a carico delle iscritte — utilizzerà tali somme per l'erogazione delle pensioni.

Va comunque ancora una volta evidenziato che, nonostante l'aumento del gettito

contributivo, la situazione dell'ENPAO permane tuttora grave e fa nascere fondati interrogativi circa l'autosufficienza finanziaria della gestione speciale per le ostetriche che nell'aprile 1983 si dovrebbe costituire presso l'ENPAM ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 127.

Sull'altra ipotesi prevista dallo stesso articolo 1 in alternativa a tale soluzione, e cioè la confluenza dell'ENPAO nella costituzione di una cassa unica di previdenza per i liberi professionisti, sarà certamente noto all'interrogante che la proposta di legge che prevede tale cassa unica, dopo l'approvazione della Camera, è tuttora all'esame del Senato. A tale proposito si conferma l'orientamento ministeriale circa l'opportunità di assumere le iniziative necessarie a far slittare il termine di prossima scadenza (aprile 1983) al fine di individuare soluzioni idonee a riequilibrare — nella salvaguardia degli interessi della categoria — la gestione finanziaria dell'ente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

FONTANA ELIO E ROSSI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere — in relazione alla situazione venutasi a creare all'ente Arena di Verona, mentre la stagione lirica 1981 è al suo culmine, nell'attesa che la legge di riforma degli enti lirici possa finalmente essere approvata e vedere la luce —:

1) se si intenda procedere alla revisione degli assurdi, iniqui e anacronistici parametri in base ai quali avviene la ripartizione, fra i tredici enti lirici italiani, dei 56 miliardi di lire destinati a contributi: secondo tali parametri, l'Ente Arena di Verona viene a trovarsi in una posizione incredibile, cioè al dodicesimo posto, ossia penultimo, largamente superato da quelli di Palermo, Napoli, Trieste, Genova, Bologna, Santa Cecilia, eccetera; al tredicesimo posto, ultimo della graduatoria, c'è l'ente lirico di Cagliari;

2) per quali motivi, alla data odierna, il finanziamento per il 1981, già stan-

ziato per gli enti lirici italiani, non sia ancora stato erogato, nonostante la legge prevedesse che l'erogazione dovesse avvenire entro il gennaio 1981. Tale mancata erogazione costringe gli enti lirici, fra i quali l'ente di Verona, a fare ricorso delle anticipazioni bancarie, con oneri insostenibili che praticamente bruciano le sovvenzioni decise.

Nel caso dell'Ente Arena di Verona la situazione è doppiamente grave. Infatti, oltre alla ricordata assurdit  dei parametri per la ripartizione dei contributi, incide la mancata erogazione dei finanziamenti per il 1981.

Si chiede pertanto quali iniziative il Ministro intenda assumere affinche al pi  presto tale incresciosa situazione venga affrontata e risolta. (4-10229)

RISPOSTA. — *Le entrate degli enti autonomi lirici — e delle istituzioni concertistiche assimilate — sono costituite, in primo luogo, ai sensi dell'articolo 16 lettera a) della legge 14 agosto 1967, n. 800, da contributi dello Stato, delle regioni e degli enti locali.*

Tali contributi sono assegnati annualmente con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica ripartendo le somme disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 lettera a) della stessa legge n. 800 sulla base dei risultati artistici ed organizzativi da ciascun ente conseguiti e tenendo presente i sottoelencati criteri indicati dall'articolo 22 della legge citata:

la qualit  e la quantit  della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

il programma di attivit  dell'ente approvato da questo Ministero, considerata anche l'attivit  da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

l'onere per il funzionamento dei centri di formazione professionale;

l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente commisurato all'entit  dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

La legge 10 aprile 1981, n. 146, ha ritenuto che la ripartizione degli stanziamenti da essa previsti in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (per un ammontare complessivo di 145 miliardi e 200 milioni di lire) dovesse essere fatta, quanto a lire 90 miliardi, in base agli enunciati criteri legislativamente predeterminati.

Il residuo dello stanziamento, pari a lire 56 mila milioni,   stato ripartito tra gli stessi beneficiari con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base del parere obbligatorio di un apposito comitato di coordinamento e tenendo presente le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.

A tale fine il citato comitato, nella seduta del 28 ottobre 1981, ha formulato la prevista proposta di ripartizione del contributo in questione, sulla cui base il ministro del turismo e dello spettacolo ha assunto le definitive determinazioni al riguardo, con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1981. L'ammontare del contributo con tale decreto assegnato all'ente autonomo Arena di Verona   stato determinato in lire 3.352 milioni 848 mila.

Se la quota del contributo 1981 a favore dell'ente autonomo Arena di Verona   stata liquidata nel corso del mese di novembre del 1981,   dipeso dalla circostanza che solo in data 12 settembre 1981 l'ente ha autorizzato questo Ministero a versare direttamente all'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo) l'importo dei contributi dovuti all'ente stesso, con accantonamento di altra somma in attesa della definizione di una contestazione contributiva con l'ente di assistenza citato.

Ci  in adempimento delle disposizioni previste nella stessa legge n. 146 del 1981 che, nel richiamare l'articolo 2 della legge 6

marzo 1980, n. 54, ha ribadito la procedura secondo cui l'ente lirico e l'ENPALS devono concordare la cifra a quest'ultimo ente dovuta per contributi assicurativi, da ritagliare direttamente dal contributo statale e l'eventuale accantonamento della stessa in caso di contestazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

FUSARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che la società per azioni Paolo Morassuti, che rappresenta oggi la più grande azienda italiana nel settore commerciale di ferramenta, utensileria e simili con i suoi 100 miliardi di fatturato e con più di 1.000 dipendenti, è stata fin dalla metà del 1981 ed è tuttora duramente colpita dalla crisi del mercato interno, accumulando perdite per oltre 10 miliardi;

che il perdurare della crisi della azienda, se non intervengono finanziamenti finalizzati all'ammmodernamento e alla ristrutturazione dell'azienda stessa, provocherebbe la perdita del posto di lavoro per alcune centinaia di lavoratori con considerevole risonanza anche sul piano nazionale;

che l'azienda ha già predisposto con cura un proprio piano di risanamento che le consentirà di riprendersi negli anni futuri (decreto del Ministro del lavoro dell'11 febbraio 1982) —:

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di promuovere una chiara e corretta interpretazione dell'articolo 23 della legge del 23 aprile 1981, n. 155, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale ed in particolare delle disposizioni che riguardano il momento dell'accertamento della crisi e dell'emissione del relativo decreto ministeriale. A quest'ultimo proposito si re-

gistra una preoccupante tendenza da parte del Ministero del lavoro di considerare, ai fini della integrazione salariale, l'organico superiore alle 1.000 unità di lavoro impiegato non tanto al momento dell'accertamento della crisi, come afferma la legge, ma anche nei momenti successivi, con la gravissima conseguenza di limitare e anche annullare gli effetti della legge con un danno irreparabile per l'azienda;

quali eventuali iniziative si intendano prendere per assicurare la continuità produttiva della società Paolo Morassuti, salvaguardare l'occupazione e consentire la concreta attuazione del piano di risanamento aziendale. (4-17607)

RISPOSTA. — *La vertenza relativa alla società per azioni Paolo Morassutti di Padova è stata seguita con attenzione dal Ministero ed ha formato oggetto di numerosi incontri. In particolare, nell'ultima riunione, tenutasi il 22 dicembre 1982, venne sottolineata la necessità di pervenire all'accertamento delle possibilità di poter fruire dei benefici della cassa integrazione guadagni, ancor prima di passare all'esame del piano di ristrutturazione predisposto dall'azienda.*

Al riguardo si rileva che le difficoltà interpretative concernenti il disposto dell'articolo 23 della legge n. 155 del 1981 sono ora definitivamente risolte grazie alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 10 gennaio 1983. L'articolo appena citato, infatti, stabilisce con interpretazione autentica, che il requisito occupazionale, di cui al sopra richiamato articolo 23 legge n. 155 del 1981, necessario ai fini della concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi aziendale.

Il superamento del problema relativo alla esistenza delle condizioni previste per usufruire della cassa integrazione guadagni ha così offerto la possibilità di riprendere (dal 19 gennaio 1983) le riunioni in

sede sindacale per ricercare una soluzione della vertenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

GIADRESCO, BOTTARELLI E CONTE ANTONIO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo cui il console generale di Metz avrebbe rifiutato di ricevere una delegazione di pensionati italiani, che aveva chiesto di esporre le questioni pensionistiche dei nostri connazionali all'estero in occasione della giornata nazionale organizzata in Francia dalla CGT; i nostri connazionali sarebbero stati ricevuti soltanto dopo parecchie insistenze e « trattative » e quando la polizia era giunta a presidiare il consolato stesso.

Per conoscere il giudizio del Governo su una gestione consolare che non coincide con le esigenze di collaborazione con gli emigrati più volte affermate e quali provvedimenti il Governo stesso intenda adottare. (4-15879)

RISPOSTA. — Non risponde a verità la notizia secondo cui il console generale d'Italia in Metz si sarebbe rifiutato di ricevere una delegazione di pensionati italiani. Dalla corrispondenza intercorsa tra il consolato generale e l'ufficio regionale del patronato INCA-CGT risulta che l'incontro con tale delegazione era stato programmato, di comune accordo, a conclusione di una serie di manifestazioni pubbliche di carattere rivendicativo che avrebbero dovuto svolgersi il 26 maggio 1981 in occasione della giornata nazionale organizzata in Francia dalla Confederation générale du travail. In effetti in quel determinato giorno ed all'ora precedentemente stabilita il console generale ha ricevuto la delegazione nei locali della nostra rappresentanza consolare alla presenza di due altri funzionari consolari.

È ovvio che le competenti autorità locali erano da tempo al corrente delle manifestazioni pubbliche che si sarebbero svolte quel

giorno e che quindi era stato da esse predisposto un normale servizio d'ordine anche nei pressi del nostro consolato generale.

Al termine dell'incontro il rappresentante del predetto patronato che aveva accompagnato la delegazione, aveva espresso la soddisfazione della delegazione stessa per il colloquio avuto con il console generale, senza alcun accenno alle pretese difficoltà che lo avrebbero preceduto e prendendo nello stesso tempo atto che la polizia era affluita nei pressi della rappresentanza consolare di sua esclusiva iniziativa, nell'adempiimento dei propri doveri d'istituto e allo scopo evidente di continuare ad assicurare fino alla fine il tranquillo andamento della manifestazione iniziata altrove e molte ore prima.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

GIADRESCO, BOTTARELLI, RUBBI ANTONIO, CONTE ANTONIO, PASQUINI, CHIOVINI E SPATARO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quali siano i criteri di valutazione dell'attività di assistenza scolastica ai figli dei nostri connazionali emigrati svolta dagli enti a ciò preposti, e quali i criteri di erogazione del contributo dovuto a tali enti da parte del Ministero degli affari esteri.

In particolare, per sapere quale sia la considerazione dell'attività svolta dall'ECAP-CGIL e dal Comitato scuola di Basilea, dato che nell'anno scolastico appena concluso, l'ECAP-CGIL ha ottenuto un contributo di soli 23 milioni 500 mila lire (sulla base di un preventivo di circa 170 milioni) e il Comitato scuola l'irrisorio contributo di 6 milioni (sulla base di un preventivo di circa 46 milioni).

Per sapere se sia a conoscenza del giustificato allarme diffusosi in mezzo ai nostri connazionali emigrati, in tutta la Svizzera e non solamente a Basilea, a seguito delle decisioni del Ministero degli esteri che, qualora confermate, finirebbero per impedire lo svolgimento di una meritoria attività di istruzione e assistenza scolasti-

ca, la quale, secondo le dichiarazioni più volte fatte dallo stesso Governo, andrebbe stimolata anziché scoraggiata.

Per sapere se si intenda verificare se non sia stato commesso un errore materiale, e nel qual caso operare la necessaria, immediata, correzione, in quanto trattasi di contributi dovuti per attività già svolte, per altro con il consenso del Ministero stesso e con piena consapevolezza e conoscenza delle autorità consolari, attività per le quali il Ministero era impegnato per un contributo adeguato alle esigenze, che, sia pure non pari al preventivo presentato da circa un anno, avrebbe dovuto essere largamente superiore a quello erogato.

Per sapere se corrisponda a verità il fatto che, su una materia tanto importante per gli emigrati e tanto delicata per il Ministero degli esteri e per gli enti preposti all'assistenza scolastica all'estero, non è stata svolta alcuna preventiva consultazione, neppure con le autorità consolari le quali avrebbero inutilmente chiesto di rivedere l'assurda decisione del Ministero indicando l'esigenza di una maggiore attenzione e sensibilità per una attività che riscuote l'apprezzamento pieno degli emigrati e delle stesse autorità della Repubblica Svizzera.

Per sapere in quale considerazione sia stata tenuta la decisione unanime della Commissione esteri della Camera dei deputati, la quale in sede di assestamento del bilancio, respinse la proposta del Governo di ridurre di 1 miliardo di lire il capitolo 3577 (Contributi in denaro, libri e materiale didattico ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa scolastica e culturale dei lavoratori, ...), decisione alla quale il Governo assicurò di uniformarsi, come ebbe a dichiarare il sottosegretario Raffaele Costa nella riunione del 16 settembre scorso.

Per sapere se non ritenga che i fondi reintegrati (o non sottratti) al capitolo 3577 debbano essere utilizzati per garantire la copertura delle spese sostenute per l'assistenza scolastica ai figli degli emigrati da parte dell'ECAP-CGIL, del Comitato

scuola, delle missioni cattoliche, della scuola scalabriniana « Lucia Barbarigo », e di quanti altri in tutta la Svizzera, e non soltanto a Basilea, svolgono la necessaria supplenza di attività scolastiche ed educative che tutti riconoscono urgenti e necessarie.

Per sapere se non ritenga di dare le opportune disposizioni affinché si eviti che, da una parte, vi siano esigenze che rimangono insoddisfatte, e, dall'altra, siano disponibili i fondi del capitolo 3577 che, per ammissione dello stesso Ministero degli esteri, non vengono impiegati e finiscono nei residui passivi. (4-15880)

RISPOSTA. — La prima valutazione delle attività scolastiche svolte da vari enti è effettuata dagli uffici consolari i quali, in conformità di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e sulla base degli elementi emersi dagli accertamenti all'uopo effettuati, inoltrano per il tramite delle rappresentanze diplomatiche documentate proposte di erogazione di contributi gravanti sul capitolo 3577.

Per quanto riguarda la Svizzera, di norma i criteri di ripartizione dello stanziamento previsto per ogni esercizio finanziario sul capitolo 3577 sono discussi in apposite riunioni con il comitato nazionale d'intesa (CNI) che, come è noto, è composto dai rappresentanti delle varie forze sociali ed associative italiane.

Per l'esercizio finanziario 1981 (che, per molte zone germanofone, comprende una parte dell'anno scolastico 1980-1981 ed una del 1981-1982) in relazione a quello che si presumeva potesse essere lo stanziamento globale per la Svizzera (lire italiane 3.129 milioni 213 mila) venne deciso un piano di ripartizione di massima, entro i cui limiti dovevano essere contenute le richieste degli enti delle singole circoscrizioni consolari.

Va notata, al riguardo l'alta percentuale dello stanziamento globale del capitolo 3577 (8.195 milioni) destinata alla sola Svizzera.

L'importo complessivo attribuito, nel suddetto piano di ripartizione, agli enti

operanti nella circoscrizione consolare di Basilea ammontava a lire italiane 432 milioni 920 mila di cui lire italiane 250 milioni a favore del COASIT e lire italiane 182 milioni 920 mila per gli altri anni.

Per quanto riguarda in particolare l'ECAP-CGIL e il comitato scuola l'erogazione dei contributi è stata effettuata tenendo conto della sopraccitata ripartizione nonché delle proposte del competente ufficio consolare e dell'ambasciata in Berna.

All'ECAP-CGIL sono stati concessi contributi per un ammontare totale di lire italiane 35 milioni 400 mila (e cioè lire italiane 23 milioni 500 mila di contributo ordinario e lire italiane 11 milioni 900 mila di contributi suppletivi). Per il comitato scuola il contributo è ammontato a lire italiane 8 milioni 500 mila (lire italiane 6 milioni 500 mila di contributo ordinario e lire italiane 2 milioni di suppletivo).

A completamento di informazione si ritiene utile sottolineare (vedasi prospetto) l'elevato costo unitario per corso che risulta dai preventivi presentati da ECAP-CGIL e comitato scuola rispetto a quello sostenuto dal COASIT.

ente organizzatore	n. corsi programmati	finanziamento richiesto (lire italiane)
COASIT	229	265.298.000
ECAP-CGIL	17	159.862.000
comitato scuola		
Basilea	27	45.900.000

Per quanto riguarda infine la reintegrazione di un miliardo effettuata sul capitolo 3577 per il 1981, va rilevato che di essa ben 400 milioni sono stati destinati, come suppletivi, agli enti operanti in Svizzera, a testimonianza dell'attenzione con cui il Ministero degli esteri segue l'attività degli enti operanti in tale paese.

In generale va rilevato che lo stanziamento sul capitolo 3577 è cronicamente insufficiente e il Ministero è conseguentemente obbligato a concedere contributi in misura inferiore alle richieste.

Infine, il problema dei residui passivi esula dal controllo del Ministero degli esteri. Esso dipende infatti dalla dotazione di cassa assegnata, la quale spesso, malgrado le insistenti richieste, risulta notevolmente inferiore allo stanziamento di competenza, generando così il fenomeno dei residui con conseguente rinvio all'anno successivo della effettiva erogazione dei contributi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIRET.

GIANNI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che i dipendenti di imprese poste in stato di liquidazione coatta amministrativa non si giovano del trattamento previsto dalla legge n. 301 del 1979, che comprende la cassa integrazione straordinaria per la durata di due anni —:

quali siano i motivi per i quali avviene questa diversità di trattamento, non sussistendo, a giudizio dell'interrogante, alcuna diversità nelle condizioni *de facto* sulla base delle quali vengono avviate la procedura di fallimento oppure la procedura della liquidazione coatta amministrativa;

se, in base alla considerazione suesposta, si intendano assumere delle iniziative tali da rendere equiparato il trattamento dei lavoratori di imprese poste in stato di liquidazione coatta amministrativa con quello delle imprese dichiarate fallimentari, e cioè garantire una maggiore aderenza della legge n. 301 citata al principio dell'eguaglianza dei cittadini.

(4-15848)

RISPOSTA. — Per una migliore considerazione della questione che viene proposta circa l'estensibilità, in via interpretativa, ai casi di liquidazione coatta amministrativa, dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979, col quale, modificando l'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si prevede la

sospensione dell'efficacia dei licenziamenti operati da aziende industriali fallite e la prosecuzione del rapporto di lavoro ai soli fini dell'intervento della cassa integrazione, per un massimo di 24 mesi, deve farsi preliminarmente un necessario richiamo ai lavori parlamentari che hanno portato alla formulazione della norma ed agli indispensabili collegamenti di ordine logico e sistematico.

L'articolo 25 della legge n. 675, nella sua formulazione originaria, prevedeva che la dichiarazione di fallimento degli imprenditori di aziende, per le quali è stata dichiarata la crisi aziendale, pur non escludendo l'applicazione delle norme relative alla mobilità, faceva decadere, però appunto nel caso di fallimento, la concessione del trattamento di integrazione. Con l'articolo 2 della legge n. 301, in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, si è cercato quindi di creare una condizione di parità sia per quanto riguarda la mobilità che per la concessione del trattamento di integrazione. Così come pure indiscutibile è che lo stato di crisi aziendale deve precedere la dichiarazione di fallimento. Come si vede siamo fuori di qualsiasi previsione di fattispecie connessa alla liquidazione coatta amministrativa.

Si ritiene che il problema sollevato, che per altro è da tempo all'attenzione di questo Ministero, non possa trovare soluzione nel senso auspicato dall'interrogante, proprio perché si è del parere che rientri nella tutela della norma sopra citata esclusivamente la fattispecie del fallimento, essendo tale fattispecie l'unica considerata espressamente dal legislatore.

Pertanto, allo stato della legislazione non si ritiene che possano essere ricomprese, nell'articolo 2 della sopracitata legge n. 301, altre fattispecie, quali la liquidazione coatta amministrativa, che, anche se presentano delle analogie con il fallimento, sono da considerarsi, comunque, procedure distinte da quella fallimentare.

In ogni caso, il problema formerà oggetto di ulteriori approfondimenti per l'adozione di eventuali iniziative da assumere in

sede di revisione organica della disciplina concernente interventi a garanzia del salario.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

BARTOLINI, SCARAMUCCI GUAITINI e CIUFFINI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere —

in merito alla vicenda della statua di bronzo, unica nel suo genere, di un principe della dinastia di Augusto venuta alla luce 20 anni or sono ad Amelia (Terni), presa in consegna dalla Sovrintendenza ma della quale non si ha più notizia;

tenendo presenti le richieste ripetutamente formulate dal comune di Amelia e per ultimo dal consorzio per l'assetto del territorio e per i beni culturali del comprensorio Narnese-Amerino tendenti ad ottenere la riconsegna di tale importante reperto e l'impegno della regione Umbria e del comune per la realizzazione ad Amelia di un museo archeologico —

quali provvedimenti si intendano porre in essere da parte del Ministro in relazione ai seguenti aspetti:

1) fornitura di notizie e assicurazioni sullo stato di conservazione del reperto;

2) garantire subito, in attesa di una definitiva sistemazione, l'esposizione di tale « bronzo » in un museo aperto al pubblico;

3) riconsegna della preziosa statua al comune di Amelia. (4-15547)

RISPOSTA. — Il problema posto riguarda il contenuto programmatico delle trasmissioni, materia questa che la legge 14 aprile 1975, n. 103 ha sottratto alla sfera di competenza dell'autorità governativa, per conferirle a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne

controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principî d'indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radio-televisivo. Trattasi quindi di una innovazione — ormai ben nota a tutte le parti politiche — acquisita al nostro ordinamento ed il Governo, pertanto, non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato chiesto nella interrogazione in esame, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI, la quale ha comunicato che i servizi giornalistici della RAI-TV non mancano di seguire ogni domenica l'Angelus del Papa da piazza San Pietro e di riferirne nelle varie edizioni dei telegiornali.

Ovviamente le testate giornalistiche televisive, nella loro autonomia, scelgono le modalità con le quali dare informazioni su tale avvenimento: in occasioni di rilievo vi è la teletrasmissione diretta, come ad esempio per i messaggi Urbi et orbi di Pasqua e Natale ed anche quando il Papa recita l'Angelus fuori del Vaticano.

Nei casi, infine, in cui all'Angelus il Papa rivolga un messaggio particolare, e questo non sia trasmesso in diretta, i telegiornali provvedono sempre ad informare i telespettatori con ampie sintesi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:
GASPARI.

GRIPPO. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere —

premessi che l'articolo 68 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, recante provvedimenti per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980, prevede che

« i giovani di leva del triennio 1981-1983 residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, che intendano prestare servizio civile nelle zone terremotate, possono presentare apposita domanda al Ministero della difesa e che questi dà disposizioni per l'inizio del servizio entro due mesi dalla domanda »;

premessi ancora che in conseguenza di ciò, migliaia di giovani, credendo, giustamente, nella attendibilità di una legge dello Stato, dopo aver fatto i propri calcoli sui programmi di studio e di lavoro, hanno inoltrato la prescritta domanda, certi che entro il termine stabilito sarebbero stati chiamati; dalla data del 14 maggio 1981, però, di mesi, purtroppo, ne sono passati non due ma ben 10 e non si intravede ancora quando questi giovani (che sacrificano mesi preziosi per il loro avvenire) saranno chiamati per compiere il loro dovere di cittadini, ottenendo, alla fine, quel « militarese » che costituisce, come noto, *conditio sine qua non* per accedere al mondo del lavoro —

quali iniziative il Ministero della difesa ha posto in essere per organizzare l'utilizzo di questi giovani e se il tempo trascorso dallo scadere del 60° giorno della domanda verrà computato come servizio, essendo stati, durante tale periodo, a servizio dello Stato. (4-13496)

RISPOSTA. — Gli arruolati appartenenti alle classi 1963 e precedenti residenti nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, soggetti agli obblighi del servizio militare negli anni 1981 e 1982, ivi compresi i giovani in attesa di impiego per aver presentato richiesta di prestare il servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stati, in virtù dell'articolo 23-ter del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, dispensati sia dal compiere la ferma di leva sia dal prestare il predetto servizio sostitutivo.

I giovani che all'atto di entrata in vigore della legge n. 187 del 1982 prestavano servi-

zio militare o servizio civile sostitutivo hanno avuto la facoltà di presentare istanza di congedo anticipato.

Il beneficio della dispensa suaccennato è stato recentemente disposto dall'articolo 3-octies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, anche a favore dei giovani delle suddette zone terremotate soggetti agli obblighi di leva nel 1983.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

GUALANDI, ESPOSTO E SATANASSI.
— Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere:

se sono a conoscenza delle difficoltà e proteste suscitate, fra i contadini produttori diretti, dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1981 modificato con un susseguente decreto del 20 ottobre 1982 che impone, dal 1° febbraio 1983, per tutte le confezioni di vino inferiori ai 60 litri l'applicazione di uno speciale contrassegno IVA detto « tappo fiscale »;

se, in considerazione del fatto che, per i coltivatori che vendono al consumo i propri prodotti vinicoli, diviene oltremodo difficoltoso predisporre speciali e diversi contrassegni IVA per recipienti che normalmente sono di proprietà dei consumatori stessi e di dimensioni, forme e capienze le più varie, i suddetti Ministri non ritengano utile modificare e rinviare l'applicazione di tali norme che renderebbero impossibile la vendita diretta del vino dal produttore coltivatore al piccolo consumatore;

se non ritengano più utile, attraverso l'applicazione corretta di strumenti quali i documenti di accompagnamento ed i registri di carico e scarico dei prodotti vinicoli, combattere, ad un tempo, sia le sofisticate sia le eventuali evasioni fiscali. (4-17909)

RISPOSTA. — L'Amministrazione sensibile alle obiettive difficoltà da più parti

rappresentate e nella specifica considerazione della difficoltà di reperimento dei contrassegni in alcune zone del territorio nazionale, ha ritenuto opportuno prorogare al 1° marzo 1983, il termine del 1° febbraio 1983 previsto dall'articolo 16 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 come modificato dal decreto ministeriale 20 ottobre 1982. A ciò si è provveduto con il decreto ministeriale 1° febbraio 1983 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 34 del 4 febbraio 1983.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

IANNIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'interno. — Per sapere —

premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 1981, ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni e gli altri enti locali fanno fronte agli oneri finanziari per la copertura della spesa conseguente all'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970;

premesso che gli enti locali hanno provveduto all'applicazione della norma, ora dichiarata incostituzionale, prevenendo nei rispettivi bilanci (per altro regolarmente approvati dagli organi di controllo) gli oneri corrispondenti, oneri che sono stati puntualmente versati sia all'INADEL, sia alla CPDEL per l'intero periodo di validità della legge n. 824 del 1971;

premesso, infine, che la sospensione, anche temporanea, delle prestazioni derivanti dai benefici su richiamati, solleverebbe la legittima esasperazione dei circa 200.000 lavoratori interessati —

se si ritenga disporre, con provvedimento amministrativo, che i comuni e gli altri enti locali si accollino in proprio la spesa, in attesa che una espressa disciplina legislativa stabilisca, in via definitiva, le entrate con cui far fronte agli oneri corrispondenti. (4-13164)

RISPOSTA. — Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1971, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

IANNIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per essere informato sulle iniziative poste in essere e sulle misure predisposte per attuare la perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato, prevista dalla legge n. 177 del 1976.

Sta di fatto che nonostante i sei anni trascorsi dall'entrata in vigore della surrichiamata legge, non solo non sono stati ancora perequati i trattamenti pensionistici, ma si continua ad operare la maggiore trattenuta sugli stipendi dei pubblici dipendenti stabilita proprio per tale finalità.

L'interrogante chiede altresì di sapere se non si ritiene di riconoscere ai pensionati oltre agli arretrati derivanti dalla perequazione, anche il controvalore della svalutazione nel frattempo intervenuta e gli interessi maturati, onde evitare che si realizzi un illecito arricchimento da parte dello Stato, defraudando i pensionati.

(4-13815)

RISPOSTA. — La revisione del meccanismo di perequazione previsto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177 ha formato oggetto di esame da parte della commissione per l'omogeneizzazione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza dei pubblici dipendenti, costituita presso il dipartimento per la funzione pubblica con il compito di dare attuazione al punto 8 del noto ordine del giorno approvato dalla I Commissione permanente del Senato in data 25 giugno 1980. Detta Commissione aveva a suo tempo avviato un apposito studio per la soluzione di tale specifico problema, constatando che per la costruzione di un indice del settore pubblico sorgevano notevoli difficoltà in considerazione delle differenze nel

trattamento di attività esistenti tra i vari comparti e delle ripercussioni negative che si sarebbero determinate nell'ambito del settore privato.

In relazione alle indicate difficoltà si è ritenuto più opportuno avviare a soluzione il problema della perequazione delle pensioni in atto, predisponendo un apposito provvedimento inteso a realizzare un sostanziale allineamento delle pensioni alle corrispondenti posizioni del personale in attività di servizio con riferimento alle retribuzioni previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e delle analoghe norme di attuazione degli accordi contrattuali per il triennio 1976-1978 di tutti i comparti del personale statale. Tale provvedimento non ha potuto avere ulteriore corso a causa della mancata copertura finanziaria del relativo onere, valutato all'incirca in 1.200 miliardi annui.

Al fine di non disattendere le aspettative degli interessati, è stato elaborato, in sostituzione del predetto provvedimento un disegno di legge, ora all'esame del Parlamento (atto Camera n. 3370), con il quale viene previsto un meccanismo di adeguamento delle pensioni, unico per tutti i comparti del personale statale, basato su aumenti percentuali articolati per fasce di importi in relazione alle diverse epoche di cessazione dal servizio, graduati in misura tale da contenere il relativo onere.

L'iniziativa in atto costituisce un parziale allineamento dei trattamenti pensionistici del personale statale considerato che una piena effettiva perequazione degli stessi richiederebbe ingenti mezzi finanziari che non sono assolutamente reperibili nell'attuale situazione del bilancio dello Stato. È da porre in evidenza a tale riguardo che per il finanziamento di parte dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento sopra citato è previsto il ricorso all'ulteriore aumento dell'aliquota della ritenuta in conto entrate Tesoro nei confronti del personale in attività di servizio.

Circa la richiesta di corrispondere ai pensionati il controvalore della svalutazione intervenuta nei loro trattamenti, deve essere osservato che per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni statali viene corrisposta l'indennità integrativa speciale che

varia ogni quattro mesi in relazione al numero dei punti in aumento del costo della vita accertati dall'ISTAT, analogamente a quanto previsto per le pensioni del settore privato di importo superiore al minimo.

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

LIOTTI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se ritenga ormai urgente ed improcrastinabile un suo autorevole intervento atto a sbloccare la critica situazione finanziaria in cui versa l'Ente lirico di Verona per le inadempienze ed i ritardi della pubblica amministrazione.

Infatti, a seguito delle assicurazioni di impegno fornite dal Ministro del turismo e dello spettacolo alle numerose delegazioni di parlamentari, di forze politiche di amministratori veronesi e di amministratori dell'ente lirico, si è consolidata la convinzione che se non si procede urgentemente a sbloccare i fondi già stanziati e ad adeguare il contributo statale all'Ente lirico di Verona proporzionalmente a quello degli altri enti lirici italiani, un danno irreversibile deriverà alla produzione artistica futura dell'ente areniano, con riflessi negativi anche a livello internazionale per la cultura e per l'economia turistica di vaste aree. (4-11625)

RISPOSTA. — L'Amministrazione ha dato tempestiva e puntuale applicazione alle disposizioni normative che regolano l'erogazione del sostegno finanziario dello Stato.

Infatti i contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la commissione centrale per la musica, ripartendo le somme disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 lettera a) della legge 14 agosto 1967, n. 800, (ammontante complessivamente a lire 145 miliardi e 200 milioni), sulla base dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti da ciascun ente tenendo presente criteri legislativamente predeterminati.

La quota del contributo 1981 a favore dell'Ente autonomo arena di Verona è stata liquidata nel corso del mese di novembre 1981 in conseguenza del fatto che solo in data 12 settembre 1981 l'ente ha autorizzato questo Ministero a versare direttamente all'ENPALS (ente nazionale previdenza lavoratori dello spettacolo) l'importo dei contributi assegnati all'ente stesso, con accantonamento di altra somma in attesa della definizione di una contestazione contributiva con l'ente di assistenza citato. Ciò in adempimento delle disposizioni previste dalla legge 10 aprile 1981, n. 146, che, nel richiamare l'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, ha ribadito la procedura sopraindicata.

Quanto al residuo dello stanziamento sul fondo di cui al ricordato articolo 2. pari a lire 56 mila milioni, la stessa legge n. 146 ha disposto che tale somma dovesse essere ripartita tra gli enti lirici, sulla base del parere obbligatorio di un apposito comitato di coordinamento, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente e istituzione. A tal fine il citato comitato nella seduta del 28 settembre 1981, ha formulato la prevista proposta di ripartizione del contributo in questione, sulla cui base il ministro per il turismo e lo spettacolo ha assunto le definitive determinazioni, con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1981. L'ammontare del contributo assegnato con tale decreto all'Ente autonomo arena di Verona è di lire 3.352 milioni 848 mila.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

LOBIANCO, ANDREONI, BRUNI, PUC-
CI E CONTU. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere —

premessò che in data 1° febbraio 1983 dovrebbe entrare in vigore la nuova disciplina concernente lo speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura dei prodotti vinosi;

premessò che in data 20 ottobre 1982 sono state introdotte rilevanti modifiche al testo originario del decreto ministeriale 4 maggio 1981;

premessò che la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, pur avendo avuto molti mesi a disposizione, soltanto in data 19 gennaio 1983 ha emanato la circolare illustrativa;

premessò che, a tutt'oggi, detta circolare non risulta ancora pervenuta alla maggior parte degli uffici IVA;

rilevato che la predetta circolare risulta alquanto lacunosa in ordine ad alcuni importanti problemi, con particolare riferimento ai produttori agricoli esonerati, alle vendite effettuate nei confronti dei privati consumatori, alle modalità di emissione delle note di consegna, alla alternatività tra note di consegna e bolla di accompagnamento dei beni viaggianti;

rilevato che gli uffici IVA, in assenza di istruzioni, non hanno potuto fornire adeguati chiarimenti agli operatori interessati, con la conseguenza che né le ditte fornitrici dei contrassegni, né le tipografie, né le imprese imbottigliatrici hanno potuto presentare le prescritte istanze per la fornitura dei contrassegni in parola;

sottolineato che non esistono ancora in commercio gli stampati obbligatori previsti dalla nuova disciplina, quali note di consegna e registri di carico e scarico;

ricordato che a carico degli operatori economici del settore già esistono adempimenti sostanzialmente analoghi, quali la denuncia di produzione, la bolla di accompagnamento comunitaria VA 1 e VA 2, nonché la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti;

considerato che a carico dei soggetti inadempienti sussistono pesanti penalità;

considerato che, per i sopra esposti motivi, le disposizioni in questione non potranno, di fatto, entrare in vigore alla prevista data del 1° febbraio 1983;

considerato, altresì, che il Ministero delle finanze, ancorché richiesto dagli operatori tutti e dalle organizzazioni professionali di categoria, non ha ritenuto di accusare neppure ricezione della richiesta, disattendendola nonostante le rappresentate obiettive motivazioni —:

1) quali provvedimenti intendono adottare al fine di rimuovere i cennati inconvenienti che rendono inattuabile, dal 1° febbraio 1983, il provvedimento in questione;

2) quali misure ritengono di attuare, nelle more, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni a carico di soggetti impossibilitati ad adempiere, nella prima fase, i nuovi obblighi;

3) se non ritengano indispensabile un rinvio dell'entrata in vigore del provvedimento, anche al fine di un coordinamento con la legislazione nazionale e con quella comunitaria;

4) se non ritengano opportuno, altresì, avvalersi della qualificata collaborazione degli esperti e rappresentanti delle categorie economiche interessate, per un approfondito ed obiettivo esame dei problemi inerenti al settore. (4-18452)

RISPOSTA. — L'Amministrazione sensibile alle obiettive difficoltà da più parti rappresentate e nella specifica considerazione della difficoltà di reperimento dei contrassegni in alcune zone del territorio nazionale, ha ritenuto opportuno prorogare al 1° marzo 1983 il termine del, 1° febbraio 1983 previsto dall'articolo 16 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 come modificato dal decreto ministeriale 20 ottobre 1982. A ciò si è provveduto con il decreto ministeriale 1° febbraio 1983 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 febbraio 1983, n. 34.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

MENSORIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per sal-

vaguardare il mantenimento del posto di lavoro degli 86 coadiutori e dei 25 ragionieri assunti dall'Università di Napoli tramite una graduatoria formulata ai sensi di un bando di concorso per titoli pubblicato nell'ottobre 1980, nelle more dell'espletamento di un successivo concorso pubblico per esami.

Il suddetto personale, assunto nel marzo del 1981, venne confermato in servizio per l'anno accademico 1981-82, tramite una circolare ministeriale: normativa che per altro si adeguava alla più che decennale tecnica di reclutamento degli operatori scolastici a tutti i livelli, compresa l'università.

È quanto mai inconsueto e contraddittorio il successivo disposto del Ministro della pubblica istruzione, tendente ad annullare quanto già stabilito e cioè a risolvere in modo del tutto arbitrario il rapporto di lavoro dei 111 dipendenti sopra menzionati, con la motivazione di ridurre le spese non obbligatorie.

È inutile ribadire che la sussistenza in organico dei posti dei coadiutori e dei ragionieri in questione di per sé esclude la non obbligatorietà della spesa ed annulla, per vizio di legittimità, la decisione di licenziamento adottata dal Ministro della pubblica istruzione.

La proroga del contratto fino al 30 giugno 1982 dimostra non solo l'essenzialità dei suddetti operatori nell'ambito della struttura universitaria di Napoli, ma anche la impossibilità di coprire i posti in organico con personale di ruolo a breve termine per espletamento di concorso per esami.

A tal proposito bisogna ricordare che la pubblica amministrazione si serve indifferentemente sia dell'istituto del concorso per titoli che di quello per titoli ed esami per coprire posti in organico. Il personale precario in oggetto ormai si avvia al completamento ininterrotto di due anni di servizio con possibilità di ulteriore proroga per un terzo anno, nell'evenienza che non venga espletato il relativo concorso per esami.

L'esperienza acquisita in questo biennio per il buon funzionamento dei servizi a cui erano preposti, anche a seguito degli eventi sismici, dovrebbe spingere la pubblica amministrazione a predisporre un provvedimento non di licenziamento, bensì di conferma in ruolo dei suddetti precari, anche alla luce del superamento delle motivazioni eccezionali che determinarono la prima assunzione del predetto personale. La conferma in servizio per un ulteriore anno, come è avvenuto, potrebbe del resto spingere i lavoratori a chiedere l'applicazione nei loro confronti del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 e conseguentemente l'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 604 del 15 luglio 1966.

La trasformazione della nomina a termine, impropriamente conferita come supplenza, in incarico a tempo indeterminato come dal suddetto comma della legge n. 230 del 1962, e la conseguente applicazione dell'articolo 1 della legge n. 604 del 1966 che dispone il licenziamento del lavoratore solo per giusta causa, dovrebbero spingere la pubblica amministrazione ad operare una sanatoria di detto personale in soprannumero.

L'interrogante chiede, dunque, se il Ministro non ritenga doveroso rimuovere questa drammatica situazione con l'applicazione delle due precitate leggi, al fine di garantire il mantenimento del posto di lavoro e salvaguardare nel contempo i diritti legittimi del cittadino, offrendo parimenti un beneficio all'amministrazione dell'Università per l'esperienza acquisita ed una testimonianza di solidarietà umana a tanti giovani che paventano un preoccupante stato di disoccupazione.

(4-14102)

RISPOSTA. — Questo Ministero con circolare telegrafica a suo tempo emanata del 31 maggio 1982, n. 3211, ha provveduto a dare comunicazione ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti d'istruzione universitaria, in merito alle proroghe delle supplenze temporanee previste dalle norme di cui all'articolo 2 della legge n. 38 del

1980 il cui termine era stato precedentemente fissato al 31 maggio 1982.

Si precisa in particolare che le supplenze conferite in sostituzione di dipendenti di ruolo collocati in aspettativa per adempiere agli obblighi militari di leva, nonché quelle conferite in sostituzione di lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio cessano con il venir meno delle cause che le hanno determinate; le supplenze conferite su posti vacanti in organico, nelle more dei relativi concorsi pubblici, inoltre, solo eccezionalmente potranno superare il semestre previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi stessi. Tale ultima disposizione è stata per altro impartita proprio in considerazione delle situazioni particolarissime in cui vengono a trovarsi alcuni atenei.

Si ritiene infine che le disposizioni menzionate dall'interrogante (articolo 2 della legge n. 230 del 1962 ed articolo 1 della legge n. 604 del 1966) non abbiano possibilità di applicazione nei confronti del personale in questione sia perché non pertinenti al rapporto di impiego nelle amministrazioni statali sia perché, nel caso in esame, il conferimento delle supplenze e la successiva cessazione sono disciplinate ad hoc dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 38 del 1980.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PARLATO. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

se sia a conoscenza dei precisi contenuti dell'esposto recentemente presentato alla procura della Repubblica di Napoli in ordine agli « abnormi criteri di gestione che da anni contraddistinguono il Teatro partenopeo », specie da quando ai vertici del S. Carlo sono sopraggiunti rappresentanti della amministrazione comunale socialcomunista, e loro amici, che insieme ad esponenti democristiani hanno realizzato il « compromesso musicale » a Napoli;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

se i fatti denunciati siano oggetto dell'esame, per quanto di sua competenza, anche da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo e quali provvedimenti in conseguenza si intendano adottare. (4-06415)

RISPOSTA. — La mancanza, nell'articolazione della interrogazione in questione, dell'indicazione sia dei nominativi dei denunziati che di quelli delle persone denunziate, nonché quella di altri concreti elementi di riferimento, non ha consentito ai dipendenti degli uffici — nonostante ogni diligente impegno da parte del relativo personale — di rintracciare l'esposto cui fa riferimento l'interrogante.

La stessa procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, in risposta a specifica richiesta di questa Amministrazione, ha fatto conoscere che, a causa delle circostanze sopraindicate, non è stato possibile rintracciare il fascicolo relativo all'esposto che si assume presentato alla procura stessa.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

PARLATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

se risponda a verità che il giovane detenuto tossicodipendente Domenico Magnoli Carelli sia deceduto nel carcere di Rebibbia per crisi di astinenza non essendogli state praticate le indispensabili terapie e che lo stesso giovane aveva ripetutamente, come è evidente dalle cause del decesso e dal periodo di permanenza in carcere, ivi consumato droga;

se siano state aperte inchieste penali ed amministrative al riguardo sia sulle cause della morte sia sulle responsabilità e di questa e della nota, ricorrente, introduzione nel carcere di sostanze stupefacenti e quale esito tali inchieste abbiano avuto. (4-08259)

RISPOSTA. — Alle ore 21 del giorno 31 marzo 1981, il detenuto Domenico Carelli Magnoli fu ricoverato d'urgenza dal nuovo complesso di Rebibbia al Policlinico Umberto I per stato soporoso con subittero, fegato dolente debordante due dita dall'arcata costale. Alle ore 6 del 1° aprile 1981 decedeva presso il reparto astanteria uomini del medesimo ospedale.

A seguito della morte del Carelli si è proceduto immediatamente, tramite l'ispettorato distrettuale, ad inchiesta amministrativa, la cui relazione è stata tempestivamente inviata alla autorità giudiziaria competente. Questa Amministrazione si riserva di adottare eventuali iniziative di carattere disciplinare in relazione agli accertamenti e alle conseguenti valutazioni dei fatti da parte dell'autorità competente.

Allo stato risulta avviata l'azione penale in ordine al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale e sono state inviate comunicazioni giudiziarie nei confronti di alcuni medici dei servizi sanitari delle carceri di Regiua Coeli e di Rebibbia nuovo complesso.

Trattasi di istruttoria complessa tuttora pendente presso la quinta sezione dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma, in ordine alla quale non è quindi possibile riferire ulteriori notizie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

PARLATO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — in relazione all'articolo 68 della legge 14 marzo 1981, n. 219, che prevede che i giovani di leva nel triennio 1981-1983 residenti nei comuni danneggiati dal terremoto possono a domanda prestare servizio civile nelle zone terremotate, sulla base di disposizioni emanate entro due mesi dalla presentazione delle domande ed in rapporto alle richieste pervenute dagli enti locali —

quali comuni abbiano presentato richiesta, ed in quale entità, per l'impiego di tali giovani in attività di servizio civili, quali siano tali attività, e quanti gio-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

vani sinora siano stati avviati, in quali comuni e per quali attività;

quale sia il numero per ciascuna delle dette province e per ciascuno dei relativi capoluoghi, dei giovani che — soggetti agli obblighi di leva — hanno già presentato domanda e presumibilmente la presenteranno per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983;

quali norme particolari regolano la prestazione del servizio civile;

se risponda a verità che anche enti privati che abbiano fini socialmente apprezzabili, come ad esempio associazioni religiose, culturali, del tempo libero, ecologiche, di difesa ambientale e protezionistica, possano richiedere l'assegnazione di giovani o comunque beneficiare della loro attività per l'espletamento dei loro fini istituzionali. (4-09802)

RISPOSTA. — *Gli arruolati appartenenti alle classi 1963 e precedenti residenti nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, soggetti agli obblighi del servizio militare negli anni 1981 e 1982, ivi compresi i giovani in attesa di impiego per aver presentato richiesta di prestare il servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stati, in virtù dell'articolo 23-ter del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, dispensati sia dal compiere la ferma di leva sia dal prestare il predetto servizio sostitutivo.*

I giovani che all'atto di entrata in vigore della legge n. 187 del 1982 prestavano servizio militare o servizio civile sostitutivo hanno avuto la facoltà di presentare istanza di congedo anticipato. Il beneficio della dispensa suaccennata è stato recentemente disposto dall'articolo 3-octies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, anche a favore dei giovani delle suddette zone terremotate soggetti agli obblighi di leva nell'anno 1983.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

PARLATO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

se siano informati dell'assurda situazione nella quale si trovano da anni i lavoratori addetti alle pulizie del teatro San Carlo in Napoli;

in particolare, se siano informati che da lungo tempo questi lavoratori costituiscono lo strumento di disinvolute imprese di pulizia che con appalti che si susseguono e si avvicendano negli anni, nella compiacenza delle autorità preposte, assicurano il disimpegno del servizio servendosi del medesimo personale che viene torchiato oltre ogni misura lecita, anche avuto riguardo ai contenuti dei capitoli ed alle effettive prestazioni rese il cui maggior onere viene sempre caricato sui lavoratori;

che cosa osti alla normalizzazione della situazione che, con un diretto passaggio dei lavoratori utilizzati dalle imprese alle dipendenze del San Carlo, potrebbe ridare legittimità, serenità e sicurezza di impiego al precariato lavorativo in parola ed al tempo stesso sottrarlo alle vessazioni delle attuali incerte situazioni assistenziali, previdenziali, normative ed economiche. (4-11363)

RISPOSTA. — *Il teatro San Carlo di Napoli affida da circa trent'anni il servizio di pulizia a ditte che si sono succedute in quanto vincitrici di normali gare di appalto. Tale sistema di affidamento del servizio, infatti, utilizzato dalla maggior parte degli enti pubblici, appare come il più conveniente e il più idoneo ad assicurare l'effettuazione del servizio di pulizia.*

D'altra parte un diretto passaggio dei lavoratori utilizzati dalle imprese alle dipendenze del San Carlo non è assolutamente possibile in quanto il legislatore ha sin dal 1973 posto e ripetutamente confermato (da ultimo con legge 17 febbraio 1982, n. 43) il divieto di assunzioni di personale che comportino aumenti del contingente numerico di personale in servizio presso gli enti lirico-sinfonici alla data del 31 ottobre 1973.

Ai lavori di pulizia presso il teatro San Carlo di Napoli sono attualmente adibiti 13 prestatori d'opera dipendenti dalla società in nome collettivo *Il Gabbiano*, con sede in Napoli, piazza Matteotti, 7. Tale impresa, avente per oggetto sociale l'appalto di lavori di pulizia per enti privati e pubblici, condomini ed appartamenti, nonché i lavori di manutenzione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, a partire dal 1° marzo 1979 presta la propria attività, coi lavoratori predetti, presso l'ente di cui trattasi, quale ditta aggiudicataria della gara di appalto bandita con sistema della licitazione privata in data 28 ottobre 1978.

La ditta *Il Gabbiano* è munita di autorizzazione rilasciata in data 5 ottobre 1978 dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro per la Campania, per l'esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, in quanto esegue lavori di pulizia compresi fra quelli previsti dall'articolo 5, lettera g) della stessa legge, presso più aziende contemporaneamente nelle province di Napoli e Caserta.

Per l'esecuzione dell'appalto in parola, consistente nel servizio di pulizia dei locali costituenti il teatro nel suo complesso, ivi compresi quelli degli uffici e dei reparti che di esso fanno parte, nonché dei depositi ubicati dentro e fuori l'edificio del teatro così come previsto nel capitolato, la ditta *Il Gabbiano* si avvale dal 1° marzo 1979 dei lavoratori già dipendenti della ditta *Igea-Sud* esecutrice dei medesimi lavori fino al 28 febbraio 1979.

L'assorbimento della manodopera in questione da parte della ditta *Il Gabbiano* è avvenuta altresì in forza di accordo raggiunto presso la prefettura di Napoli tra la ditta e le organizzazioni sindacali *FILTAT-CISL* e *UILTAT*.

A conclusione degli accertamenti svolti, articolati con l'interrogatorio del personale dipendente ed il controllo della documentazione di lavoro, è emerso che la ditta in questione applica, così come per altro stabilito da apposita clausola inserita nel capitolato di appalto, nei confronti delle maestranze il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 1980 per il perso-

nale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Non è risultato, infine, che l'impresa in argomento abbia commesso violazioni alle norme di previdenza ed assistenza sociale, nè tantomeno, in considerazione della struttura imprenditoriale e delle modalità di esecuzione delle prestazioni in appalto, alle norme previste dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

PAZZAGLIA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere:

se risponda a verità che in seguito al mancato finanziamento regionale delle ricerche di bario richieste dalla Remisa per la prosecuzione dell'attività estrattiva, la miniera di Lula dovrà probabilmente chiudere i battenti;

se ritenga di intervenire per evitare tale chiusura. (4-09266)

RISPOSTA. — La concessione mineraria *Sos Enattos*, per minerali di piombo e zinco, è ubicata a sud-ovest dell'abitato di Luna (Nuoro), da cui dista circa 5 chilometri. La società per azioni concessionaria *RIMISA*, è stata, fino al 1970, sotto il controllo della società *Monteponi & Montevecchio*; dal 1971 tale controllo è esercitato dall'ente minerario sardo. Entrambe le gestioni hanno incontrato difficoltà notevoli per limitare le perdite di bilancio a causa sia della bassa produttività che nell'esaurirsi delle riserve coltivabili.

In effetti, una campagna di sondaggi, condotta dall'ente minerario sardo e conclusasi nel 1976, non ha portato a risultati soddisfacenti per quel che riguarda la prosecuzione della mineralizzazione al di sotto dei livelli conosciuti. I lavori di coltivazione sono stati quindi interrotti alla fine del 1979.

Dal mese di gennaio del 1980 è cominciata una campagna di sondaggi (finanziata dall'ente minerario sardo e condotta con la collaborazione della società per azioni Samim, rivolta ad individuare la prosecuzione delle mineralizzazioni al di sotto del livello 222 qsm (quota sul livello del mare).

I lavori sono stati impostati nella maniera seguente:

esecuzione di traverse a livello 222 qsm adatte ad ospitare le postazioni di sonda;

preparazione delle postazioni mediante piattaforme in calcestruzzo ed allargamento e scoronamento della corona delle traverse in corrispondenza delle piattaforme;

ricerca, mediante sondaggi esterni, sul filone Luigi Martina.

Attualmente la campagna di sondaggi è in fase di svolgimento e procede anche l'analisi dei campioni ottenuti che, pur nella loro parzialità sembra confermino la prosecuzione dei filoni al di sotto del livello 222 qsm di cui si è detto. In particolare, la campagna di ricerche indirizzata ad individuare la prosecuzione delle mineralizzazioni al di sotto dei livelli conosciuti è stata articolata in due tempi: esecuzione di una serie di fori all'interno con postazioni a livello 222 qsm ed una successiva serie di perforazioni esterne in corrispondenza degli affioramenti dei filoni. La campagna di sondaggi esterni si è conclusa nei primi mesi del 1982 quando è stato dato inizio alle ricerche all'esterno, tuttora in esecuzione.

Dal complesso dei lavori svolti e in programma si deduce come la regione autonoma della Sardegna non ha fatto mancare i finanziamenti necessari ai lavori di ricerca, almeno per l'anno 1983.

Attualmente non è però possibile conoscere quali siano gli orientamenti e le disponibilità economiche future dell'ente minerario sardo, ente di cui fa parte la società per azioni RIMISA che gestisce la miniera Sos Enattos.

Occorre, infatti, attendere che la Società presenti al distretto minerario di Iglesias,

organo periferico di questo Ministero competente per territorio, i programmi di lavoro per l'anno 1983.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

PAZZAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere se siano a conoscenza che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 92 dell'8 giugno 1981 e della deliberazione n. 1222 della Corte dei conti, è stata sospesa la concessione dei benefici agli ex combattenti dipendenti da enti locali;

per sapere se siano a conoscenza che la Direzione degli Istituti di previdenza sta inviando agli interessati lettere del seguente tenore:

« OGGETTO: Conferimento pensione con benefici combattentistici.... Legge 24 maggio 1970, n. 336.

Questa Direzione Generale ha già predisposto la liquidazione della pensione, in favore della persona nominata in oggetto, con i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Peraltro l'inoltro degli atti di conferimento e di pagamento della pensione predetta, dovrà necessariamente rimanere sospeso per la incostituzionalità dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981, nella parte in cui non è prevista la copertura finanziaria degli oneri posti a carico degli enti per il riconoscimento dei benefici concessi agli ex combattenti.

A seguito della predetta sentenza, la Sezione di controllo della Corte dei conti, ha stabilito, con decisione del 28 gennaio 1982, di non ammettere a registrazione i decreti delle pensioni conferite con l'applicazione della legge n. 336.

Ne consegue che la questione deve trovare soluzione soltanto in via legislativa

ed, a tal fine, sono stati già interessati gli organi competenti perché assumano idonee e sollecite iniziative.

Pertanto, la pratica dell'interessato sarà tenuta in particolare evidenza in attesa dell'emanazione delle necessarie disposizioni legislative ».

Per sapere se non ritengano, di fronte alle carenze di iniziative legislative del Governo, almeno sino ad oggi, di contribuire, per quanto di loro competenza, ad accelerare l'iter legislativo di apposite proposte di legge, come la n. 3483, già presentata alla Camera dei Deputati in modo da avviare l'esame di una materia tanto incresciosa e pervenire ad una soluzione che non può essere ulteriormente procrastinata. (4-15261)

RISPOSTA. — Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come

gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative deliberazioni concesse.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge n. 824 del 9 ottobre 1981, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PICCINELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

1) in una recente trasmissione televisiva della seconda rete della RAI-TV, il sovrintendente ai beni archeologici della Toscana ha dichiarato che il frontone reperito a Talamone in provincia di Grosseto nel 1886, a seguito dell'effettuazione di lavori di fortificazione e recentemente restaurato, sarà, in base a precise disposizioni di legge, definitivamente collocato in un museo di Firenze;

2) tale frontone, illustrante la scena finale dei Sette contro Tebe di Eschilo, che si trovava nel tempio innalzato come ex voto per la vittoria riportata dai Romani contro i Galli a Camporegio nel 225 a.C. fu, per disposizioni impartite dall'allora ministro della pubblica istruzione Fiorelli, con lettere degli anni 1888 e 1889, destinato in perpetuo ed inalienabile deposito, unitamente a tutti gli altri beni reperiti, al Museo di Grosseto, al

quale fu consegnato il 20 febbraio 1889, presente il direttore del museo fiorentino professor Gamurrini, per poi essere arbitrariamente ritirato e trasferito a Firenze insieme a detti reperti, ivi compresa la scultura marmorea rappresentante un'Artemide laphria di Castiglione della Pescaia —:

a) quali sono le disposizioni di legge e le ragioni che imporrebbero una tale decisione, in netto contrasto con le richieste e le legittime aspirazioni dei cittadini di Talamone e dell'intera Maremma e con le decisioni a suo tempo assunte dai competenti organi ministeriali;

b) se il Ministro è a conoscenza che la provincia di Grosseto è stata espropriata di un immenso patrimonio archeologico, reperito nel suo territorio, e che ora si trova in gran parte accatastato nei musei fiorentini, e in altri musei, ove ne è esposta solo una parte;

c) se il Ministro è a conoscenza che il museo di Grosseto è stato recentemente ubicato in una nuova sede ove sono disponibili amplissimi locali (46 sale di esposizione), nei quali possono essere idoneamente conservati ed esposti molti dei beni reperiti nella provincia e malamente conservati a Firenze;

d) se non ritiene quindi che sia necessario impartire disposizioni affinché non solo il frontone e l'Artemide, ma anche una parte dei beni archeologici custoditi a Firenze, venga restituita alla terra cui spetta conservarli per inconfutabile diritto e promozione culturale e turistica.

(4-12013)

RISPOSTA. — *Il frontone etrusco da Talamone fu provvisoriamente e parzialmente depositato al museo di Grosseto, unitamente alla statua marmorea di Artemide da Castiglione della Pescaia (Grosseto), in seguito all'autorizzazione ministeriale dell'11 luglio 1880.*

In data 6 luglio 1889 il ministro della pubblica istruzione Fiorelli rilevava la transgressione delle condizioni per cui il deposito era stato concesso ed imponeva il trasferimento del frontone e delle altre sculture

degli scavi di Talamone, nonché della statua da Castiglione della Pescaia al museo archeologico di Firenze.

In data 28 dicembre 1890 il ministro dava formale mandato al direttore del museo etrusco centrale, professor Adriano Milani, di eseguire questa determinazione.

Il museo centrale della civiltà etrusca in Firenze (oggi museo topografico dell'Etruria) fu istituito con regio decreto 28 febbraio 1888. L'articolo 1 di detto decreto impone che vi siano raccolti e sistematicamente ordinati, insieme agli oggetti che lo Stato vi possiede, quelli che potrà avere mediante scavi nel territorio dell'antica Etruria, secondo i limiti della partizione augustea.

La provincia di Grosseto è effettivamente sede di numerose ed importantissime località di interesse archeologico, in molte delle quali sono in corso scavi da parte della sovrintendenza archeologica per la Toscana con sede in Firenze. I reperti da esse provenienti, per quanto riguarda gli scavi condotti sino agli anni '50, erano, sino all'alluvione del 1966 esposti nella sede del museo topografico dell'Etruria di Firenze. Oggi sono stati in parte restaurati presso il centro di restauro di Firenze e sono destinati ad essere esposti, non appena saranno terminati i lavori dell'edificio, nello stesso museo topografico, nel quale sono state fatte e si stanno effettuando mostre dei reperti più interessanti.

In Grosseto è a disposizione della sovrintendenza archeologica per la Toscana un edificio ove vengono ordinatamente depositati, a disposizione degli studiosi, materiali provenienti dagli scavi in corso nella provincia quasi tutti da restaurare o comunque non destinati all'esposizione al pubblico.

Il museo, di cui al punto c) dell'interrogazione parlamentare, è di proprietà comunale ed espone in ampi e adeguati ambienti numerosissimo materiale di proprietà dello Stato, depositato dalla sovrintendenza archeologica per la Toscana con le regolari e necessarie autorizzazioni ministeriali.

L'intero piano terreno è adibito infatti a mostra degli scavi di Roselle (Grosseto), e tutti i reperti esposti sono di proprietà statale; parte del terzo piano del museo è occu-

puta dalla esposizione dei reperti della ex collezione Ciacci di Saturnia (Grosseto), recentemente acquistata dallo Stato ed interamente depositata allo stesso museo di Grosseto.

I reperti custoditi al museo archeologico di Firenze sino alla fine del secolo scorso provengono non solo dalla provincia di Grosseto, ma dal territorio dell'intera Etruria. Essi costituiscono documentazione di altissimo interesse scientifico e didattico proprio per la possibilità immediata di confronti data dalla collocazione in unica sede espositiva. Lo stesso museo archeologico di Firenze, del quale quest'anno (1983) si celebra il centenario, costituisce ancor oggi uno dei più importanti musei del mondo - il più importante in senso assoluto per quanto riguarda la ricostruzione della civiltà etrusca — e non pare opportuno smembrarne le collezioni ormai storicizzate da un punto di vista museologico e culturale.

Il frontone è stato esposto nel museo di Firenze in forma sperimentale dal 14 febbraio 1982 al 13 febbraio 1983 ed ha avuto circa 190 mila visitatori. Comunque, per soddisfare le aspirazioni dei cittadini di Talamone, la mostra sarà trasferita ad Orbetello (Grosseto) con apertura prevista dal 26 marzo 1983 fino alla fine del 1983.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VERNOLA.

PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per conoscere se siano al corrente dello stato di grave disagio in cui si trovano le amministrazioni comunali delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia a causa dell'avvenuto invio da parte dell'ENEL di fatture riportanti le utenze private di cittadini provvisoriamente alloggiati in prefabbricati a seguito dei noti eventi tellurici del 1976 per consumi riferiti a « seconda abitazione » in applicazione del punto D) del provvedimento 71/1979 del CIP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1980.

Considerata l'assurdità di tale applicazione che vede di fatto equiparati i cittadini terremotati alloggiati in un prefabbricato ai proprietari di due e più case di abitazione, l'interrogante auspica un provvedimento urgente di deroga al disposto di cui al punto D) della norma di applicazione del provvedimento n. 71/1979 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1980 al fine di poter tranquillizzare i cittadini e le amministrazioni comunali delle zone terremotate del Friuli. (4-10694)

RISPOSTA. — *L'ENEL, a seguito del provvedimento CIP n. 71 del 1979 che riserva le tariffe per utenti residenti alle forniture di energia elettrica per usi domestici con potenza fino a tre chilowatt effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, ha emanato opportune direttive per l'applicazione di detto trattamento tariffario nei confronti degli utenti colpiti da sisma o da altre calamità naturali.*

In particolare, l'ENEL ha disposto che alle forniture per usi domestici fino a tre chilowatt effettuate a singoli utenti a cui è stato assegnato un alloggio provvisorio a seguito di sisma o di altra calamità naturale, vengano applicate le tariffe per utenti residenti, dietro semplice dichiarazione di assegnazione dell'alloggio provvisorio rilasciata dall'autorità locale ed indipendentemente dalla circostanza della variazione anagrafica della residenza. I citati provvedimenti trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e quindi anche nei confronti degli utenti terremotati del Friuli-Venezia Giulia.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'interrogante voglia riferirsi al problema tariffario sollevato da alcuni utenti delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, riguardante lo sconto del 75 per cento sulle tariffe per utenti residenti, previsto dalla legge regionale del 17 giugno 1978, n. 69 in favore degli utenti terremotati trasferiti in alloggi provvisori.

In tal caso, si precisa che la regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto ultimamente a revocare l'applicazione della

suddetta agevolazione nei confronti di quegli utenti per i quali sono venute meno le condizioni richieste per il mantenimento dell'agevolazione stessa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

PICCOLI MARIA SANTA. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per conoscere a quale stadio dell'iter burocratico-amministrativo si trovino le pratiche riguardanti le seguenti persone:

1) Gitschthaler Stefania nata il 23 dicembre 1920 a Pontebba (Udine) ed ivi residente, vedova dell'appuntato dei carabinieri Zubalich Carlo nato a Rozzo (Pola) il 27 luglio 1908 e deceduto il 5 marzo 1963, ha presentato domanda al Ministero della difesa, per la pensione privilegiata ordinaria l'11 febbraio 1965; successivamente negata; ricorso della Gitschthaler alla Corte dei conti IV Sezione giurisdizionale ordinaria presso la Procura generale n. 057994;

2) Bastianutti Maria residente a Pasion di Prato (Udine) vedova del carabiniere Fardin Pietro, titolare di pensione privilegiata ordinaria dal 2 giugno 1965, n. 300741 iscrizione 4881650 ha fatto richiesta in data 30 gennaio 1980 della riliquidazione della pensione a norma della legge n. 284 del 27 maggio 1977, articolo 3. (4-15974)

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto dalla signora Stefania Gitschthaler, vedova dell'appuntato dei carabinieri Carlo Zubalich, avverso il decreto 11 febbraio 1965, n. 3999/P, con cui non venne accolta la sua domanda di concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, è — secondo notizie fornite dalla segreteria della quarta sezione giurisprudenziale della Corte dei conti — tuttora in corso di istruttoria presso il procuratore generale della stessa Corte.

Alla domanda in data 30 gennaio 1980 della signora Maria Bastianutti, vedova del carabiniere Pietro Fardin, tendente ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo — ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 — dell'aumento del quinto del servizio prestato dal defunto consorte con percezione dell'indennità per servizio di istituto, è stato dato riscontro a suo tempo (nota del 30 aprile 1980, n. 300741) rappresentando all'interessata che detto aumento sarebbe influente in quanto il trattamento privilegiato assegnatole con decreto del 19 giugno 1975, n. 1781 risulta commisurato, essendo ella vedova, al 50 per cento del massimo conferibile.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

POTI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere -

premesso che il Consorzio nazionale degli olivicoltori (CNO) che associa 250 mila produttori e circa 100 cooperative di produttori agricoli-olivicoli, ha avanzato in data 11 marzo 1981 apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell'industria motivata dal fatto che esso rappresenta l'impresa cooperativa denominata CIOS (Consorzio interregionale oleifici sociali), impresa considerata la sesta impresa nazionale di confezionamento di olio di oliva;

premesso altresì che in data 6 maggio 1981 il Ministero dell'industria ha riconosciuto altre organizzazioni professionali quali l'ASSITOL, la Federolio, l'U.N.A. PR.OL. -

quali motivi impediscono il giusto riconoscimento del citato CNO ai fini della istruttoria delle domande di aiuto al consumo di olio d'oliva, riconoscimento atto a soddisfare le giuste attese del CNO e di migliaia di produttori riuniti in cooperativa. (4-09795)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto lamentato dall'interrogante circa il mancato riconoscimento del CNO (consorzio nazionale olivicoltori) come organismo professionale a livello nazionale delle imprese di conferimento di olio d'oliva riconosciute, si fa presente che ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 4 marzo 1981, gli organismi professionali riconosciuti devono essere rappresentativi a livello nazionale delle imprese di confezionamento riconosciute.*

Ciò premesso, si precisa che il consorzio in questione, a differenza delle altre associazioni (Assitol - Federolio - Unaprol) cui fa riferimento l'interrogante, rappresenta una sola impresa di confezionamento riconosciuta: il Consorzio interregionale oleifici sociali di Lamporecchio (Pistoia), il quale potrà sempre beneficiare dell'aiuto al consumo chiedendo direttamente all'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) o incaricando altri organismi professionali riconosciuti.

In proposito si precisa altresì che i 250 mila produttori agricolt-olivicoli e le circa cento cooperative associate svolgono attività di produzione di olio e non di confezionamento. Per tale motivo il CNO è stato riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura come unione di produttori ai fini della gestione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, che è cosa ben diversa dall'aiuto al consumo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

PROIETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere —*

premessato che il 6 settembre 1982 il signor Iannelli Saverio, impiegato dell'INPS di Rieti, si è visto recapitare una lettera nella quale il suo direttore, facendo riferimento allo scambio epistolare intercorso, lo informava di aver disposto le trattenute delle competenze spettantegli relative ai giorni 1°-2-4 settembre 1982 e di riservarsi di disporlo anche per 9 giorni

del mese di luglio, in conseguenza delle sue assenze dal servizio ritenute ingiustificate;

considerato che le assenze di cui si parla sono state annunciate in anticipo dallo stesso Iannelli e motivate, in coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, dalla necessità di espletare il suo mandato di sindaco del comune di Torricella (Rieti);

rilevata la gravità della decisione assunta dal direttore dell'INPS di Rieti che, qualora non fosse rettificata, aprirebbe un precedente pericoloso a danno di lavoratori del pubblico impiego investiti di funzioni pubbliche —

quali iniziative intende prendere perché sul signor Iannelli non pesino le iniziative di un direttore che dà una interpretazione personale e restrittiva di una norma legislativa e per evitare che altri episodi del genere possano verificarsi anche in altri enti. (4-16156)

RISPOSTA. — *La questione di cui è cenno nell'interrogazione in questione deve intendersi superata; è stato, infatti, accertato che le assenze effettuate dal signor Saverio Iannelli, impiegato presso l'INPS di Rieti e sindaco del comune di Torricella (Rieti), erano state determinate da effettive esigenze connesse all'esercizio del mandato conferitogli e, come tali, riconducibili al campo di applicazione dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.*

Conseguentemente, è stata disposta la revoca dei provvedimenti di ritenuta in precedenza assunti nei confronti del signor Iannelli, ed è stata data, allo stesso, assicurazione che, per il futuro, sarà autorizzato a fruire di congedi straordinari retribuiti per carica pubblica ogni volta che dia preventiva comunicazione scritta dell'assenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

PUCCI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. —*

Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o sono in corso di adozione ed a quale stadio, da parte del Governo, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 9 aprile 1981, pubblicata per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 giugno 1970, n. 336 - esodo volontario ex combattenti -) che all'articolo 4 non indica con quali mezzi i comuni, le province, le regioni, ecc. faranno fronte agli oneri finanziari.

Il problema interessa decine di migliaia di dipendenti degli enti locali ex combattenti, collocati a riposo da anni e le cui pratiche di pensione risultano « bloccate » presso gli istituti di previdenza (CPDEL ed INADEL), con grave danno per i dipendenti stessi e per le loro famiglie. (4-16783)

RISPOSTA. — Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, in-

vece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti di datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concesive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1971, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

QUERCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza delle gravi conseguenze che si stanno verificando sulla vita degli abitanti del quartiere Rebibbia - Ponte Mammolo - Casal dei Pazzi a seguito della decisione di procedere a lavori di rafforzamento delle opere di sicurezza esterna del carcere romano di Rebibbia, e se tali opere siano state decise dopo un accertamento della validità delle opere esistenti e quindi dell'opportunità di quelle in programma.

Risulta all'interrogante che i lavori in corso prevedono l'installazione, tra l'altro, di fili spinati e cavalli di frisia pressoché a ridosso delle abitazioni lungo Via Bartolo Longo, rendendo molto precario e talora impedendo l'accesso di numerosi cittadini alle proprie case, privando i me-

desimi e gli altri residenti nella borgata di Rebibbia del mezzo pubblico oggi transitante proprio in Via Bartolo Longo (di fatto un itinerario senza alternative), aumentando le condizioni di insicurezza dei cittadini visto che il loro insediamento si verrebbe a trovare così proprio a ridosso del carcere, e che la vigilanza esterna si svolgerebbe di fatto fra le singole abitazioni di modesta cubatura, impedendo la realizzazione lungo Via Bartolo Longo del verde pubblico, dei marciapiedi, della rete fognante.

Tale situazione rischierebbe di tagliare fuori dalla vita del resto della città la borgata di Rebibbia, con gravi conseguenze anche sugli insediamenti contermini (Ponte Mammolo e Casal dei Pazzi), già oggi emarginati rispetto a Roma.

L'interrogante, convinto che la sicurezza dei cittadini e più in generale la difesa della democrazia non debbano essere affidati al filo spinato ed altri mezzi che evocano immagini di oppressione e di emergenza bellica, chiede al ministro se il carcere di Rebibbia, e più in generale la installazione carceraria, debba necessariamente essere un corpo estraneo oggi rispetto al quartiere circostante, e domani rispetto a tutta la città, per cui i cittadini, oppressi dai disagi che le strutture carcerarie comportano alle proprie attività quotidiane ed alla stessa qualità della vita, non associno un rifiuto dei disagi con un pericoloso disinteresse nei confronti della finalità del recupero sociale del detenuto, e se non ritenga quindi di intervenire affinché le opere in corso siano riconsiderate rispetto a due finalità, entrambe degne della massima considerazione, cioè alla sicurezza del carcere di Rebibbia ed alla tranquillità e dignità della vita degli abitanti circostanti.

(4-17517)

RISPOSTA. — *Per gravi ed improcrastinabili motivi di urgenza determinati da segnalazioni dei servizi di sicurezza relativamente a dettagliati piani di attacco dall'esterno alle strutture penitenziarie del complesso di Roma-Rebibbia, sono stati dispo-*

sti interventi a brevissimo termine, per garantire una maggiore sicurezza del complesso, tra i quali la installazione di barriere di filo spinato, in attesa della realizzazione di più idonea recinzione metallica.

Tali fili spinati verranno installati non a ridosso delle abitazioni di via Bartolo Longo, ma a circa 18-20 metri da esse, come è già stato ampiamente assicurato ai rappresentanti del comune e del comitato di quartiere in riunioni e sopralluoghi.

Poiché alcune abitazioni che fiancheggiano via Bartolo Longo hanno accesso diretto dall'area demaniale, questa Amministrazione si è resa disponibile ad interessare gli organi finanziari affinché venga ceduta in uso al comune di Roma una fascia di terreno demaniale non superiore a 15 metri, consentendo la realizzazione di strada di uso pubblico. Pertanto la recinzione definitiva dell'area verrà realizzata a metri 15 dalle abitazioni.

La realizzazione delle opere darà maggiore sicurezza non solo all'istituto ma anche al quartiere, in quanto potrà impedire il verificarsi di episodi determinati dalle attuali difficoltà di controllo e dalla possibile infiltrazione di malintenzionati, che coinvolgono gli abitanti locali.

Dopo la cessione della fascia di terreno demaniale di metri 15 di larghezza, il comune potrà realizzare strade, marciapiedi e fognature. I lavori disposti da questo Ministero sono già iniziati; è stata in parte realizzata la barriera di filo spinato lungo viale Maietti; è stato effettuato il livellamento del terreno parallelo alla via Bartolo Longo, fino al confine con le abitazioni, migliorando sensibilmente lo stato attuale.

Sono già state adeguatamente valutate le esigenze del quartiere. Allo scopo sono state effettuate varie riunioni e sopralluoghi a cui ha partecipato anche la popolazione locale. Altre soluzioni tecniche potranno essere in seguito vagliate per la realizzazione di una recinzione definitiva, ma sempre tenendo presenti le esigenze di sicurezza e di economia dell'Amministrazione.

I rapporti tra le direzioni degli istituti penitenziari di Rebibbia ed il quartiere so-

no improntati alla massima collaborazione e al rispetto reciproco.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

RIPPA, DE CATALDO E BONINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza che una settantina di camionisti, quasi tutti italiani, risultano bloccati dalla polizia iraquena e guardati a vista sotto il tiro delle armi. L'allarme è stato lanciato da Zaho, una cittadina ad una trentina di chilometri a sud del confine con la Siria, da Stefano Grassetti, un camionista originario di Staranzano (Gorizia), dipendente dell'impresa di autotrasporti « Fiaccadori » di Bergamo, attraverso la radio installata sul suo mezzo. Il messaggio è stato raccolto da un radioamatore di Gela, il signor Vittorio Costa, nel corso di un collegamento tra Cb.

Stefano Grassetti ha riferito di essere stato bloccato dalla polizia iraquena, di essere stato privato del passaporto e dei documenti di bordo, assieme ad un'altra settantina di altri camionisti e costretto a stazionare a Zaho.

Per sapere, inoltre, quali iniziative siano state promosse o sollecitate in relazione al citato episodio.

Per sapere, infine, se sia vero che spesso i camionisti italiani vengono sottoposti a controlli e sequestri da parte delle autorità iraquene, e che tale atteggiamento sia da ricercare in presunte irregolarità in ordine ai visti di accesso. (4-16592)

RISPOSTA. — *Appena appresa la notizia secondo cui circa cinquanta autisti erano rimasti bloccati alla frontiera di Zako in Iraq, l'ambasciata d'Italia a Bagdad inviò un proprio impiegato nella citata località e contemporaneamente fece un passo presso il Ministero degli esteri iracheno. Fu anche interessato il governatore della regione di frontiera ed il responsabile della dogana. In seguito a tali interventi, fu consentito ai*

nostri connazionali di riprendere il loro itinerario.

Le autorità di frontiera irachene avevano attuato il fermo dei camionisti italiani in quanto questi ultimi erano muniti del visto di ingresso rilasciato dal consolato iracheno di Belgrado e non da quello di Roma. Tale procedura si era per altro resa necessaria a causa dei lunghi tempi di attesa imposti dal consolato iracheno a Roma e dal fatto che quest'ultimo non rilasciava visti multipli obbligando i richiedenti a recarsi in consolato per ogni viaggio in Iraq.

In considerazione di quanto sopra, per risolvere in maniera stabile la questione, si è svolta un'azione di sensibilizzazione da parte della nostra ambasciata in Iraq verso il Ministero degli esteri iracheno e da parte di questo Ministero verso l'ambasciata irachena a Roma. A seguito del suddetto impegno le autorità irachene hanno autorizzato il proprio consolato in Roma a rilasciare agli autotrasportatori visti multipli.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che le rimesse degli italiani all'estero costituiscono uno dei pilastri su cui poggia il favorevole andamento della bilancia dei pagamenti;

considerato che per invogliare l'afflusso di valuta occorre diminuire i costi delle operazioni connesse all'invio delle rimesse, considerare determinate forme di facilitazione ed adottare idonei criteri per favorire il trasferimento e l'investimento in Italia dei risparmi dei lavoratori italiani all'estero;

tenuta presente, quindi, la necessità di una politica diretta alla incentivazione delle rimesse e la loro migliore utilizzazione, favorendo così l'afflusso in Italia di quelle aliquote del reddito che si indirizzano verso investimenti offerti nello Stato estero di residenza degli emigrati —

quali iniziative e provvedimenti intendono adottare per incentivare le rimesse dei lavoratori italiani all'estero.

(4-15000)

RISPOSTA. — Secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia e dall'ufficio italiano dei cambi l'ammontare delle rimesse dall'estero è passato da 2.071,1 miliardi nel 1978, a 2.505,3 nel 1979, a 2.791,5 miliardi nel 1980, a 2.612,9 miliardi nel 1981.

Appare pertanto necessario verificare le cause del calo verificatosi nell'importo di dette rimesse, impostando di conseguenza una politica del risparmio degli emigrati atta ad evitare il progressivo inaridirsi di tale importante voce di entrata della bilancia dei pagamenti. In tale contesto, ogni misura intesa a favorire l'afflusso ed il migliore impiego in Italia dei risparmi dei nostri lavoratori all'estero non può che essere vista con favore, per evitare che il risparmiatore preferisca investire il proprio capitale nello stato di residenza, anziché indirizzarlo verso istituti di credito nazionali e, quindi, verso l'utilizzazione produttiva in Italia. A tal fine sono allo studio talune soluzioni volte a favorire la confluenza delle rimesse dei nostri lavoratori all'estero.

Tali soluzioni — che prevedono, oltre al rilancio dello ICLE (Istituto nazionale credito per il lavoro italiano all'estero), la creazione di un fondo di investimento europeo, nel quale dovrebbero confluire i finanziamenti delle banche ed i risparmi dei lavoratori — saranno, appena possibile, sottoposte all'esame dei competenti organi ministeriali per l'adozione dei necessari provvedimenti operativi.

Ciò posto, in merito ai costi delle operazioni connesse all'invio delle rimesse in questione si fa presente che l'ufficio italiano cambi, appositamente interpellato, ha precisato che alle rimesse in valuta degli emigrati viene applicato il normale scarto di cambio praticato dalle banche per le operazioni in valuta. Ovviamente i servizi particolari richiesti dagli interessati alle banche, connessi con l'invio delle rimesse, vengono remunerati a parte.

In ordine allo stesso problema, la Banca d'Italia, parimenti interpellata, ha ulteriormente precisato che sui costi delle rimesse incidono alcune voci (spese telex e scarti sul cambio per la conversione in lire) sulle quali non è possibile operare alcuna decurtazione, rientrando nei normali recuperi effettuati dalle banche.

Per quanto riguarda la questione delle incentivazioni e dell'adozione di criteri volti a favorire il trasferimento e l'investimento in Italia dei risparmi, sia l'ufficio italiano cambi che la Banca d'Italia hanno ricordato che, sin dal 1976, sono stati istituiti i noti conti in valuta emigrati, attualmente disciplinati dall'articolo 99 del decreto ministeriale 13 marzo 1981 concernente norme sui regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e relative disposizioni di attuazione. Detti conti alimentabili con i risparmi dei redditi di lavoro dei connazionali emigrati, sono fruttiferi di interessi a tassi maggiorati (da mezzo punto a uno e mezzo percentuale, a seconda del tasso) rispetto a quelli correnti sul mercato delle eurodivise e sono esenti da qualsiasi commissione bancaria e dalla tassazione sul reddito.

L'ufficio italiano dei cambi ha anche precisato che, qualora gli emigrati non vogliono sottostare alle procedure amministrative previste per l'apertura dei conti in valuta emigrati, ai medesimi è consentito di essere titolari di conti esteri (articolo 92 del decreto ministeriale 12 marzo 1981) con agevolazioni analoghe a quelle previste per i conti in valuta emigrati.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere —

premessi che sin dal marzo 1976 è stato sollevato il problema del potenziamento dei servizi postali della città di Mazara del Vallo che, per la sua posizione geografica e per l'importante attività del suo porto peschereccio, è un si-

gnificativo polo di sviluppo della fascia costiera della Sicilia sud occidentale;

considerato che il comune della città di Mazara del Vallo, in data 13 gennaio 1982, con lettera diretta al direttore provinciale delle poste ed al compartimento regionale delle poste di Palermo, ha denunciato all'amministrazione che l'ufficio postale centrale di Mazara del Vallo risultava ancora ubicato nelle strutture prefabbricate installate nelle piazze Iman al Mazari e che la esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile per via Andino, dopo un fermo durato diversi mesi, procedeva molto lentamente;

visto che è richiesta con carettiere di priorità l'ultimazione dei lavori di riparazione dell'immobile di via Mons. Andino onde permettersi il ritorno della posta centrale nei suoi originari locali che dovrebbero, in attesa della costruzione della nuova sede, essere destinati ad Ufficio postale centrale;

tenuto presente che il comune di Mazara del Vallo (Trapani) si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione dell'amministrazione postelegrafonica l'area occorrente per la costruzione della nuova sede da destinare ad ufficio postale centrale, mentre ha fatto presente le legittime lamentele dei cittadini costretti a recarsi in una zona periferica, molto decentrata e difficilmente collegabile col centro urbano, per l'espletamento degli adempimenti presso l'ufficio postale;

considerato che dopo un anno dal terremoto la succursale numero 1 non è tornata nella sua sede naturale e che l'amministrazione delle poste per tale succursale ha preso in affitto un locale in via Volturmo, che è urgente attivare al servizio, in quanto il personale è costretto a lavorare in un locale indecoroso e privo delle elementari norme igieniche mentre è eccessivo il disagio dei cittadini costretti a lunghe file per mancanza di sufficiente spazio;

considerato che anche la Stazione Radio di Mazara del Vallo da un anno

funziona in un prefabbricato assolutamente inadeguato alle esigenze dell'ufficio e del personale -

se non ritenga urgente disporre quanto necessario per la ultimazione dei lavori di riattamento dell'ufficio centrale delle poste di Mazara del Vallo, lavori iniziati da cinque anni e quali sono i motivi che hanno provocato tali ritardi;

se non ritenga inoltre di prevedere, tenuto presente che detto edificio, anche se riattivato non è sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione, la costruzione di un nuovo edificio attraverso i finanziamenti del piano integrativo delle poste, considerando, fra l'altro, che per tale edificio il comune di Mazara del Vallo ha messo a disposizione dell'amministrazione delle poste l'area occorrente;

quali urgenti interventi ritenga, infine, di adottare per la sistemazione della Stazione Radio e per la piena ed efficiente utilizzazione delle succursali n. 1, n. 2 e n. 3. (4-15002)

RISPOSTA. — Il progetto per la ristrutturazione dell'edificio patrimoniale di Mazara del Vallo, sito in via Monsignor Andino, è in corso di definizione; va, ad ogni modo, considerato che, trattandosi di edificio danneggiato nelle strutture dal sisma del giugno 1981, il progetto stesso ha richiesto una elaborazione particolarmente accurata soprattutto per gli opportuni interventi sanatori delle strutture portanti.

Il predetto immobile ospiterà i servizi postali e di bancoposta, che saranno dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e tecnologici. Allo stato attuale delle cose, si prevede che i lavori potranno avere inizio nel primo semestre del 1984, dopo l'espletamento delle necessarie fasi di approvazione del progetto e di appalto dei lavori.

Per quanto concerne l'eventuale costruzione di un nuovo edificio, destinato a migliorare ulteriormente i servizi di Mazara del Vallo, si fa presente che è attualmente in corso una trattativa con la locale amministrazione comunale allo scopo di ottenere la disponibilità di un'area edificatoria.

Per quanto attiene all'ultimo punto dell'atto parlamentare, si fa presente che è in corso di stipulazione il contratto di locazione di un immobile, di proprietà della ditta Asaro, in cui verrà trasferita, presumibilmente entro il 1983, la stazione radio poste e telecomunicazioni, dopo che i competenti organi di questo Ministero avranno provveduto, oltre alla esecuzione di opportuni lavori edili, anche alle necessarie e complesse opere di adattamento tecnico (impianti elettrici, sistemi antintrusione, di sicurezza e installazione antenne).

Si soggiunge che l'ufficio succursale n. 1 è stato sistemato in locali più idonei ed è operante dal 7 ottobre 1982; analogamente entro il prossimo mese di maggio 1983, si provvederà per il succursale n. 2, dopo che saranno stati eseguiti i necessari lavori di adattamento.

Si assicura, infine, che il succursale n. 3, di nuova istituzione, è operante dal 3 gennaio 1983 in una sede la cui idoneità può essere considerata soddisfacente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere —*

*premessi che i « supplenti annuali » con nomina del Provveditorato agli studi di Palermo per l'anno 1981-1982 sono stati licenziati il 9 settembre 1982 senza essere stati presi in considerazione dalla legge 12 maggio 1982, n. 270, pur differendo dagli « incaricati annuali » dell'anno 1980-1981 soltanto per il diverso *nomine juris*;*

premessi che gli « incaricati annuali » dell'anno 1980-1981 beneficiano dello articolo 57 della legge 12 maggio 1982, n. 270 mentre i supplenti annuali 1981-1982, pur essendo stati nominati dai Provveditorati agli studi sulla base delle graduatorie compilate per il biennio 1980-1981 e 1981-1982 non beneficiano del citato articolo 57 e che, pertanto, si evi-

denza la necessità di una valutazione di natura equitativa, non disgiunta da problemi di incostituzionalità, per i « supplenti annuali » 1981-1982 dato che la nomina di essi rientra nel biennio 1980-1981 e 1981-1982;

considerato che ragioni di equità impongono che i docenti abilitati o idonei a concorsi a cattedre precedenti la legge 12 maggio 1982, n. 270, che hanno atteso l'incarico e che solo per l'anno scolastico 1981-1982 lo hanno ottenuto ma trasformato, ai soli fini della dicitura, in supplenza annuale, siano ammessi ai benefici della legge —

se non ritenga di prendere con urgenza tutte le iniziative idonee perché ai supplenti annuali 1981-1982 di cui trattasi venga esteso il citato articolo 57 per allineare gli stessi, ai fini dell'immissione in ruolo, agli incaricati annuali 1980-1981. (4-18164)

RISPOSTA. — *Le preoccupazioni espresse dall'interrogante, a proposito dei docenti supplenti, non presi in considerazione dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono certamente comprensibili, ma non consentono a questo Ministero di adottare misure che vadano oltre la rigorosa applicazione delle disposizioni nella legge stessa contenute.*

Si deve, per altro, osservare che la supplenza ai docenti di cui trattasi, in quanto conferita limitatamente all'anno scolastico 1981-1982, era comunque destinata a cessare con la fine di tale anno (9 settembre 1982), per cui non pare che, nel caso specifico, possa parlarsi di licenziamento.

A prescindere, inoltre, da ogni pur valida considerazione circa la natura del titolo (supplenza o incarico), in base al quale i suindicati docenti furono chiamati a prestare la propria attività, resta il fatto che essi non si trovano nelle condizioni espressamente richieste dall'articolo 57 della legge in parola — e di cui l'interrogante ha chiesto l'applicazione — tenuto conto che i benefici ivi previsti competono esclusivamente al personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981.

Di conseguenza, l'eventuale estensione dei citati benefici a tutti i docenti precari, nominati supplenti dall'anno scolastico 1981-1982, vanificherebbe la lettera e lo spirito della legge n. 270 del 1982, la quale ha inteso, da un lato, consentire la graduale sistemazione dei docenti che hanno operato nella scuola negli anni scolastici precedenti a quello di entrata in vigore della legge medesima, e, dall'altro, evitare la formazione di nuovo precariato attraverso il ripristino, per l'accesso alle carriere di insegnamento, delle normali procedure concorsuali.

Non va, infine, sottovalutato che iniziative, quali quelle sollecitate dall'interrogante e che non potrebbero, comunque, essere assunte in via amministrativa, richiederebbero un notevole aggravio della spesa pubblica, cui allo stato attuale non sarebbe agevole far fronte.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

SANTAGATI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere quali plausibili motivi, al di là di inaccettabili criteri di lottizzazione partitica nella distribuzione degli incarichi aziendali, persistano in seno al consiglio di amministrazione della RAI-TV per il rinnovo nelle consociate SIPRA, SACIS, ERI, FONIT dei rispettivi consigli di amministrazione, pur essendo trascorsi ormai oltre venti mesi dalla loro scadenza e per conoscere altresì le ragioni per le quali, con zelo degno di miglior causa, si sia data sollecita via libera ai dirigenti dell'emittente di Stato per la stipula del discutibile accordo con l'emittente privata *Telemontecarlo*, previo esborso di ben 5 miliardi, provenienti dalle tasche dei contribuenti italiani. (4-13452)

RISPOSTA. — I problemi concernenti le nomine cui si riferisce l'interrogante riguardano la competenza specifica del consiglio di amministrazione della concessionaria RAI. Ciò esclude qualsiasi possibilità

di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato rappresentato nella interrogazione in esame, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI — azionista al 100 per cento delle società Fonit Cetra, Sipra, Eri e Sacis — la quale ha comunicato che il rinnovo del consiglio di amministrazione delle menzionate società è avvenuto nel trascorso 1982: per la Fonit Cetra e la Sipra l'8 settembre 1982, per la Eri il 14 settembre 1982 e per la Sacis il 28 ottobre 1982.

Per quanto concerne, poi, il secondo interrogativo formulato dall'interrogante si fa presente che la stipulazione dell'accordo Rai-Telemontecarlo è basato sui seguenti punti essenziali:

impegno di Telemontecarlo a trasmettere per quattro ore al giorno programmi RAI sulla propria rete in lingua italiana, che serve, oltre a larga parte dell'Italia centrosettentrionale, le regioni costiere della Francia sud-orientale;

acquisizione da parte della concessionaria, a fronte del versamento di cinque miliardi di lire, del diritto potestativo ad acquisire, in qualunque momento del periodo di validità dell'accordo (previsto in sei anni), una partecipazione in conto capitale di pari valore in una costituenda società comune di diritto monegasco, oppure, ove possibile, nel capitale di Telemontecarlo.

Si precisa, inoltre, che l'accordo in questione è finalizzato a:

lasciare le responsabilità della programmazione a Telemontecarlo, nel rispetto, comunque, delle norme della legge n. 103 e di quelle contenute nell'atto convenzionale Stato-Rai;

mantenere immutata, anche sotto il profilo proprietario e gestionale, la rete italiana dei ripetitori dell'emittente monegasca;

mantenere all'emittente privata italiana lo spazio complessivo di cui oggi fruisce.

Si informa, infine, che alla base della sottoscrizione dell'atto vi sono stati motivi di opportunità consistenti nella tutela del servizio pubblico che si attua, fra l'altro, con il garantirsi l'accesso al mercato dei programmi eurovisione Evelina anche attraverso la società monegasca, sottolineando poi che una mancata attuazione dell'accordo ed il conseguente subentro di un gruppo privato avrebbero comportato, oltre che un danno per l'azienda, anche una sostanziale alterazione degli equilibri nel settore radiotelevisivo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

GASPARI.

SANTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

anche quest'anno si sono riunite, sulla base di una normativa ormai anacronistica, le Commissioni consultive dei Comitati provinciali prezzi, formate da esponenti della regione, della camera di commercio, dell'ente provinciale per il turismo e della Associazione albergatori allo scopo di effettuare l'annuale esame delle denunce dei prezzi alberghieri;

risulta incomprensibile il motivo per il quale i prezzi della pensione completa, dei pasti, della prima colazione siano di libera determinazione da parte degli albergatori mentre così non avviene per quanto concerne i prezzi del solo pernottamento i cui listini vengono compilati dal Comitato provinciale prezzi sulla base di parametri la cui oggettività è facilmente contestabile non tenendo nel dovuto conto, in alcuni casi, le indicazioni fornite dagli stessi organi centrali del CIP —

quale sia il pensiero del Ministro in proposito e quali iniziative intenda assumere al fine di far cessare una ingiusta discriminazione che, nell'ambito del commercio, colpisce soltanto gli albergatori.

(4-11119)

RISPOSTA. — *La disciplina del settore (decreto legislativo del Capo dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 52 lettera c) si presenta frammentaria fra il comitato interministeriale dei prezzi ed i comitati provinciali, le cui funzioni sono state trasferite alle regioni. Viene a mancare, quindi, un incisivo ed omogeneo controllo del sistema dei costi che formano la base della determinazione delle tariffe alberghiere che, per essere aderenti alla realtà economico-gestionale, dovrebbero essere formulate a seguito di analisi singolarmente svolte secondo il tipo di esercizio che si trova ad operare nel mercato turistico.*

Questa Amministrazione, condividendo l'opportunità, ha già preso l'iniziativa di segnalare alla Presidenza del Consiglio — cui spetta la competenza primaria in materia — l'esigenza di una nuova disciplina dei prezzi per il settore turistico alberghiero. Tale esigenza verrà, pertanto, adeguatamente valutata non appena si procederà all'auspicata modifica della vigente normativa.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere se è vero che il cosiddetto « osservatorio dei prezzi » realizzato dalla Unioncamere su incarico del Ministero dell'industria darebbe scarso affidamento in quanto, secondo i rilievi mossi da un'associazione di consumatori, utilizzerebbe per le proprie rilevazioni metodi approssimativi se non proprio errati. Viene citata, ad esempio, la determinazione della media di aumento dei prezzi che verrebbe ottenuta dalla semplice media aritmetica dei prezzi, senza procedere quindi ad alcuna rielaborazione dei dati raccolti in rapporto alla tipologia, alla qualità ed alla quantità dei prodotti presi in considerazione.

Ove quanto segnalato dall'associazione

dei consumatori risponda a verità, il citato « osservatorio dei prezzi » non potrebbe essere considerato uno strumento valido al fine della conoscenza delle tendenze del mercato, né costituire una attendibile base per eventuali iniziative di politica economica.

L'interrogante ritiene pertanto opportuno ribadire, ancora una volta, che se la pubblica amministrazione vuole veramente esercitare una efficace politica dei prezzi, deve porsi, anzitutto, in grado di raccogliere direttamente tutti i costi degli elementi che concorrono alla formazione dei prezzi, di elaborarli con procedure automatizzate, di rilevarne le eventuali anomalie, ecc. nell'ambito di strutture pubbliche appositamente attrezzate. Non è pensabile, infatti, impostare una coerente politica economica (con riflessi sul piano salariale, fiscale, sociale), sulla base di meccanismi inattendibili e, come tali, passibili di contestazione.

Malgrado il problema dei prezzi sia di attualità da almeno un decennio, è deludente dover constatare che l'Italia finora ha fatto ben poco per modificare l'assetto legislativo e amministrativo in funzione della difesa dei consumatori. Non basta dire, come già nel 1973/1974, « difendi la tua spesa, chiama il Governo » perché tutto vada per il meglio, ma occorre dotarsi di strumenti che diano pieno affidamento e che consentano di intervenire con successo sugli « automatismi del mercato » per correggere le eventuali disfunzioni o anomalie che dovessero manifestarsi. (4-17703)

RISPOSTA. — *L'attività dell'osservatorio prezzi, avviata in forma sperimentale presso l'unione italiana delle camere di commercio, si avvale della collaborazione delle grandi organizzazioni d'acquisto (imprese della grande distribuzione, del commercio associato, delle cooperative di consumo) e nel corso del 1982 si è basata su determinati criteri metodologici.*

Le grandi centrali di acquisto comunicano, infatti, le variazioni intervenute nei

prezzi all'ingrosso praticati dalle imprese produttrici per i 36 prodotti sotto osservazione e ogni variazione viene definita da ciascuna azienda commerciale in base alla media ponderata relativa alla percentuale di importanza assunta dalle diverse marche nel proprio mix di approvvigionamento.

Le variazioni comunicate vengono ricondotte ad un unico dato per singolo prodotto, utilizzando la media semplice; ciò in quanto risultano di difficile individuazione le quote di mercato di ciascuna organizzazione che potrebbero essere utilizzate come pesi.

Infine la sintesi delle variazioni alla produzione viene effettuata mediando gli aumenti dei 36 prodotti, pesati con specifici coefficienti di ponderazione.

Pertanto, per ciò che riguarda la rilevazione alla produzione, i dati sufficientemente omogenei con riguardo sia alla tipologia delle aziende acquirenti, sia alle marche prese in considerazione (che vengono predeterminate), sia all'importanza in termini di consumo dei prodotti stessi.

Il confronto delle variazioni alla produzione con le variazioni dei prezzi al consumo fornite dall'ISTAT può essere inficiato — come è stato evidenziato nei comunicati pubblicati sulla stampa — dalla sostanziale diversità del canale distributivo da cui si assumono informazioni (grande distribuzione per i prezzi di fornitura; esercizi di tipo prevalentemente tradizionale per i prezzi al consumo) e dalla possibile disomogeneità delle marche rilevate che l'ISTAT non predetermina.

L'osservatorio ha attualmente allo studio l'affinamento della propria metodologia di rilevazione, basato sui seguenti punti:

individuazione di coefficienti di ponderazione atti a pesare le variazioni fornite dalle diverse centrali d'acquisto in base alla loro importanza relativa;

individuazione delle variazioni separatamente per le marche presenti su tutto il territorio nazionale e per le altre a diffusione locale al fine di migliorare il confronto con i dati ISTAT al consumo.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

In tale quadro sarà possibile elaborare un sistema di rilevazione più sofisticato da poter utilizzare in breve tempo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, con riferimento anche alle precedenti interrogazioni n. 4-13556 e n. 4-06571, se non ritenga dover sollecitare la definizione della pratica di riliquidazione della pensione (VO 50140565) intestata a Alfredo Iammarino, atteso che la stessa trovasi da tempo in elaborazione presso il centro elettronico dell'INPS. (4-17262)

RISPOSTA. — *Nel mese di giugno 1982, l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione del signor Iammarino con la contemporanea sostituzione degli ordinativi di pagamento.*

La sede INPS di Chieti, nel corso dello stesso mese di giugno 1982, ha inviato al domicilio del pensionato (strada statale n. 16 Lereidi San Salvo [Chieti]) la copia della dichiarazione di responsabilità da sottoscrivere ai fini del pagamento degli arretrati di pensione ed ammonianti a lire 812.725. L'interessato non ha ancora fornito risposta.

Comunque, si rende noto che in conseguenza della riliquidazione, l'importo mensile lordo spettante al signor Iammarino è di lire 570.550.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di invalidità contraddistinta dal numero di posizione 719637/7/79 C, intestata a Calogero Benedettino, nato il 15 aprile 1940 e residente a Vasto (Chieti). (4-17645)

RISPOSTA. — *L'INPS di Chieti ha provveduto, in data 25 novembre 1982, a liquidare, in favore del signor Benedettino Calogero, nato il 15 aprile 1940 e residente a Vasto (Chieti), una pensione di invalidità a carico del fondo lavoratori dipendenti per l'importo di lire 251.700 mensili più le maggiorazioni per carichi familiari.*

Tale pensione, che ha il numero 60014607 della categoria IO, è stata messa in pagamento presso l'ufficio postale di Vasto (con la prima rata comprensiva degli arretrati di lire 11.385.520 lorde riferiti al periodo 1° luglio 1978-30 novembre 1982).

Il lungo periodo di tempo intercorso fra la domanda dell'interessato e la definizione della pratica è dovuto al fatto che la stessa era stata respinta sia dalla sede, sia, in fase di ricorso, dai competenti comitati provinciali e regionali dell'INPS per essere poi, accolta, a seguito di ricorso giudiziario, con sentenza del tribunale di Vasto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

STEGAGNINI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 (la cosiddetta legge Malagodi) le amministrazioni dello Stato venivano autorizzate a concedere alle imprese fornitrici di beni e servizi, prima dell'esecuzione dei relativi contratti, anticipi pari al 50 per cento del prezzo contrattuale;

che tale autorizzazione è stata concessa dal 1972, di anno in anno, dal Ministro del tesoro (anche se con decreto ministeriale del 3 ottobre 1977 l'anticipo venne ridotto dal 50 al 20 per cento);

che per l'anno in corso ancora non è stato emanato il decreto annuale autorizzativo in materia dal Ministro del tesoro —

se si intende provvedervi con urgenza in analogia a quanto deciso nel passato.

L'interrogante ritiene che sia estremamente urgente e necessario da parte delle imprese poter riscuotere gli anticipi in questione, non solo per le attuali ben note difficoltà finanziarie e di liquidità, ma anche nella considerazione che l'impostazione di molti contratti con le pubbliche amministrazioni è stata formulata sulla ipotesi della erogazione e riscossione dell'anticipo del 20 per cento previsto dalla normativa sopra ricordata. (4-13491)

RISPOSTA. — *Con decreto di questo Ministero in data 21 aprile 1982 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1982, n. 117) si è provveduto ad estendere alle imprese fornitrici di beni e di servizi, aggiudicati entro il 31 dicembre 1981, ancorché l'esecuzione dei relativi contratti abbia avuto o abbia inizio successivamente a tale data, le disposizioni relative alla concessione di anticipi contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977.*

Con successivo decreto di questo Ministero, in data 22 aprile 1982 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1982, n. 117), si è altresì provveduto ad applicare ai lavori e alle forniture, da aggiudicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto e fino al 31 dicembre 1982, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai decreti ministeriali: 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977.

Si precisa, infine, che con decreto ministeriale 8 novembre 1982 (Gazzetta ufficiale del 20 novembre 1982, n. 320) il beneficio dell'anticipazione previsto dal citato decreto ministeriale 22 aprile 1982 è stato prorogato anche per il 1983.

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

TAGLIABUE E FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il decreto interministeriale 23 giugno 1981 ha fissato i « criteri di ripartizione

e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai Cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine » in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386;

il punto e) dell'articolo 5 attribuisce direttamente alla regione Lombardia una determinata somma che, in base all'articolo 6, deve essere utilizzata per la realizzazione, completamento o potenziamento di opere e servizi sociali rivolti ad agevolare l'attività lavorativa dei frontalieri;

la regione Lombardia ha provveduto al riparto della somma di lire 2.593.896.300 ad essa attribuita per il periodo 1974-1979 —

se non ritiene di voler predisporre una accurata verifica dei criteri di ripartizione, adottati nella deliberazione della regione Lombardia, della somma di lire 2.593.896.300 e in particolare se le somme assegnate ai comuni, amministrazione provinciale di Varese e cooperative corrispondono tutte alle finalità di « realizzazione, completamento o potenziamento di opere e servizi sociali rivolti ad agevolare l'attività lavorativa dei frontalieri ». (4-15926)

RISPOSTA. — *Dalla delibera della regione Lombardia concernente l'utilizzo della somma di lire 2.593.896.300 derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per gli anni dal 1974 al 1979, si evince che la somma anzidetta è stata ripartita come segue:*

USSL di Olgiate (Como) lire italiane 350.139.000;

comune di Olgiate lire italiane 350.138.000;

comune di Binago (Como) lire italiane 145.052.000;

comune di Castelnuovo Bozzente (Como) lire italiane 43.015.000;

comune di San Fermo della Battaglia (Como) lire italiane 100.035.000;

comune di Dongo (Como) lire italiane 130.045.000;

cooperativa di abitazione edificatrice della Valmorea con sede in Valmorea (Como), Via Roma, 7 per un intervento nel comune di Ronago (Como) lire italiane 125.078.000;

amministrazione provinciale di Varese lire italiane 650.009.300;

società a responsabilità limitata cooperativa edilizia Lario con sede in Varese, via Salvo D'Acquisto, 3 per un intervento nel comune di Induno Olona (Varese) lire italiane 100.086.000;

cooperativa di consumo e edificatrice con sede in Vedano Olona, piazza San Maurizio, 9 per un intervento del comune di Vedano Olona lire italiane 100.086.000;

società a responsabilità limitata cooperativa edile costruttori diretti con sede a Malnate (Varese), via del Bollerino, 3 per un intervento nel comune di Malnate lire italiane 100.086.000;

società cooperativa Bucaneve con sede in Sondrio, via Petrini, 14 per un intervento nel comune di Sondrio lire italiane 280.086.000;

comune di Ponte Valtellina lire italiane 90.031.000;

comune di Rasura (Sondrio) lire italiane 30.010.000.

Nella delibera regionale in discorso risulta poi precisato che l'utilizzo delle somme sopra specificate è vincolato alla realizzazione di opere di carattere sociale e di pubblico interesse.

Poiché sia l'attribuzione, che il riparto delle somme appaiono effettuate dal competente organo regionale nel rispetto del decreto ministeriale 23 giugno 1981 (Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 1981, n. 294), recante i criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, è da ritenere che la regione Lombardia abbia validamente operato.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TATARELLA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che in genere presso i vari enti delle tre forze armate non viene seguito un unico orario di lavoro ed in particolare nell'ambito dell'aeronautica militare l'orario di lavoro non è disciplinato in maniera uniforme essendo diverso da regione aerea a regione aerea — se per i militari, pur nella considerazione del particolare stato giuridico, esista ufficialmente un orario di servizio come sancito dal secondo comma dell'articolo 36 della Costituzione che demanda alla legge la durata massima della giornata lavorativa.

Dalla lettura dell'articolo 35 del regolamento di disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1964 che conserva la sua validità sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, è ipotizzabile un orario di lavoro, di fatto disatteso, essendo lasciata alla discrezionalità dei singoli comandanti la fissazione degli orari.

Si chiede pertanto di sapere se esiste questo orario di servizio e, in caso affermativo, se il Ministro non ritenga di dover impartire disposizioni per la sua uniforme applicazione; ed ove non esiste, se non intenda promuovere idoneo provvedimento per sanare la situazione in applicazione del citato articolo 36 della Costituzione.

È da mettere in rilievo che nei citati organismi opera congiuntamente personale militare e civile con stati giuridici e orari di servizio diversi; disparità incongrua in quanto l'attività di tutto il personale (militare e civile) è unitariamente tesa al raggiungimento di un unico fine. (4-13801)

RISPOSTA. — L'orario di lavoro nell'ambito delle forze armate è strettamente connesso con le esigenze primarie del servizio e dell'espletamento dei compiti d'istituto. Esigenze funzionali impongono, talvolta, l'adozione per gli enti, i comandi e le unità di impiego di un orario di servizio che può subire variazioni in relazione a necessità

contingenti che possono determinare quelle diversità segnalate dall'interrogante nel caso specifico delle regioni aeree.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

TOMBESI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che a seguito della sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 della Corte costituzionale con la quale viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, perché non indica i mezzi con i quali i comuni, le aziende municipalizzate ed i loro consorzi faranno fronte agli oneri derivanti al collocamento a riposo del personale di cui alla legge 30 giugno 1970, n. 366, gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'INADEL hanno sospeso la liquidazione delle pensioni e dell'indennità di fine servizio cui la predetta legge si riferisce — quale azione intenda svolgere tempestivamente per far liquidare pensioni e indennità di fine servizio a coloro che ne hanno diritto in base alla legge n. 336 del 1970 e quali iniziative legislative intenda prendere per sanare le conseguenze prodotte dalla citata sentenza della Corte costituzionale che impedisce agli interessati di vedere soddisfatto il loro diritto. (415224)

RISPOSTA. — *Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate. In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).*

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo

riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1971, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quanto tempo occorrerà ancora al Servizio ragioneria della direzione generale dell'INPS per trasferire in Germania il pagamento della pensione italiana di vecchiaia VOS 6209445 del signor Giachino Carlo nato il 20 luglio 1895, la cui domanda è stata fatta dall'interessato nel giugno del 1981.

Si fa presente, che fino a questo mo-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

mento, ben tre solleciti del Consolato Generale d'Italia di Monaco di Baviera a due richieste di trasferimento effettuati dalla sede provinciale INPS di Torino zona nord, non hanno avuto esito positivo. (4-16623)

RISPOSTA. — *L'INPS ha recentemente definito la pratica di pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale relativa al signor Carlo Giachino. Pertanto, la pensione stessa è stata elaborata dal centro elettronico e verrà posta in regolare pagamento nel quadrimestre gennaio-aprile 1983.*

Quanto prima l'interessato percepirà anche gli arretrati a tutto il 31 gennaio 1983, ammontanti a lire 4.823.930.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere —*

premesso che a seguito delle tante proteste dei connazionali emigrati e delle denunce più volte fatte da enti e associazioni anche in occasione di convegni e conferenze sull'emigrazione, per i ritardi sospetti nel pagamento dei ratei di pensione all'estero da parte del Banco di Napoli, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha disdetto recentemente la convenzione per questo servizio che aveva con l'Istituto bancario;

preso atto che il nuovo Istituto di credito incaricato per il pagamento delle pensioni INPS all'estero, servendosi di più moderni sistemi elettronici, pare dia soddisfazione ai nostri emigrati per quanto riguarda la puntualità e le modalità di pagamento —

se anche il Ministero del tesoro, che ha competenza sulle pensioni di guerra, non ritenga di rivedere il rapporto che ha con il Banco di Napoli, atteso che il suddetto Istituto seguita a pagare all'estero le pensioni di guerra con ritardi inspiegabili. (4-16625)

RISPOSTA. — *I pagamenti delle pensioni ai connazionali residenti all'estero vengono effettuati come segue:*

in 38 paesi a mezzo di apertura di credito a favore delle rappresentanze diplomatiche e consolari, disposta tramite l'ufficio italiano dei cambi;

in altri 48 paesi a mezzo di assegni in valuta estera su banche corrispondenti dell'ufficio italiano dei cambi;

in 9 paesi, infine, con prelievo di fondi appositamente costituiti in conti correnti presso istituti bancari esteri corrispondenti del Tesoro.

In merito a quest'ultimo sistema di pagamento, nel quale si configura il rapporto tra il Ministero del tesoro ed il banco di Napoli, va chiarito che, in base all'articolo 138 e seguenti delle istruzioni per il funzionamento dei centri meccanografici e per il pagamento del debito vitalizio a carico dello Stato, approvato con decreto 2 gennaio 1954 del Ministero del tesoro, il pagamento delle pensioni dello Stato all'estero (fra le quali sono comprese le pensioni di guerra) avviene a trimestre intero maturato e, pertanto, il 1° aprile, il 1° luglio, il 1° ottobre ed il 1° gennaio vanno in pagamento i ratei che si riferiscono rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno.

Gli ordini per le rimesse di fondi alle banche corrispondenti vengono sollecitamente inviati all'ufficio italiano dei cambi, che provvede con tempestività alla loro esecuzione.

Per quanto risulta a questo Ministero, anche le banche corrispondenti, fra le quali il banco di Napoli, provvedono con sollecitudine a trasmettere agli aventi diritto quanto di loro spettanza, compatibilmente con le difficoltà derivanti dalla distanza delle località in cui i beneficiari di pensione risiedono.

Sarà cura, comunque, di questo Ministero prendere contatti con il banco di Napoli per esaminare la natura ed i motivi dei ritardi lamentati nella corresponsione dei ratei di pensione agli aventi diritto.

In merito poi alla possibilità di incaricare — sull'esempio dell'INPS — un nuovo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1983

istituto di credito per i pagamenti in argomento, si fa presente che tale ipotesi potrà essere tenuta in considerazione una volta accertati gli effettivi vantaggi ottenuti dai nostri emigrati.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere quali iniziative intenda assumere o sollecitare per la urgente realizzazione delle modeste opere di completamento del circuito motociclistico di Pentimele di Reggio Calabria, sollecitate fin dal giugno 1980, ma non ancora eseguite, con la grave conseguenza della cancellazione della gara nazionale di velocità in calendario per il 13 settembre, cancellazione che ha suscitato la protesta degli sportivi calabresi e in particolare reggini.* (4-10384)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione non ha alcuna possibilità di intervenire in materia atteso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha demandato alle regioni la competenza in materia di costruzione di impianti ed attrezzature sportive.*

Si precisa, inoltre, che la prefettura di Reggio Calabria interessata dalla scrivente Amministrazione, ha reso noto, che nel capoluogo calabro non esiste alcun circuito per gare motociclistiche, sottolineando che nella zona di Pontimele, ove sono ubicati il quartiere fieristico, campi da tennis, ritrovi, un campo di tiro a volo e stabilimenti balneari, è stata autorizzata negli anni scorsi la effettuazione di alcune gare, ma ciò è avvenuto solo in via eccezionale e attuando, di volta in volta, particolari accorgimenti atti ad evitare incidenti.

il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

VALENSISE E TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere quali urgenti misure intenda adottare o promuovere per la corresponsione ad un gruppo di notai pensionati da parte della Cassa nazionale del notariato degli arretrati loro concessi a parziale perequazione delle pensioni con provvedimento ministeriale del 10 febbraio 1980, corresponsione tutt'ora non avvenuta per la sottrazione delle raccomandate di invio degli assegni in un ufficio postale di Roma e per la riscossione fraudolenta di detti assegni non trasferibili presso l'istituto bancario. Tanto si chiede in relazione al comportamento della Cassa nazionale del notariato che, pur non negando il buon diritto dei pensionati, ritarda il pagamento nell'inammissibile tentativo, d'intesa con l'istituto bancario responsabile, di non pagare ai pensionati gli interessi e le spese del giudizio civile che gli interessati sono stati costretti a promuovere, operando a favore dell'istituto bancario, ma certamente contro i pensionati e fuori dai compiti istituzionali di essa Cassa nazionale del notariato.* (4-16542)

RISPOSTA. — *A seguito della sottrazione dei pacchi postali contenenti le raccomandate semplici con le quali il credito italiano, in qualità di banca cassiera della cassa nazionale del notariato, aveva inoltrato a dei notai pensionati assegni circolari trasferibili a titolo di pensione e della successiva fraudolenta riscossione di essi, alcuni danneggiati promossero un giudizio civile nei confronti della Cassa.*

Quest'ultima chiamò a sua volta in causa il predetto istituto bancario. Nelle more di questo giudizio, tuttora pendente, il credito italiano ha fatto conoscere la sua disponibilità ad addivenire ad una transazione con la cassa per effetto della quale esso assumerebbe il 50 per cento delle somme spettanti ai danneggiati per sorte capitale, interessi e spese legali.

La cassa del notariato, considerata l'incertezza dell'esito della lite non essendo concorde la giurisprudenza di merito e di legittimità in merito alla responsabilità del

funzionario bancario che paga un assegno circolare non trasferibile al titolare appa-
rente, ha ritenuto opportuno transigere la
controversia in corso ed ha conseguente-
mente deliberato in proposito trasmettendo
quindi detta delibera a questo Ministero per
la necessaria approvazione. Ai fini della
emissione del relativo provvedimento, è sta-
to richiesto il parere dell'Avvocatura gene-
rale dello Stato, tuttora in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

VALENSISE E BAGHINO. — *Al Mini-
stro dei trasporti.* — Per conoscere se ri-
tenga di assumere iniziative per prorogare
la concessione della riduzione ai figli dei
dipendenti dello Stato fino al compimento
degli studi o fino al ventiseiesimo anno di
età, essendo evidente la necessità di tale
agevolazione nel periodo universitario che
costringe a lunghi e costosi viaggi i figli
degli statali, specialmente del Mezzogior-
no d'Italia. (4-17470)

RISPOSTA. — *L'estensione del beneficio
della riduzione tariffaria ai figli dei dipen-
denti dello Stato fino al compimento del
ventiseiesimo anno di età, attualmente pre-
visto a 18 anni dal testo delle concessioni
speciali per determinati trasporti di perso-
ne, di bagagli ed altre cose sulle ferrovie
dello Stato approvato con decreto intermi-
nisteriale dell'8 giugno 1962, n. 4516 e suc-
cessive modificazioni, determinando con-
seguenze di ordine finanziario sull'erario,
non sarebbe in linea con gli indirizzi di
politica economica perseguiti dal Governo,
tendenti a sopprimere o quanto meno a
restringere l'area di applicazione delle ridu-
zioni tariffarie.*

*In relazione alla necessità prospettata,
di maggiori spostamenti per ragioni con-
nesse alla frequenza ai corsi universitari, si
fa presente, comunque, che le vigenti con-
dizioni tariffarie per il trasporto delle perso-
ne sulle ferrovie dello Stato prevedono il
rilascio, a favore di studenti fino al trentesi-
mo anno di età e dietro presentazione di*

*idonea documentazione, di abbonamenti
mensili ridotti nella misura del 55 per cento
circa, rispetto agli abbonamenti ordinari,
validi per effettuare viaggi, in numero illi-
mitato, dalla località di abitazione a quella
di studio e viceversa.*

Il ministro dei trasporti: CASALINUOVO.

VENTRE. — *Al Ministro della pub-
blica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situa-
zione in cui versano gli insegnanti ele-
mentari delle province d'Italia i quali,
interessati da anni alle assegnazioni prov-
visorie da una provincia all'altra, que-
st'anno, per la prima volta, vedono com-
promesse consolidate aspettative circa pro-
blemi logistici dalla cui soluzione dipendo-
no la sistemazione e la riunione di intere
famiglie;

se è a conoscenza — come è a cono-
scenza — che tale rilevantisimo disagio
è connesso all'applicazione della ricorren-
te normativa in materia, quella di cui al
decreto ministeriale 22 luglio 1982, proto-
collo n. 4015, paragrafo V, dove, appunto,
per la prima volta si modifica l'ordine
delle operazioni concernente la utilizza-
zione, la sistemazione e l'impiego com-
plessivo del personale docente d'istruzio-
ne primaria; ordine che vede le assegni-
zioni provvisorie, che pure si riferiscono
a personale docente di ruolo, relegate alla
penultima fase della procedura di cui trat-
tasi; cioè in una fase in cui la probabile
disponibilità iniziale dei posti in questio-
ne sarà stata esaurita dalle precedenti
operazioni, ossia: 1) conferma del perso-
nale docente di ruolo normale e del sop-
presso ruolo soprannumerario; 2) utiliz-
zazione degli insegnanti del ruolo norma-
le che siano eventualmente rimasti privi
di sede di titolarità in seguito a soppres-
sione di posto; 3) nuove assegnazioni del
personale di ruolo alle attività di soste-
gno e altre similari.

Per sapere quali iniziative urgenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare per ridurre i disagi predetti, atteso che una notevole categoria di interessati, sulla scorta della esperienza recente e remota, ha ritenuto di aver realizzato una posizione di aspettativa, anche giuridicamente rilevante, utile per il conseguimento dell'assegnazione provvisoria su cui si verte.

Per conoscere, in definitiva, se il Ministro abbia valutato che, nella specie, il problema — oltre e prima che giuridico — assume la significazione di un problema squisitamente politico; e ciò ove solo si consideri che la reazione della categoria interessata è stata ed è tale da assumere toni e forme di vibratissima protesta, sfociata, talvolta, anche nella occupazione degli uffici scolastici provinciali.

(4-16085)

RISPOSTA. — *Il decreto ministeriale del 22 luglio 1982, n. 4015 — con il quale è stato previsto un diverso ordine delle operazioni di utilizzazione e sistemazione del personale docente della scuola elementare — è stato emanato sulla base della nuova normativa introdotta con l'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270.*

In conformità, infatti, di quanto stabilito da tale articolo, è stato necessario disporre che le domande di assegnazione provvisoria fossero accolte soltanto per quei posti ai quali non risultasse possibile destinare né docenti del preesistente ruolo soprannumerario — di cui la legge n. 270 dianzi citata aveva disposto l'immediata soppressione — né docenti aventi titolo all'immissione in ruolo a norma della stessa legge.

Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze di almeno una parte degli insegnanti elementari di ruolo aspiranti a rientrare nelle sedi di origine, questo Ministero, con circolare del 18 settembre 1982, n. 4902, ha autorizzato i provveditorati agli studi a non conferire supplenze annuali, su quei posti presumibilmente disponibili per l'intero anno scolastico, se non dopo aver

soddisfatto ogni possibile richiesta di assegnazione provvisoria da altre province.

Si auspica, comunque, che la situazione di disagio verificatasi nell'anno scolastico 1982-1983 per molti interessati, possa essere notevolmente attenuata per l'anno scolastico 1983-1984, allorquando l'Amministrazione, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13 — quinto comma — della summenzionata legge n. 270, potrà utilizzare le dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 20.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

VIETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesse le gravi difficoltà di cassa in cui versano i comuni, che determinano talvolta ritardi nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti nonché gravissime inadempienze nei confronti dei fornitori con conseguente lievitazione dei prezzi delle forniture —

quali siano i motivi dei ritardi con cui vengono accreditate le rate relative ai trasferimenti correnti dello Stato, integrative dei bilanci comunali ed, in particolare, i motivi per cui non è stato ancora effettuato il saldo della quarta rata integrativa del 1981. (4-16518)

RISPOSTA. — *Il mancato versamento agli enti locali del saldo della quarta trimestralità 1981 deriva dalla indisponibilità, in termini di cassa, dei fondi in proposito necessari.*

Infatti, a fronte della variazione in aumento di lire 2.334 miliardi alla previsione di competenza del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 — variazione apportata con la legge 29 gennaio 1982, n. 30, — concernente la variazione al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 — nessuna variazione è stata apportata alle autorizzazioni di cassa dello stesso capitolo 1590.

La mancata dotazione del capitolo in termini di cassa degli ulteriori fondi resisi

necessari per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali rientra nel quadro delle manovre adottate per il rientro dell'inflazione, manovre che non hanno interessato il solo settore della finanza locale, ma tutti i settori della finanza pubblica.

Le stesse motivazioni su esposte valgono anche per i trasferimenti a pareggio 1981 che, per altro, non sono stati ancora corrisposti agli enti locali in quanto l'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, stabilisce che detti trasferimenti — e gli altri indicati nel richiamato articolo 13 — debbano essere erogati previa detrazione del 60 per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.

Pertanto, poiché detti avanzi devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982, la corresponsione dei trasferimenti a pareggio 1981 non poteva, per espressa disposizione di legge, essere effettuata prima di tale data.

Circa il ritardo registrato in ordine alla seconda trimestralità 1982, è da rilevare che il bilancio dello Stato per lo stesso 1982 è stato approvato con legge 30 aprile 1982, n. 188, e, quindi, non si è reso possibile attivare gli adempimenti contabili necessari per la corresponsione della seconda trimestralità dovuta agli enti locali prima della data suindicata.

È per altro da segnalare che con decreto-legge 21 ottobre 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, i trasferimenti erariali afferenti al 1981 sono stati già effettuati nei confronti di quegli enti che si trovano in comprovate difficoltà di Cassa.

Per tutti i restanti enti l'integrale pagamento viene effettuato nel 1983, atteso che nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1983 sono previsti i necessari stanziamenti di Cassa.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

VIGNOLA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

se risponde a verità che dallo stand dell'ENIT alla Fiera dell'orologeria di Basilea dell'aprile scorso erano del tutto assenti manifesti e materiali di propaganda riferiti alle zone turistiche meridionali e persino a quelle delle aree più rilevanti di Capri, Ischia, Sorrento, Pompei;

se e in quale modo può assicurare che vi sia un'azione di propaganda del turismo verso le regioni meridionali tale da promuoverne un più concreto ed ampio sviluppo. (4-08554)

RISPOSTA. — Il programma delle manifestazioni turistiche del 1981 e le relative modalità di partecipazione è stato tempestivamente inviato a tutte le regioni affinché potessero essere presenti alle manifestazioni medesime.

Ciò nonostante al sesto salone del turismo, svoltosi a Basilea dal 25 aprile 1981 al 4 maggio 1981, hanno partecipato ufficialmente, nell'ambito dello stand dell'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) le regioni Trentino-Alto Adige, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.

Nel corso della predetta manifestazione è stata particolarmente sentita l'assenza dei rappresentanti e del materiale promozionale della Campania, Calabria, Sicilia e Liguria in quanto molti visitatori hanno chiesto informazioni su tali regioni.

Va segnalato per altro che, per sopperire all'assenza dei rappresentanti regionali, l'ENIT, ha distaccato, per tutta la durata della manifestazione, una impiegata e dal momento che molte regioni non avevano inviato materiale propagandistico proprio, ovvero ne avevano inviato quantitativi assolutamente insufficienti, ha supplito con materiale promozionale che si riferiva a tutta l'Italia e quindi anche alle regioni meridionali esponendo, in particolare, due manifesti riferentisi a Tiriolo (Catanzaro) e a Conca dei Marini (Salerno).

Va tenuto presente che per favorire i flussi esteri verso l'Italia ed in particolare verso il sud, su iniziativa di questo Ministero è stata varata la legge 22 febbraio 1982, n. 44. Tale provvedimento prevede la concessione di una serie di agevolazioni (buo-

ni-benzina, buoni-pedaggio autostradale e buoni-soccorso ACI) volte a favorire particolarmente coloro che visiteranno le aree del Mezzogiorno.

Una ulteriore azione di promozione a favore delle zone meridionali e segnatamente della Campania e della Basilicata, è stata poi definita da questo Ministero, di concerto con l'Amministrazione dei beni culturali, concordando con le anzidette regioni un'azione di incentivazione straordinaria secondo quanto prevede l'articolo 66 della legge n. 219 del 1981, che consente di finanziare iniziative culturali, turistiche o di spettacolo idonee a rilanciare l'immagine turistica delle zone colpite dal sisma del 1980.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-
RALASCO.

VINCENZI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

ai dipendenti del Ministero delle poste, in attuazione della legge 5 gennaio 1982, n. 23, dal 1° febbraio 1981 viene ricostruita la carriera e conteggiato il servizio di ruolo e fuori ruolo effettivamente svolto, ma agli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, non viene più riconosciuta la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, già chiesta e ottenuta in base all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e finora mantenuta;

coloro che hanno avuto tale beneficio dopo il 1° luglio 1970 cioè durante il periodo di validità della legge 29 dicembre 1970, n. 1079, hanno continuato ad usufruirne anche dopo il 1° maggio 1978 in applicazione della successiva legge 3 aprile 1979, n. 101, in quanto la valuta-

zione di due anni faceva parte del maturato economico al 30 aprile 1978 —

quali provvedimenti si intendano prendere affinché ai dipendenti ex combattenti ed assimilati non vengano negati i benefici dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. (4-17085)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, recante norme sui miglioramenti economici al personale delle due aziende dipendenti da questo Ministero, all'articolo 2 stabilisce che l'inquadramento di detto personale nei livelli retributivi è effettuato sulla base degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

Pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla predetta normativa ed ai fini dell'accennato inquadramento, il computo dei benefici combattentistici stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché quelli derivanti dall'aumento anticipato per merito, in quanto non correlati a periodo di servizio effettivo, non possono concorrere alla formazione della nuova situazione economica e giuridica del beneficio, anzi vengono riassorbiti nelle suddette nuove situazioni.

Quello che, comunque, è opportuno precisare è che il decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1982, non ha abrogato l'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 per cui coloro che hanno beneficiato delle provvidenze stabilite dal suddetto articolo possono continuare a beneficiarne anche dopo l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1982.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

VIRGILI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — considerato che:

nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 maggio 1982 dal carcere di via Pilati di Trento sono evasi tre detenuti:

Harrefi Arslan di nazionalità turca, uno dei grossi importatori di eroina e trafficanti di armi, Vito Baroni, spacciatore di droga, Ottavio Fioravanti Gianfà detenuto comune;

la fuga dei tre detenuti, ricoverati in una cella a sette letti della infermeria al secondo piano del carcere, è avvenuta attraverso la finestra dopo aver rimosso alcune piastrelle trasparenti di vetro cemento, segate le sbarre di due ordini di inferriate con seghetti in acciaio, recuperata dalla via con una matassa di filo resistente una grossa corda attraverso la quale si sono calati all'esterno oltre il muro di cinta a trenta metri dall'ingresso principale della prigione;

l'evasione era stata preceduta, nella giornata di giovedì, da una serie di episodi quali l'accoltellamento di due reclusi, un tentativo di suicidio di un tossicodipendente, insulti ad un agente, che avevano seriamente impegnato e provato i pochi agenti di custodia incaricati della sorveglianza degli oltre cento detenuti;

il carcere di Trento è da anni carente di personale, di spazi, di strutture, un luogo promiscuo di tossicomani e di criminali comuni, sprovvisto di camminamento di ronda, senza garitte e sorveglianza armata, con controlli del tutto saltuari all'esterno affidati alle « volanti » impegnate in servizio di pattugliamento della città, dei sobborghi e di altri tratti stradali -

1) quali misure sono state e vengono disposte per la ricerca e cattura degli evasi;

2) quali inchieste sono state finora disposte per accertare tutta la dinamica della evasione (il lungo tempo di preparazione che la stessa ha richiesto, il possesso dei seghetti in acciaio e delle matasse di filo da parte dei detenuti), le eventuali superficialità dei controlli dei detenuti e delle celle, le carenze dei servizi di sorveglianza interna ed esterna al carcere, le eventuali complicità in particolare nella cella infermeria;

3) quali provvedimenti e misure immediate si intende mettere in opera da parte del Ministero per recuperare il giusto rapporto tra l'attuale struttura carceraria, i detenuti, il personale, per procedere alla necessaria separatezza tra detenuti tossicodipendenti e comuni, per introdurre nel carcere di Trento quei normali servizi di sorveglianza (garitte nel giardino del carcere, ronda esterna al carcere e al Palazzo di giustizia) indispensabili a ridurre i rischi provocati dalle tante carenze strutturali e insufficienze funzionali. (4-14711)

RISPOSTA. — *L'evasione dei detenuti Vito Baroni, Fioravante Giampà e Hanefi Arslan dalla casa circondariale di Trento nella notte tra il 27 e il 28 maggio 1982, è stata preceduta da una serie di episodi che avevano impegnato per tutta la giornata il personale civile e militare dell'istituto. In particolare alle ore 9,15 i detenuti Castrense Lo Porto e Luigi Tomasi, si erano scontrati violentemente in cella colpendosi con sgabelli, spalliere di branda e posate; alle ore 14 circa il detenuto Giulio Berardini aveva ingerito detersivo liquido e si era procurato tagli superficiali alle braccia; alle ore 16,45 il detenuto Fabio Raffaldi aveva tentato di colpire un agente con una macchinetta da caffè e, posto in cella singola per motivi precauzionali, aveva provocato danni e insultato ripetutamente il personale di custodia.*

La fuga è avvenuta tra la mezzanotte e le ore due circa dalla finestra della camerata adibita a centro clinico: i tre detenuti hanno asportato i vetri cementati della finestra ed hanno segato le sbarre della doppia inferriata. Lo spazio quadrato ricavato è stato di centimetri 38x38. Al di sotto di questa finestra nella parte interna era ubicato un doppio letto a castello, che ha consentito ai tre detenuti di segare indisturbati le sbarre della finestra posta alla stessa altezza. I quattro vetri cementati erano stati rimossi in periodi precedenti e occultati, nelle ore diurne con un foglio di giornale opportunamente incollato nella parte superiore, che ad ogni rumore sospetto veniva abbassato e

copriva perfettamente il foro praticato nella vetrata.

I detenuti che hanno partecipato all'evasione — nella camerata ne erano ristretti altri quattro — una volta rimossi i vetri cementati, hanno potuto segare dall'interno la doppia inferriata con un seghetto sicuramente introdotto dall'esterno. Gli evasi, asportate le piastrelle e segate le sbarre, mediante una corda della sezione di tre centimetri sono riusciti a raggiungere l'esterno.

La corda è stata lanciata dall'esterno ai detenuti che hanno provveduto a fissarla ad una delle sbarre della finestra, mentre alcuni complici ne legavano l'altro capo ad una pianta al lato opposto della via, distante circa 25 metri, ad una altezza di metri 2,50 dal suolo. Scivolando lungo la corda ben tesa, i tre hanno raggiunto l'esterno, dileguandosi poi immediatamente.

L'evasione è stata scoperta verso le ore due del mattino allorché uno degli altri quattro detenuti occupanti la stanza adibita ad infermeria, ha dato l'allarme. Dai primi accertamenti effettuati è risultato che la battitura delle piastrelle in vetro cementato non era stata effettuata.

Dei tre evasi, il Baroni, si trovava nel centro clinico della casa circondariale di Trento dal 5 maggio 1982, dopo essere stato dimesso dall'ospedale civile nel quale era stato ricoverato per epatite virale; il Giampà, minorato fisico in forza alla casa circondariale di Bari, era in attesa di essere ritradotto all'istituto di provenienza dopo la celebrazione in appello di un procedimento, penale a suo carico (il Giampà è claudicante e fa uso di una stampella per esiti poliomeelitici); il turco Hanefi Harslan era assegnato al detto centro clinico come piantone di infermeria (lavorante) dal 13 marzo 1982.

Le carenze strutturali dell'istituto, ubicato nel centro storico e sfornito di muro di cinta con camminamento per le sentinelle e con la presenza lungo il marciapiede perimetrale di alberi secolari di alto fusto hanno rappresentato, certamente, condizioni ambientali favorevoli alla evasione. Ma al di là di queste carenze, sono emersi comportamenti negligenti da parte degli agenti

di servizio al centro clinico e dei sottufficiali, tuttora oggetto di valutazioni da parte della competente autorità giudiziaria.

Si assicura che l'azione dell'Amministrazione è volta ad eliminare le carenze strutturali dell'istituto sopra segnalate, pur tra difficoltà di ogni genere, derivanti in via principale dalla considerazione che la casa circondariale di Trento è situata in pieno centro storico. In questa direttiva e allo scopo di avviare a soluzione definitiva il problema, è stata scelta una nuova area per la creazione di un nuovo istituto carcerario, che il comune di Trento è stato sollecitato a ratificare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

ZARRO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere —

premessi che alcuni insegnanti elementari che hanno insegnato e tutt'ora insegnano fuori dalla provincia d'origine e le organizzazioni sindacali di categoria stanno sollevando, in particolare nella regione Campania, il delicato problema della ricostituzione dei nuclei famigliari;

tenuto conto che gli interessati (circa 400, secondo dati abbastanza attendibili: e cioè, 114 per la provincia di Salerno, 80 per la provincia di Benevento, altrettanti per le province di Avellino e Caserta) lamentano il fatto che l'approvazione della legge n. 270 del 1982 avrebbe loro chiuso la possibilità di potersi riavvicinare ai familiari;

sottolineato che in questi giorni si sono diffuse voci circa presunti orientamenti del Ministero della pubblica istruzione per l'assegnazione di questi insegnanti nella provincia d'origine e di residenza e, quantomeno, in quella di Napoli dove, sempre a quanto si dice, parrebbero esservi sedi libere;

ritenuto che sia doveroso, comunque, dare una risposta precisa e non equivoca a quanti, protestando per presunti diritti lesi, invocano provvedimenti atti a garan-

tire la necessaria serenità per compiti così delicati quali quelli dell'educazione dei bambini —:

a) se è a conoscenza di questo stato di cose;

b) quali siano realmente gli orientamenti del suo dicastero e del Governo in ordine al problema degli insegnanti elementari che hanno lavorato fuori della provincia di origine e che aspirano a rientrare, facendo cessare il valzer dei « si dice » e dei « pare » su un argomento particolarmente delicato e che riguarda l'armonia di numerose famiglie. (4-17376)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora la situazione di disagio venutasi a determinare per molti insegnanti elementari i quali, a seguito delle disposizioni introdotte con l'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, si sono visti preclusa la possibilità di ritornare nelle province di origine, sia pure a titolo di assegnazione provvisoria.

D'altra parte, la norma contenuta nel nono comma del succitato articolo ha inteso evitare che le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo, disposto in provincia diversa da quella di titolarità, determinassero posizioni soprannumerarie nei confronti di altri docenti aventi titolo all'immissione in ruolo e dei docenti non di ruolo non licenziabili e con diritto, quindi, alla retribuzione; la norma in parola ha inteso, altresì, consentire la sistemazione dei numerosi insegnanti elementari del preesistente ruolo soprannumerario, di cui la legge stessa n. 270 ha disposto la soppressione con effetto immediato.

Attesa, pertanto, l'esigenza che alle summenzionate disposizioni sia data piena e puntuale applicazione, nessun fondamento può essere attribuito a presunti difformi orientamenti di questo Ministero, che non potrebbero essere in ogni caso realizzati con provvedimenti amministrativi.

Provvedimenti meno drastici potranno essere adottati soltanto per l'anno scolastico 1983-1984, allorquando l'Amministrazione, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 13 — quinto comma — della

legge n. 270 del 1982, potrà utilizzare le dotazioni organiche aggiuntive previste dal successivo articolo 20.

Si ricorda, comunque, che allo scopo di venire incontro, nei limiti consentiti, alle attese degli interessati anche per l'anno scolastico 1982-1983, apposite istruzioni sono state impartite con la circolare ministeriale del 18 settembre 1982, n. 4902, con la quale i provveditori agli studi sono stati autorizzati a non conferire supplenze annuali, su quei posti presumibilmente disponibili per l'intero anno, se non dopo aver soddisfatto ogni possibile richiesta di assegnazione provvisoria da altra provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali sono i motivi e le ragioni che stanno alla base del mancato esame amministrativo del ricorso presentato dal signor Aleotti Ermete (nato il 16 novembre 1929 e residente a Buccinasco - Milano) padre del militare Maurizio e deceduto, durante il servizio militare di leva, nel comune di Varallo in data 20 ottobre 1976, teso ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria.

Il ricorso è avverso il giudizio espresso con decreto n. 923 del 10 dicembre 1979 di cui alla posizione 13909 del Ministero della difesa - direzione generale pensioni, 8ª divisione. (4-15375)

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto dal signor Ermete Aleotti, padre del defunto soldato Maurizio Aleotti, avverso il decreto 20 dicembre 1979, n. 923, concernente il rigetto della sua domanda di concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, è — secondo notizie fornite dalla segreteria della quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti — tuttora in corso di istruttoria presso il procuratore generale della stessa Corte.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ZOPPETTI E TORRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde al vero la notizia apparsa sulla stampa secondo cui alcuni dipendenti dell'INPS avrebbero organizzato o comunque partecipato a una colossale truffa, dell'ordine di decine di miliardi, ai danni dell'Istituto;

per sapere se corrisponde al vero che la truffa è consistita nella falsificazione degli attestati di pagamento dovuti da parte di diverse aziende e qual è l'ammontare presumibile del danno finanziario;

per sapere infine, indipendentemente dal procedimento giudiziario in corso inteso a colpire ogni responsabilità, quali misure ha adottato o intende adottare il consiglio di amministrazione dell'INPS per evitare il ripetersi in futuro di comportamenti gravemente lesivi per la vita dell'Istituto. (4-17693)

RISPOSTA. — *In data 9 dicembre 1982, il signor Guido Vattermoli, assistente in for-*

za alla sede centrale dell'INPS, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Roma sotto l'imputazione dei reati di concussione, falso e truffa.

In merito ai fatti che hanno determinato l'arresto del dipendente dell'INPS, le indagini sono state svolte direttamente dai competenti organi di polizia giudiziaria.

In relazione a quanto sopra, l'istituto ha immediatamente disposto, a decorrere dall'anzidetta data del 9 dicembre 1982, la sospensione cautelare dal servizio del signor Vattermoli, ai sensi dell'articolo 95 del regolamento organico del personale. Per altro l'istituto stesso sta già assumendo le opportune iniziative allo scopo di accertare — nell'ambito della propria competenza amministrativa — i diversi aspetti della vicenda, le eventuali ulteriori responsabilità e la portata dei fatti accaduti, in modo da poter conseguentemente adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare, per l'avvenire, il ripetersi di fatti consimili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.